

CAPITOLATO D'ONERI

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI RINNOVO E CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE CON INGIUNZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PUBBLICITA' COMPRESA LA VIGILANZA SUL TERRITORIO.

DURATA DELLA CONCESSIONE: ANNI 5 (CINQUE).

CIG: A03416E569

Sommario

CAPITOLATO D'ONERI.....	1
Art. 1 - Oggetto della concessione	3
Art. 2 – Decorrenza e durata della concessione	3
Art. 3 - Modalità di affidamento della concessione	4
Art. 4 - Valore della concessione	4
Art. 5 - Corrispettivo del servizio e minimo garantito	4
Art. 6 - Garanzia definitiva	5
Art. 7 - Responsabilità del Concessionario e obbligo di assicurazione	6
Art. 8 - Domicilio e rappresentante del Concessionario	6
Art. 9 - Carattere del servizio.....	6
Art. 10 - Esecuzione ed organizzazione del servizio	6
Art. 11 - Personale	8
Art. 12 - Clausola Sociale	9
Art. 13 - Funzionario responsabile	9
Art. 14 Obblighi del Concessionario	10
Art. 15 Impianti delle pubbliche affissioni	10
Art. 16 – Servizio delle pubbliche affissioni.....	11
Art. 17 - Servizio di rinnovo, vigilanza e controllo delle autorizzazioni in materia di pubblicità	12
Art. 18 - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi	12
Art. 19 – Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione	12
Art. 20 - Riscossione del Canone Unico Patrimoniale.....	13
Art. 21 – Riscossione sanzioni amministrative	13
Art. 22 - Incassi e Versamenti	14
Art. 23 - Rendiconti della gestione ed aggio	14
Art. 24 - Gestione contabile della concessione	15
Art. 25 - Attività di controllo, accertamento e riscossione coattiva	16
Art. 26 - Accesso agli uffici, esami atti, vigilanza e controlli	16
Art. 27 - Atti successivi alla scadenza della concessione	17
Art. 28 - Divieto di subconcessione e subappalto	17
Art. 29 - Altri obblighi a carico del Concessionario	17
Art. 30 - Decadenza dalla concessione	18
Art. 31 - Penali.....	18
Art. 33 - Controversie e foro competente	19
Art. 34 - Spese contrattuali	19
Art. 35 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
Art. 36 Protocollo di legalità e codice di comportamento del personale	20
Art. 37 Documenti che fanno parte del contratto di concessione	20
Art. 38 Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione	20
Art. 39 Norme transitorie e finali	20

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi del D. Lgs 36/2023 del servizio di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate previsti dall'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge 160/2019, di seguito nominato Canone Unico Patrimoniale (CUP).
2. L'affidamento comprende inoltre l'esecuzione, nel territorio comunale, del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, l'installazione e la manutenzione dei relativi impianti.
3. L'affidamento comprende altresì l'attività di rinnovo, vigilanza e controllo delle autorizzazioni in materia di pubblicità secondo le disposizioni del Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari (in fase di aggiornamento) nonché l'attività di contestazione ed applicazione delle sanzioni amministrative per violazione, come indicate nel predetto regolamento. Tale affidamento decorre dalla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari. Non sono affidate al Contraente le attività di cui al presente comma riguardanti le preinsegne (insegne direzionali) e gli impianti pubblicitari soggetti a concessione-contratto come da D.G.R. n. 331 del 15/10/2020 che restano in capo al Comune.
4. Con la presente concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà e le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione volontaria e coattiva delle entrate sopra descritte, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento.
5. L'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti riconoscono al Comune, i cui poteri sono da intendersi trasferiti e/o delegati all'aggiudicatario per effetto della concessione stessa.

Art. 2 – Decorrenza e durata della concessione

1. La concessione oggetto del presente capitolato ha durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data della stipula del contratto o dal verbale dell'avvio dell'esecuzione anticipato. L'affidamento del servizio di cui all'art. 1 comma 3 decorrerà prevedibilmente nel secondo semestre 2024.
2. Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata per ulteriori 4 (quattro) anni nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
3. Il Comune si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto, per il tempo necessario, nelle more di espletamento delle procedure per la selezione di un nuovo Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere prorogato per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) con le stesse modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza, previa comunicazione scritta da inviare al Concessionario almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine.
4. Il Concessionario si impegna ad accettare l'eventuale proroga alle medesime condizioni del contratto, nessuna esclusa.
5. In caso di necessità o di urgenza, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste nel presente capitolato.
6. E' escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione.
7. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

8. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti; il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

Art. 3 - Modalità di affidamento della concessione

1. L'affidamento della concessione del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs 36/2023.

Art. 4 - Valore della concessione

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 179 del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato complessivo della presente concessione per la durata di anni 5 (cinque), risulta pari ad Euro **995.062,50** (novecentonovantacinquemilaseicentadue,50) oltre ad IVA.
2. Il valore stimato complessivo della presente concessione applicando il comma 2 dell'articolo 2 del presente capitolato, durata di anni 9 (nove) oltre alla proroga tecnica di 6 (sei) mesi, risulta pari ad **Euro 1.890.618,75** (un milione e ottocentonovantamilaseicentodiciotto,75) oltre IVA.
3. Il valore complessivo della concessione è presunto ed è stato calcolato secondo metodi oggettivi esposti nei prospetti allegati (Allegato A – Tabelle A e B).
4. Il valore posto a base di gara su cui effettuare il ribasso, in termini percentuali, è costituito dalla percentuale **del 21,75%**, a titolo di compenso, che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti sull'importo effettivamente riscosso (al netto delle spese di notifica e di procedura), IVA esclusa.
5. La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in quanto il servizio non si svolge presso le sedi del Comune. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
6. L'equilibrio economico-finanziario del contratto di concessione è dimostrato dal Piano economico finanziario (PEF) – allegato all'offerta di gara.

Art. 5 - Corrispettivo del servizio e minimo garantito

1. La gestione del servizio oggetto della presente concessione è remunerato mediante il riconoscimento di un aggio in favore del Concessionario calcolato sulle somme effettivamente riscosse a titolo di Canone e di sanzioni e loro accessori, al netto dei rimborsi effettuati, oltre IVA di legge, con esclusione di qualsiasi altro corrispettivo, ad eccezione delle somme incassate dai contribuenti a titolo di rimborso spese di notifica, che sono di spettanza del Concessionario. Di conseguenza, l'importo contrattuale all'aggiudicazione è presunto.
2. La percentuale di aggio, al netto dell'IVA, è da applicarsi sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari esecutive), a qualsiasi titolo conseguite. Le spese relative alle procedure esecutive sono a carico del debitore in caso di avvenuta riscossione nella misura indicata nella tabella a) del D.M. del 14.04.2023.
3. Al Concessionario sono altresì riconosciuti i rimborsi degli oneri di riscossione a carico del contribuente, applicati sulle somme incassate nella fase di riscossione coattiva ai sensi della Legge n.160/2019 art. 1 comma 803. Per quanto concerne gli oneri di riscossione coattiva di cui Legge n.160/2019 art. 1 comma 803 lettera A gli stessi sono riconosciuti al concessionario nella misura del 50% (cinquanta per cento).

4. Il Concessionario deve in ogni caso garantire al Comune un gettito minimo annuo non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) annui, al netto dell'aggio ad esso spettante e per tutta la durata della concessione.
5. Qualora l'ammontare delle competenze a favore del Comune, non raggiunga l'importo del minimo garantito contrattualmente stabilito, entro il giorno 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, lo stesso dovrà essere integrato fino al limite del minimo stabilito. Il Concessionario avrà diritto, nelle annualità successive, a recuperare quanto dallo stesso eventualmente anticipato sulle riscossioni delle annualità pregresse.
6. Ai sensi dell'art. 189 comma 1 lettera A del D. Lgs 36/2023, nel caso di variazione di tariffe superiore al 10%, deliberate dalla stazione appaltante o stabilite per legge, l'aggio e il minimo garantito convenuto dovranno essere raggugliati in aumento o in diminuzione sempre che le suddette variazioni superino il 10% (dieci per cento).
7. L'aggio ed il minimo garantito potranno essere rinegoziati al verificarsi di situazioni imprevedibili, quali per esempio le emergenze pandemiche o calamità naturali, in quanto eventi straordinari non imputabili al concessionario, ma che di fatto impediscono la normale prosecuzione del contratto sulla base dell'iniziale progetto.
8. Nel caso la normativa statale prevedesse la soppressione del canone oggetto di tale contrattazione, è fatta altresì salva la possibilità di rivedere le condizioni del presente capitolato.

Art. 6 - Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi derivanti dal conferimento della concessione, la concorrente aggiudicataria del servizio è tenuta a prestare una garanzia definitiva pari al 10% del valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, fatte salve ulteriori riduzioni previste dall'art. 106 comma 8, del D.lgs. n. 36/2023.
2. La garanzia dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e cesserà il giorno dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Nel caso il Comune accerti qualsiasi inadempienza contrattuale a carico del Concessionario, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio, si può rivalere sulla garanzia prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni.
4. Il Concessionario è tenuto, nel termine di 20 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune, al reintegro della garanzia qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale.
5. In caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del Concessionario.
6. La garanzia fideiussoria deve essere presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
7. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune e deve essere presentata mediante fidejussione bancaria o assicurativa
8. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

Art. 7 - Responsabilità del Concessionario e obbligo di assicurazione

1. Il Concessionario terrà completamente sollevata ed indenne l'amministrazione, gli organi e i dipendenti comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale)

diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni a persone o alle cose, sia per la mancanza e/o l'inadeguatezza del servizio verso i contribuenti, sia, in genere, per qualsiasi causa dipendente dal proprio comportamento.

2. A tale fine il Concessionario è tenuto, al momento della stipula del contratto, a produrre una polizza assicurativa, valevole per tutta la durata della concessione (eventualmente rinnovabile di anno in anno) maggiorata di 180 giorni, che tenga indenne l'amministrazione, gli organi ed i suoi dipendenti dalla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esecuzione del servizio o comunque da esso dipendente o ad esso connessa. La polizza deve prevedere un massimale unico (per sinistro, persona e cosa) non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni).
3. Il Concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 per l'intera durata della concessione. A tal proposito, su richiesta, dovrà fornire idonea documentazione.

Art. 8 - Domicilio e rappresentante del Concessionario

1. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, deve eleggere domicilio in Foligno. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal concessione. E' in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del Concessionario ovvero effettuare comunicazioni o notifiche alla casella di posta elettronica certificata dal Concessionario.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata al Comune di Foligno.
3. Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante, da comunicare formalmente al Comune, al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento del Canone unico nonché del servizio delle pubbliche affissioni. Il rappresentante del Concessionario deve essere munito di idonea procura.

Art. 9 - Carattere del servizio

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Art. 10 - Esecuzione ed organizzazione del servizio

1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio.
2. Il Concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione.
3. Il Concessionario è tenuto ad allestire e mantenere, a proprie spese, in idonea zona del territorio comunale, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, un ufficio adeguatamente arredato ed attrezzato quale sede del servizio, dotato di idonee risorse umane e strumentazioni. L'ubicazione dovrà essere di gradimento del Comune. In attesa della fissazione di adeguata sede il Concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento del pubblico.
Il suddetto ufficio deve essere adeguatamente arredato ed attrezzato a cura e spese del concessionario. In particolare dovrà essere dotato, a spese del Concessionario, di

tutte le attrezzature informatiche di tecnologia avanzata e di tutti i servizi necessari per la facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica anche certificata). L'ufficio dovrà inoltre essere dotato dei collegamenti telematici tali da garantire l'accesso in tempo reale da parte del Comune alle banche dati gestite dal Concessionario, consentire gli scambi di flussi informativi tra Comune e Concessionario e permettere al Concessionario stesso l'accesso alle banche dati utili per l'attività di controllo ed accertamento, da esso accessibili secondo le vigenti norme di legge. Inoltre il Concessionario, in merito agli eventuali rinnovi, potrà accedere alla piattaforma telematica SUAPE per la consultazione delle domande e della documentazione a queste allegata.

4. In un'ottica di armonizzazione con il piano degli orari dei servizi dell'Ente, l'ufficio dovrà essere aperto al pubblico di norma nel medesimo orario di apertura al pubblico degli uffici tributari del Comune (attualmente 11 ore settimanali). Inoltre il Concessionario dovrà garantire, oltre all'orario di apertura al pubblico, un orario in cui l'ufficio provvederà comunque alla risposta telefonica agli utenti, da assicurarsi in ogni caso anche durante l'orario di apertura al pubblico. L'ufficio dovrà garantire altresì la risposta alle richieste anche di informazioni inviate dall'utenza a mezzo posta elettronica.
5. L'ufficio dovrà essere situato in una zona ben visibile, di facile accesso al pubblico, dovrà inoltre essere identificato con l'apposizione all'esterno dell'edificio di idonee indicazioni, tra cui l'orario di apertura.
6. Tutte le informazioni circa l'ubicazione dell'ufficio, gli orari di apertura, i numeri telefonici e di posta elettronica ed i nominativi dei soggetti referenti dovranno essere indicate nel sito internet della società concessionaria, in posizione facilmente reperibile dall'utenza.
7. Sarà compito del Concessionario approntare a sue spese tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente del Canone Unico Patrimoniale, ivi inclusa la necessaria modulistica.
8. Presso l'ufficio dovranno essere esposti:
 - a. le tariffe del Canone Unico Patrimoniale;
 - b. gli importi delle imposte dovute per i rinnovi;
 - c. gli importi delle sanzioni amministrative;
 - d. l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
 - e. riepilogo sintetico dei principali adempimenti posti dalle vigenti norme a carico dei contribuenti.

Gli importi di cui sopra dovranno essere tempestivamente aggiornati nel caso in cui intervenissero delle modifiche.

9. Le predette informazioni dovranno essere reperibili anche sul sito internet del Concessionario.
10. Il Concessionario, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità.
11. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti un questionario circa la soddisfazione del servizio, preferibilmente in formato elettronico, da concordare con il Comune. I questionari ricevuti in forma cartacea dovranno essere inseriti in un contenitore e inoltrati al Comune periodicamente. Dovranno altresì essere trasmessi quelli ricevuti in forma elettronica, garantendo tuttavia la riservatezza delle informazioni in essi contenute.

Art. 11 - Personale

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il

- regolare e corretto funzionamento del servizio, così come indicato all'art. 7 del D.M. 13 aprile 2022 n° 101 attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali. Più precisamente, in caso di assenza del personale ordinariamente preposto allo svolgimento di un determinato servizio, quest'ultimo dovrà comunque essere assicurato con continuità e professionalità, mediante l'impiego di idoneo personale sostitutivo, in possesso delle competenze necessarie a garantire anche la tempestiva soluzione di eventuali problematiche che dovessero manifestarsi relativamente ai servizi oggetto del presente capitolato.
2. Il Concessionario è tenuto ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dall'Ente concedente all'art. 12 oppure il diverso contratto indicato in sede di gara che garantisca comunque le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
 3. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate:
 - I concessionari che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; il concessionario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - I concessionari che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte; l'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
 4. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
 5. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.
 6. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di tessera di riconoscimento.
 7. Qualora il Comune ritenga che un dipendente del Concessionario, adibito al servizio in oggetto, sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale idoneo e adeguato.
 8. Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile.
 9. Il Concessionario, nella gestione del servizio, dovrà inoltre adottare tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori,

in particolare nei confronti degli addetti alle affissioni pubbliche e degli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.

10. Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR e il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" del Comune di Foligno, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 556 del 09/10/2023.
11. La violazione degli obblighi di cui agli atti sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
12. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto alla ditta contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 12 - Clausola Sociale

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs. 36/2023 l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale dei dipendenti del Commercio - **C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi** codice alfanumerico **H011**, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
2. Al fine di garantire livelli minimi di qualità in virtù dell'esperienza specifica maturata e recuperare le professionalità create nel tempo dal precedente gestore del servizio, per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente concessione il Concessionario dovrà, prioritariamente assorbire ed utilizzare, nell'espletamento delle attività oggetto della presente concessione e per tutta la durata della concessione, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente concessionario, secondo quanto previsto dal vigente CCNL applicato (CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sopra indicato) compatibilmente con l'organizzazione della propria impresa e con le esigenze tecnico-organizzative o di manodopera previste per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione.
3. La clausola sociale di cui al comma 2 che precede viene specificamente sottoscritta in sede di produzione di offerta nella procedura di gara per l'affidamento del servizio, in applicazione dell'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 13 - Funzionario responsabile

1. Il Concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, nonché delle attività in appalto. Tale funzionario sarà inoltre responsabile del coordinamento dell'unità locale di Foligno e fungerà da riferimento per gli uffici dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo numero 679/2016 (GDPR).
3. Il Concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/08.

Art. 14 Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed agli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs 160/2019 e dai vigenti regolamenti comunali in materia ed è tenuto a svolgere lo stesso nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dalle predette normative, nonché dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il Concessionario è tenuto a comunicare ai soggetti interessati, entro 5 giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, le situazioni rilevate nel corso delle sue attività di accertamento che possano costituire violazioni dei regolamenti comunali in quel momento vigenti e ad attivare la procedura sanzionatoria, dandone comunicazione agli Uffici comunali competenti.
3. Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune, entro il 31 Gennaio di ogni anno una relazione dettagliata sullo svolgimento del servizio nell'anno precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata, i risultati conseguiti, nonché eventuali proposte di modifica. La relazione dovrà riportare altresì l'elenco degli accertamenti esecutivi notificati nel corso dell'anno precedente, evidenziandone l'importo, comprensivo di quelli eventualmente annullati totalmente o parzialmente, l'importo riscosso e quello ancora da riscuotere, specificando le azioni cautelari ed esecutive poste in essere nel corso dell'anno. Inoltre la relazione dovrà informare anche sullo stato del contenzioso in essere, con indicazione dei ricorsi pendenti avanti ai competenti tribunali di ogni grado o avanti alla Corte di cassazione, nonché sull'esito dei giudizi intervenuti nell'anno.
4. Oltre alla relazione di cui al comma 3, il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune, al massimo ogni sei mesi, un'ulteriore relazione sulla gestione degli impianti delle affissioni. La predetta relazione dovrà specificare in particolare le sostituzioni degli impianti affissionistici o le eventuali nuove installazioni/manutenzioni effettuate nell'arco dei sei mesi. Alla relazione dovrà essere allegata una dettagliata ed esaustiva documentazione fotografica dalla quale sia possibile evincere l'attività svolta.
5. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, le designazioni di cui all'art. 8 comma 3 (rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio), all'art. 13 comma 1 (funzionario responsabile), all'art. 13 comma 2 (responsabile del trattamento dei dati personali), all'art. 13 comma 3 (prevenzione rischi), ed all'art. 32 comma 2 (privacy) del presente capitolato.
6. Il Concessionario è obbligato inoltre a prestare al Comune tutti i servizi aggiuntivi eventualmente indicati in sede di offerta di gara.
7. Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi anche statistici che saranno richiesti, nel rispetto dei tempi di volta in volta indicati.

Art. 15 Impianti delle pubbliche affissioni

1. Il Concessionario, per tutta la durata della presente concessione, prende in consegna dal Comune di Foligno gli impianti delle pubbliche affissioni esistenti così come individuati in un apposito elenco allegato al presente capitolato (Allegato B).
2. Oltre agli impianti di cui al comma 1, il concessionario prende in consegna i nuovi 37 impianti di proprietà del Comune di Foligno riportati nell'Allegato C che dovranno, a suo carico, essere completati con plance idonee alla pubblica affissione e adeguati al codice della strada e al regolamento comunale degli impianti e mezzi pubblicitari.

3. Il Concessionario provvede alle manutenzioni necessarie a garantire la funzionalità, il decoro e la piena sicurezza degli impianti comunali oltre che il rispetto delle vigenti normative, nonché alla sostituzione degli impianti in stato deteriorato
La manutenzione degli impianti dovrà essere effettuata ad intervalli di tempo non superiori a sei mesi e consisterà nelle seguenti attività:
 - verifica dello stato di conservazione dei pannelli in lamiera metallica;
 - verifica dell'integrità degli ancoraggi alla struttura portante;
 - controllo della verniciatura delle strutture;
 - controllo degli ancoraggi a terra ed eventuale sistemazione, pulizia e sostituzione della targhetta di identificazione.
 - sostituzione degli impianti non idonei o deteriorati
4. Il Concessionario sarà inoltre tenuto, con frequenza mensile, alla pulizia degli impianti consistente nella rimozione dello strato di manifesti affissi.
5. Dove necessario il Concessionario dovrà inoltre eseguire i lavori di sistemazione necessari alla riparazione di danneggiamenti intervenuti nei profili, nei sostegni e negli ancoraggi.
6. Il concessionario è tenuto a fornire ed installare, a propria cura e spese, entro sei mesi dalla firma del contratto gli eventuali impianti per affissioni come da offerta in sede di gara.
7. Tutti gli impianti posti in opera, al termine della concessione, passeranno a titolo gratuito, senza formalità, nella proprietà e disponibilità del Comune di Foligno. Il Concessionario è tenuto inoltre a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, sia ricevuti che posti in opera durante il periodo di concessione, in piena efficienza e manutenzione. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il Concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla garanzia fornita.
8. Il Comune potrà, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, disporre la rimozione di impianti delle pubbliche affissioni presenti nel territorio comunale ed il Concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese.
9. Il Concessionario risponde per eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, nonché dei danni cagionati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari, lasciando il Comune indenne e sollevato da ogni responsabilità.
10. Tutti gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni sono a carico del Concessionario.

Art. 16 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Concessionario provvederà all'effettuazione delle affissioni dei manifesti negli spazi ad esse appositamente riservati, nel rispetto delle vigenti normative nonché dei Regolamenti Comunali.
2. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente.
3. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento del pagamento.
4. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario leggibile, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.
5. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Entro 2 giorni dalla data di scadenza dell'affissione è tenuto a coprirlo con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono comunque essere di

grammatura tale da coprire quelli scaduti. In alternativa il Concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti, provvedendo, quando occorre, alla pulizia dei muri e delle superfici ed allo smaltimento dei rifiuti.

6. Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 17 - Servizio di rinnovo, vigilanza e controllo delle autorizzazioni in materia di pubblicità

1. Il Comune si avvale del Concessionario per la vigilanza sulla osservanza delle disposizioni del Regolamento comunale degli impianti e mezzi pubblicitari, sulla conformità delle opere all'autorizzazione rilasciata nonché sullo stato di conservazione, di buona manutenzione degli impianti e sui termini di scadenza delle autorizzazione; nello specifico tali attività riguardano:
 - a) gli impianti e mezzi pubblicitari installati in assenza di autorizzazione;
 - b) gli impianti e mezzi pubblicitari installati in maniera difforme all'autorizzazione acquisita;
 - c) gli impianti e mezzi pubblicitari che, autorizzati al momento dell'installazione, non sono stati interessati da autorizzazione di rinnovo triennale.
2. Il Comune si avvale del Concessionario per il rinnovo delle istanze già rilasciate, con accesso al portale SUAPE, ad esclusione delle preinsegne (freccie direzionali) e degli impianti di cui alla concessione-contratto di cui alla D.G.R. n. 331/2020.

Art. 18 - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

1. Il Concessionario deve provvedere in tempi immediati alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi.
2. Il Concessionario, su richiesta formale degli uffici comunali competenti, dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, ricoverando tali manufatti nel luogo indicato dall'ufficio richiedente. E' sua facoltà procedere al recupero delle spese di rimozione nei confronti dei proprietari dei manufatti rimossi.

Art. 19 – Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, o alla presentazione di una denuncia di cessazione, i relativi impianti e mezzi pubblicitari, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. Ai sensi dell'art 1, comma 822 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il comune deve provvedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Qualora il titolare dell'autorizzazione e/o dell'esposizione pubblicitari non ottemperi alla rimozione di cui al comma 1, il Comune può avvalersi del Concessionario, previa diffida ed in danno dell'inadempiente, per procedere a quanto previsto dal comma 2.

Art. 20 - Riscossione del Canone Unico Patrimoniale

1. La riscossione del Canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle occupazioni di suolo pubblico e delle aree mercatali, dovrà essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e nell'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. Le tariffe ed il Regolamento Comunale dovranno essere esposti nei locali del Concessionario allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.
3. Il Concessionario dovrà inoltre:
 - inviare a tutti i contribuenti soggetti al pagamento del canone, almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento, un avviso di pagamento contenente l'indicazione dettagliata dei mezzi pubblicitari e/o delle occupazioni di suolo pubblico soggette al pagamento del relativo canone, dell'importo dovuto e delle modalità per effettuare il relativo versamento. L'avviso, oltre a riportare la sede, i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica e di p.e.c. degli uffici del Concessionario, dovrà indicare anche la misura delle sanzioni/indennità applicabili in caso di tardivo/parziale o omesso versamento. All'avviso dovrà essere allegato il bollettino PagoPA, pre-compilato in ogni sua parte, per il versamento in conto corrente postale o bancario;
 - verificare la corrispondenza tra gli elementi dichiarati al fine di ottenere l'autorizzazione e quelli effettivamente presenti;
 - individuare sul territorio comunale i mezzi pubblicitari e/o le occupazioni di suolo pubblico abusive. Il Concessionario sarà tenuto in tal caso a redigere apposito verbale di rilevazione contenente tutti gli elementi utili per la successiva notifica dell'avviso di accertamento, da redigersi in conformità alle disposizioni vigenti;
 - verificare tempestivamente, con sopralluoghi sul territorio, la veridicità delle comunicazioni di cessazione, subentro e rettifica;
 - accertare i tardivi, parziali ed omessi versamenti e notificare i relativi avvisi di accertamento;
 - tenere il registro della pubblicità e delle occupazioni di suolo pubblico giornaliero con l'annotazione delle relative date di scadenza. Alle scadenze il Concessionario dovrà verificare l'avvenuta rimozione dei messaggi pubblicitari e delle occupazioni di suolo pubblico, laddove non effettuata, emettere il relativo avviso di accertamento;
 - occuparsi della riscossione del canone dovuto dagli "spuntisti".

Art. 21 – Riscossione sanzioni amministrative

1. Per la riscossione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento degli impianti e mezzi pubblicitari a seguito delle violazioni rilevate per le attività previste nell'art. 17, il Comune può avvalersi del Concessionario.
2. Le violazioni alle disposizioni date dal predetto Regolamento soggette alla sanzione amministrativa riguardano:
 - a) gli impianti e mezzi pubblicitari installati in assenza di autorizzazione;
 - b) gli impianti e mezzi pubblicitari installati in maniera difforme all'autorizzazione acquisita;

c) gli impianti e mezzi pubblicitari che, autorizzati al momento dell'installazione, non sono stati interessati da autorizzazione di rinnovo triennale;

Art. 22 - Incassi e Versamenti

1. Il versamento da parte dei contribuenti del Canone Unico e delle eventuali sanzioni amministrative, deve essere effettuato mediante conti correnti intestati al Comune di Foligno, come disposto dall'art.2 bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla legge 01 dicembre 2016 n. 225. I predetti conti saranno utilizzati sia per i versamenti in autoliquidazione, sia per i versamenti derivanti da attività di accertamento e di riscossione coattiva del Canone e delle sanzioni sui predetti conti verranno attivate in favore del concessionario le misure di bollettazione e rendicontazione/scarico dei versamenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 790 della legge 160/2019.
2. Il versamento delle somme dovute dai contribuenti, ai sensi dell'art. 1, comma 844 della Legge n. 160/2019, deve essere effettuato utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (piattaforma Pago PA) ovvero mediante F24.
3. Il Concessionario permetterà la visibilità degli incassi effettuati attraverso la piattaforma PagoPA al Comune di Foligno. La visibilità dei dati sarà consentita anche successivamente alla scadenza contrattuale e, comunque, fino al completamento delle operazioni di rendicontazione.
4. Nel caso in cui, per mero errore del contribuente, venissero effettuati versamenti mediante F24, il comune dovrà inviare al concessionario i relativi flussi forniti da Agenzia delle Entrate ai fini della rendicontazione o renderne possibile la consultazione mediante accesso alla piattaforma SIATEL.
5. Il Comune permetterà la visibilità dei sopra indicati conti correnti al Concessionario al fine di consentire a quest'ultimo di predisporre una dettagliata rendicontazione.
6. Eventuali versamenti diretti possono essere effettuati dai contribuenti presso gli sportelli del Concessionario utilizzando il sistema di pagamento POS. Detti versamenti saranno accreditati sui predetti conti intestati al Comune di Foligno, attivati con adempimenti procedurali ed oneri economici a carico del concessionario. Possono essere attuate modalità ulteriori (non alternative) rispetto a quelle già individuate, per il pagamento per contanti, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, e, comunque, sempre senza spese per il contribuente.
7. Il Concessionario versa alla Tesoreria Comunale entro il quinto giorno successivo alla fine del mese l'ammontare complessivo di eventuali riscossioni in contanti effettuate dai contribuenti presso gli sportelli del concessionario.
8. Non sono ammessi modi diversi di versamento.
9. In ogni caso il Concessionario dovrà adeguare, con oneri a suo carico, le eventuali nuove forme di pagamento che il Comune vorrà mettere a disposizione dei contribuenti.
10. Il concessionario dovrà garantire la riconciliazione contabile automatica dei versamenti con il software di contabilità in uso all'ente (inserimento del numero del capitolo e dell'accertamento contabile nel codice identificativo del pagamento – IUV prima dell'invio affinché l'eseguito versamento sia acquisito all'interno della contabilità dell'ente con la corretta informazione relativa all'imputazione di bilancio) entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 23 - Rendiconti della gestione ed aggio

1. Entro la prima decade di ogni mese, con riferimento alle somme accreditate nel mese precedente, il concessionario dovrà trasmettere al Comune, distintamente per ciascuna

entrata, un rendiconto riportante l'importo riscosso per ciascuna entrata e l'aggio maturato nel periodo. Entro il mese di gennaio è trasmesso il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente.

2. Qualora l'importo delle riscossioni annuali sia inferiore alla quota del minimo garantito, stabilito in € 500.000,00 al netto dell'aggio, il Concessionario provvede al conguaglio in sede di rendiconto annuale e corrisponde all'Ente, entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, la differenza fino alla concorrenza dell'importo stabilito.
3. I rendiconti mensili e quello annuale devono essere compilati distintamente per le entrate oggetto del servizio e contenere le situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi ecc.) ed il relativo importo distinto nelle sue componenti, secondo il seguente dettaglio:
 - l'importo totale riscosso nel mese distinto per incassi derivanti da vari canali di pagamento (POS, C/C postale, contanti,...);
 - importi riscossi con evidenziazione degli eventuali conguagli determinati per effetto del minimo garantito;
 - importi delle singole voci di spesa presenti nel mese;
 - l'importo totale riscosso per ciascun tributo, suddiviso tra competenza e arretrati;
 - i rimborsi da erogare per ciascun tributo;
 - l'aggio per ciascun tributo;
4. Il Concessionario con periodicità non inferiore ad un trimestre trasmette al Comune la lista dei rimborsi dovuti ai contribuenti sui tributi in oggetto, indicando le modalità di pagamento prescelte dai contribuenti stessi.
5. Il pagamento dell'aggio spettante al concessionario avverrà con periodicità trimestrale in relazione alle riscossioni effettuate nel trimestre. Entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto mensile il direttore dell'esecuzione o in sua assenza il RUP, dopo aver proceduto al riscontro della correttezza della rendicontazione, provvederà ad inviare la conferma o eventuali osservazioni sui dati ricevuti. Solamente a seguito del riscontro scritto da parte del direttore dell'esecuzione o del RUP, in ordine alla regolarità del rendiconto mensile presentato, il Concessionario potrà procedere alla fatturazione del compenso che, ove non emergano eccezioni, verrà liquidato e pagato entro il termine previsto dalla normativa vigente.
6. Le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica e dovranno riportare tutti gli elementi ed i dati previsti dalla normativa ed in particolare il riferimento al CIG, alle determinazioni di impegno ed ai capitoli di bilancio.
7. Il Comune potrà comunque procedere alle contestazioni della rendicontazione in qualsiasi momento, anche con riferimento a mensilità già liquidate qualora riscontri nuovi elementi dai quali emergano errori, carenze o condotte che non hanno consentito la corretta contabilizzazione delle somme rimosse.
8. La liquidazione del corrispettivo sarà in ogni caso subordinata alla verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa del Concessionario, ai sensi della disciplina vigente.

Art. 24 - Gestione contabile della concessione

1. Per la gestione contabile del canone unico patrimoniale, il Concessionario a sua cura e spese deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio.
2. Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.
3. La suddetta documentazione dovrà essere conservata, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

4. Il Concessionario dovrà altresì costituire e aggiornare, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, una completa banca dati informatizzata dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione. La banca dati si intende comunque di proprietà del Comune. Il sistema informativo deve garantire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, nonché l'estrazione di dati statistici. Il Concessionario, anche in adempimento a quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del D.L. 78/2010, deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il continuo e completo accesso in via telematica alla banca dati relativa al servizio oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva di dati utili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.
5. Il Concessionario è tenuto ad inviare entro la fine di ogni anno ed al termine della concessione al Comune l'intera banca dati dei contribuenti, in formato elettronico da concordare con il Comune, comunque tale da consentire un'agevole lettura dei dati e la loro pronta riutilizzabilità.

Art. 25 - Attività di controllo, accertamento e riscossione coattiva

1. Il Concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione delle entrate oggetto di concessione presentato in sede di gara, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune e concordandone con lo stesso le modalità e i tempi di realizzazione.
2. A tal fine il Concessionario deve provvedere:
 - ad almeno 1 censimento all'anno di tutti gli impianti pubblicitari insistenti sul territorio comunale, finalizzato altresì all'individuazione di altre forme di pubblicità abusiva. I dati relativi agli impianti rilevati dovranno altresì essere comunicati al competente Ufficio comunale.
 - Ad un costante monitoraggio delle occupazioni del suolo pubblico.
 - Alla trasmissione di report trimestrale sulle occupazioni del suolo pubblico (i cui contenuti saranno concordati con il comune) entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.
3. E' compito del Concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi a norma della legge 160/2019;
4. Il concessionario potrà porre a carico dei debitori e trattenere in caso di riscossione, le spese per la notifica di tutti gli atti della procedura coattiva, i diritti e le competenze secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del Direttore Generale delle Finanze del 14/04/2023.
5. Relativamente alla riscossione coattiva il Concessionario dovrà garantire, con oneri a suo carico, tutte le procedure anche esecutive previste dalla legislazione vigente al fine di procedere alla tempestiva riscossione delle entrate.

Art. 26 - Accesso agli uffici, esami atti, vigilanza e controlli

1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
2. Il direttore dell'esecuzione, o altro soggetto delegato dal RUP, dovrà avere sempre libero accesso agli uffici del Concessionario e potrà provvedere all'esame degli atti di gestione relativi al servizio in concessione, allo scopo di controllare l'andamento della gestione.
3. Il Concessionario dovrà inoltre fornire tutte le notizie, i dati e i documenti inerenti al servizio richiesti dal Comune.

Art. 27 - Atti successivi alla scadenza della concessione

1. Dopo la scadenza della presente concessione o la sua cessazione è fatto divieto al Concessionario di notificare atti o effettuare riscossioni.
2. Alla scadenza della concessione o alla sua cessazione il Concessionario è obbligato a restituire al Comune:
 - a. Tutti gli impianti, le attrezzature, i mezzi e le strutture ricevuti, ivi inclusi quelli gratuitamente devoluti al Comune in base al precedente art. 15;
 - b. Gli originali delle dichiarazioni e delle denunce, nonché dei versamenti effettuati dai contribuenti;
 - c. Gli accertamenti emessi e non pagati ed il relativo elenco;
 - d. L'elenco dei ricorsi giurisdizionali pendenti di fronte ad ogni grado di giudizio e la relativa documentazione;
 - e. Gli atti di riscossione coattiva insoluti per l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;
 - f. L'elenco delle procedure esecutive e cautelari ancora in corso;
 - g. La banca dati dei contribuenti attivi, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione del tributo, sia su supporto cartaceo che informatico, in un formato che consenta un'agevole lettura, secondo quanto concordato con il Comune;
 - h. Ogni altra informazione utile allo svolgimento del servizio.
3. Sulle somme rimosse in conseguenza degli avvisi di accertamento esecutivi già notificati alla data di scadenza o cessazione della concessione compete al Concessionario il relativo aggio che sarà liquidato dal Comune con cadenza trimestrale.

Art. 28 - Divieto di subconcessione e subappalto

1. E' fatto assoluto divieto al concessionario di cedere in qualsiasi forma, totale o parziale, il contratto di concessione salvo quanto previsto all'art. 188 del D. Lgs 36/2023.
2. E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023. esclusivamente per le prestazioni per le quali non necessita l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, come disciplinato dal D.M. 22 Aprile 2023 n. 101 e dall'art. 53 D.Lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto è tenuto ad indicare in sede di presentazione che intende subappaltare a terzi.
3. Non è ammessa la cessione del contratto per l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché per la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 29 - Altri obblighi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario, oltre ad ottemperare agli oneri ed gli obblighi espressamente previsti nei precedenti articoli, è altresì tenuto a:
 - a. Subentrare al Comune nelle procedure di contenzioso, quale soggetto legittimato a stare in giudizio, anche in essere alla data di inizio della concessione;
 - b. Provvedere alla riscossione coattiva ed alle conseguenti procedure esecutive/cautelari derivanti da accertamenti rimasti insoluti riferiti al periodo precedente alla gestione, nonché a proseguire tutte le procedure esecutive/cautelari non completate già avviate all'inizio della concessione.

Art. 30 - Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 14 del 22 Aprile 2023 n. 101.
2. Inoltre il Concessionario decade:
 - a. in caso di fallimento, ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - b. per mancato allestimento della sede provvisoria prevista dal precedente art. 10, nel termine ivi previsto;
 - c. sospensione o abbandono del servizio senza giusta causa;
 - d. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto di concessione;
 - e. violazione del divieto di sub concessione;
 - f. violazione dell'obbligo di consegnare al Comune annualmente la banca dati, ai sensi dell'art. 24, comma 5;
 - g. mancata installazione, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto, degli eventuali impianti delle affissioni come risultante dall'offerta in sede di gara;
 - h. altre ipotesi previste dalla legge.
3. In caso di decadenza, il Comune attiverà il procedimento per l'escussione della polizza o incamererà l'intero importo della cauzione.
4. La decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con determinazione dirigenziale.
5. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse.
6. Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese.
7. Per la risoluzione ed il recesso si applica l'art. 190 del D.Lgs 36/2023.

Art. 31 - Penali

1. Qualora fossero rilevate inadempienze o irregolarità rispetto a quanto previsto nella presente concessione e dalle disposizioni vigenti, si procederà all'applicazione di penali, in relazione al fatto commesso, determinate con provvedimento del responsabile competente da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo del 10% della garanzia, fatta salva la facoltà da parte del Comune di pronunciare la decadenza della concessione o la risoluzione del relativo contratto, ricorrendo le condizioni in precedenza previste.
2. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, anche a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, alla quale la ditta concessionaria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima.
3. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi della garanzia prestata dal Concessionario. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro 20 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza dalla concessione.
4. L'applicazione delle penali non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento di ulteriori danni.
5. Si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie soggette a penale:
 - Affissioni protratte per oltre 5 giorni dalla scadenza indicata nel timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo dell'indebita esposizione;

- Affissioni abusive protratte per oltre i 5 giorni successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
 - Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere € 50,00 per ogni manifesto;
 - Mancata presentazione del rendiconto annuale, di cui all'art. 23: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - Mancata predisposizione del report trimestrale delle occupazioni del suolo pubblico di cui all'art. 25: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - Mancata sostituzione degli impianti in cattivo stato e/o abusivi e mancata effettuazione delle necessarie manutenzioni: il Concessionario deve corrispondere una penale di € 500,00 per ogni impianto per il quale viene contestata la violazione;
 - Inosservanza dell'orario di apertura al pubblico come da art. 10 e dell'eventuale ampliamento offerto in sede di offerta: il Concessionario deve corrispondere una penale di euro € 100,00 per ogni giorno in cui viene contestata la violazione.
6. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal responsabile competente nei limiti di cui al precedente comma 1.
7. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui all'art. 53 del D. Lgs 446/1997.

Art. 32 - Riservatezza dei dati e segreto d'ufficio

1. Il Concessionario deve garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e potrà trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le prestazioni di cui alla presente concessione e soltanto per un periodo pari alla durata della stessa. Al termine dell'incarico è fatto divieto al Concessionario di utilizzare i dati raccolti, che dovranno essere cancellati e/o distrutti.
2. Il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dal medesimo decreto. Lo stesso provvede alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati.
3. Il Concessionario ed i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio relativamente a tutti i dati, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate.
4. Il Concessionario si obbliga altresì a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 33 - Controversie e foro competente

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione sarà sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora non si addivenga ad una composizione bonaria, la controversia potrà essere rimessa all'Autorità giudiziaria; il foro competente è quello nella cui giurisdizione è compreso il Comune di Foligno.

Art. 34 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese di stipula del contratto di concessione, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 35 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il concessionario si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'affidamento della concessione utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, come prescritto dal comma 1 dello stesso art. 3 della legge 136/2010 ed a comunicare gli estremi del/dei conto/i corrente dedicato/i prima della stipulazione del contratto. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Art. 36 Protocollo di legalità e codice di comportamento del personale

1. Il Concessionario si impegna al rispetto del protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Foligno il 19.11.2015 rinnovato da ultimo in data 29/11/2021 ed attualmente in fase di rinnovo (schema immutato approvato con DGC n. 632 del 16/11/2023). Pertanto sono parte integrante del presente capitolato le clausole contrattuali previste in allegato al suddetto protocollo.
2. Il Concessionario si impegna ad estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 165/2001", nonché dal codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con Deliberazione di G.C. n. 556 del 09/10/2023 nei confronti del personale e dei collaboratori a qualsiasi titolo del medesimo.

Art. 37 Documenti che fanno parte del contratto di concessione

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegati:
 - a. Le norme previste dal bando e dal disciplinare di gara;
 - b. La documentazione presentata in sede di gara;
 - c. Il progetto di gestione del servizio redatto dal concorrente e presentato in sede di gara.

Art. 38 Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione

1. La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di:
 - Perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le altre norme che regolano espressamente la materia del Canone Unico Patrimoniale;
 - Accettazione del servizio oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

Art. 39 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non contenuto nel presente capitolato si fa rinvio alle vigenti norme di legge ed in particolare alla legge 160/2019, al Decreto del Ministero delle Finanze n. 101 del 22/04/2023, alla Legge 27/07/2000, n. 212 ed alle disposizioni dei Regolamenti Comunali.

Allegati:

- A. Prospetto degli incassi del Canone unico e stima aggio (TABELLE A e B)
- B. Elenco degli impianti delle affissioni esistenti aggiornato a Novembre 2023
- C. Elenco dei nuovi impianti per le affissioni (come da articolo 15 comma 2 capitolato)
- D. DGC n. 598 del 02/11/2023 avente ad oggetto: "PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITATI. PRE ADOZIONE"
- E. Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari;
- F. Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale, di autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
- G. Tariffe CUP 2023
- H. Tabella del personale dipendente dell'attuale concessionario



COMUNE DI FOLIGNO
AREA SERVIZI FINANZIARI
Servizio Tributi e Riscossioni



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI RINNOVO E CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE CON INGIUNZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PUBBLICITA' COMPRESA LA VIGILANZA SUL TERRITORIO. CIG: A03416E569

Allegato "A"

PROSPETTO DEGLI INCASSI DEL CANONE UNICO E STIMA AGGIO

TABELLA 1**VALORE TOTALE DELLA CONCESSIONE CON PROROGA DI ANNI 4 (QUATTRO) E PROROGA TECNICA (6 MESI)**

STIMA AGGIO PER 1 ANNO per incassi CUP al netto di IVA (vedi allegato B)	A	197.707,50
STIMA AGGIO PER 1 ANNO per incassi SANZIONI al netto di IVA (vedi allegato B)	B	1.305,00
STIMA AGGIO TOTALE al netto di IVA (A+B)	C	<u>199.012,50</u>
STIMA AGGIO PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE ANNI) 2024/2028 al netto di IVA (C*5)	D	<u>995.062,50</u>
STIMA AGGIO PER PROROGA DI ANNI 4 (QUATTRO) 2029/2032 al netto di IVA (C*4)	E	<u>796.050,00</u>
STIMA AGGIO PROROGA TECNICA 6 MESI al netto di IVA (A/2)	F	<u>99.506,25</u>
<u>TOTALE VALORE DELLA CONCESSIONE CON PROROGHE (D+E+F)</u>	<u>G</u>	<u>1.890.618,75</u>

TABELLA 2

Prospetto degli incassi del canone unico anni da gennaio 2021 a ottobre 2023.

Riscossioni ordinarie periodo 01/01/2021-31/10/2023:

Anno	Canone unico giornaliero	Canone unico annuale	Canone mercatale	Totali
2021	230.007,52	397.432,03	esente	627.439,55
2022	304.710,75	475.862,16	13.006,60	793.579,51
2023 (10 mesi)	339.962,23	519.000,88	21.903,01	880.866,12

Proiezione incassi anno	Canone unico giornaliero	Canone unico annuale	Canone mercatale	Totali
2023	407.954,68	622.801,06	26.283,61	1.057.039,34

Media annua	Media annua Canone unico giornaliero	Media annua Canone unico annuale	Media annua Canone mercatale	Media annua Totali
Triennio 2021-2023	314.224,32	498.698,42	13.096,74	826.019,47

Si prende atto che:

- il periodo esaminato comprende l'annualità 2021, periodo caratterizzato dagli effetti della pandemia e di conseguenza dalla contrazione dei consumi
- con delibera della Giunta Comunale n. 86/2023 è stato stabilito di adeguare, per l'anno 2023, le tariffe del Canone Unico Patrimoniale all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) il cui coefficiente per il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 (ultimo dato disponibile) misura del 1,097

Per quanto sopra premesso, ai fini della determinazione degli incassi sui quali calcolare il valore della concessione, che comunque non possono essere esattamente quantificati e, pertanto, vengono stimati, si ritiene opportuno incrementare l'importo stimato degli incassi medi annui del triennio 2021-2023 (€ 826.019,47) del 10%.

Pertanto l'importo annuo stimato e arrotondato degli incassi del CUP sarà di **€ 909.000,00**

Totale CUP
(stima incasso annuo)

€ 909.000,00

% Aggio base gara

21.75%

Importo stimato aggio
base annua per
riscossione CUP

€ 197.707,50

Per quanto concerne le attività di ingiunzione delle sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali in materia di pubblicità, si ritiene congruo stimare un incasso medio annuo di € 6.000,00

Totale Sanzioni Amministrative (stima incasso annuo)	€ 6.000,00
% Aggio base gara	21.75%
Importo stimato aggio base annua per riscossione sanzioni	<u>€ 1.305,00</u>

VALORE TOTALE DELLA CONCESSIONE

Totale CUP (stima incasso annuo)	€ 909.000,00
Totale Sanzioni Amministrative (stima incasso annuo)	€ 6.000,00
Stima incassi annui	€ 915.00,00
% Aggio base gara	21.75%
Importo totale stimato aggio base annua	<u>€ 199.012,50</u>



COMUNE DI FOLIGNO
AREA SERVIZI FINANZIARI
Servizio Tributi e Riscossioni



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI RINNOVO E CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE CON INGIUNZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PUBBLICITA' COMPRESA LA VIGILANZA SUL TERRITORIO. CIG: A03416E569

Allegato "B"

ELENCO DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI ESISTENTI AGGIORNATO A NOVEMBRE 2023

AGGIORNATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023

**ELENCO IMPIANTI AFFISSINALI
DEL COMUNE DI FOLIGNO**

UBICAZIONE	N°	TIPO IMPIANTO	DIMENSIONI	FUNEBRI- 46x33	NOTE	POSIZIONE
VIA MARCONI	5	LAMIERE A MURO	210 X 200			CENTRO S.
	9	LAMIERE A MURO	140 X 200	x		
VIA M. GRAZIE	1	STEND/BIF	210 X 200			
VIA ISOLABELLA	1	LAMIERE A MURO	210 X 200			
	3	LAMIERE A MURO	140 X 200			
VIA S. GIOVANNI DELL'ACQUA	1	LAMIERE A MURO	140 X 200	x		
	10	LAMIERE A MURO	210 X 200			
VIA GRAMSCI	4	STEND /MONO	140X200	X		
VIA MAZZINI	1	LAMIERE A MURO	210 X 200	x		
	1	LAMIERE A MURO	140 X 200			
V. CAIROLI	6	STEND /MONO	140 X 200	x		
VIA DEL CASSERO	21	LAMIERE A MURO	210 X 200			
	12	LAMIERE A MURO	200 X 140			
VIA GENTILE DA FOLIGNO	17	LAMIERE A MURO	210 X 200			
	1	LAMIERA MURO	140x200	x		
VIA DEI MOLINI	40	LAMIERE A MURO	210 X 200			
	2	LAMIERE A MURO	140X200			
	5	LAMIERE A MURO	200 X 140			
VIA GARIBALDI	1	LAMIERE A MURO	210x200	x		
VIA RONCALLI	2	LAMIERE A MURO	210 X 200	X		
VIA BOLLETTA	1	LAMIERE A MURO	210 X 200	x		
	20	MURO	70X100		SU CABINA ENEL	
VIA 4 NOVEMBRE	2	STEND/BIF	200 X 140			
	10	STEND/BIF	140 X 200	x		
PORTA ANCONA	1	STEND/MONO	100 X 140	X		
V.LE ANCONA	2	POSTER A MURO	600 X 300		sottopasso	
	2	LAMIERE A MURO	300 X 140		sottopasso	
VIA CAMPANIA	1	STEND/MONO	140 X 200	x		
VIA SICILIA	8	STEND/BIF	140 X 200			
	4	STEND/BIF	200 X 140			
V.SPORTELLA MARINI	1	STEND/BIF	140 X 200	X		
	1	STEND/BIF	200 X 140			
	2	POSTER A MURO	600 X 300		sottopasso	
VIA CAMPAGNOLA						
	2	LAMIERE A MURO	300 X 140		sottopasso	
VIA PIAVE	1	STEND/BIF	140 X 100	x		
VIA TRASIMENO	3	STEND/BIF	140 X 200	X		
VIA S. COSTANTINI	3	STEND/BIF	140 X 200	X		
S. M.CAMPIS -CIMITERO	1	STEN/ BIF	140X200	X		
VIA TAGLIAMENTO	2	STEND/BIF	140 X 200			
	4	STEND/BIF	140 X 200			
VIA MAMELI	1	STEND/BIF	140 X 100	x		
PRATO SMERALDO	1	STEND/MOMO	140X200			
VIA TRINCI	1	STEND/MONO	140 X 100	x		
VIA GISBERTO	1	POSTER SU PALI	600 X 300			
	2	STEND/BIF	200 X 140			
VIALE FIRENZE	2	STEND/MONO	140 X 100	x		
	1	STEND/MONO	140X200			
	4	STEND/BIF	140 X 200			
P.LE PORTA FIRENZE	1	STEND/MONO	210x200		lato fiume	
VIA MONTEROSA	2	STEND/MONO	140 X 200			
VIA MONTE ACUTO	2	STEND/BIF	140 X 200			
VIA M. POLLINO	1	STEND/BIF	140 X 200			
	2	STEND/BIF	140 X 200			
VIA GRAN SASSO	2	STEND/BIF	200 X 140			
	1	STEND/BIF	140 X 200			
VIA FEDELI	2	STEND/BIF	200 X 140			
VIA BETTINI	1	POSTER SU PALI/BIF	600 X 300			
VIA FIAMENGA	1	POSTER SU PALI	600 X 300			
VIA DA SANGALLO	1	POSTER SU PALI	600 X 300			
ZONA AGORA'	2	POSTER SU PALI	600 X 300			
VIA DE DOMINICIS	1	POSTER SU PALI	600 X 300			
VIA SANTO PIETRO	2	STEND/BIF	140 X 200			
	2	STEND/BIF	200 X 140			
	4	STEND /MOMO	140 X 200			
	1	STEND/MONO	140 X 100			
VIA DEI MILLE	2	LAMIERE A MURO	200 X 140			
	3	STEND/BIF	140 X 200	X		
	2	POSTER A MURO	600 X 300			
	2	LAMIERE A MURO	140 X 200			
VIA MARCHISIELLI	1	STEND/MONO	140 X 100	X		
VIA DAMIANO CHIESA	1	STEND/MONO	140 X 100	X		
VIA PALOMBARO	1	STEND/MONO	140 X 100	X		
VIA DEI VOLONTARI	1	STEND/MONO	140 X 100	X		
	12	MURO	100 X 140			
VIA BIXIO	20	MURO	70 X 100			
VIA SAURO	3	STEND/BIF	140 X 200			
	10	STEND/BIF	200 X 140			
VIA ROMA	1	STEND/BIF	140X100	X		
	6	POSTER SU PALI	600 X 300			
	13	STEND/BIF	140 X 200			
VIA TREVISO	2	STEND/BIF	200 X 140			
	1	STEND/BIF	140 X 200	X		
VIA FLAMINIA VECCHIA	2	STEND/BIF	200 X 140			
	1	POSTER SU PALI	600 X 300			
VIA SANTOCCHIA	1	STEND/BIF	140 X 200			
VIA CAMPOSENAGO	3	POSTER	600X300			
VIA GORIZIA	9	LAMIERA MURO	140X200			
	2	LAMIERA MURO	200X140			

ANELLO ESTERNO E PERIFERIA

VIA S. ERACLIO	1	STEND/MONO	140 X 200	X	
	1	STEND/BIF	140 X 200	X	
VIA SCANDOLARO	1	STEND/BIF	200 X 140		
	2	POSTER A MURO	600 X 300		sottopasso
CAVALCAVIA OMPI	20	MURO	70 X 100		sottopassi
	20	MURO	100 X 140		
CAV. SCANDOLARO	20	MURO	100 X 140		sottopassi
	20	MURO	70 X 100		
VIA DELLE INDUSTRIE	2	STEND/BIF	140 X 200		
MAESTA' FORMICA	1	STEND/MONO	70 X 100	X	
VIA STERPETE	2	STEND/BIF	140 X 200	X	
LOCALITA' BORRONI	1	STEND/MONO	140 X 200	X	
	1	LAMIERA MURO	210 X 100	X	
LOC. SOSTINO	1	STEND/MONO	200 X 140	x	
LOCALITA' VERCHIANO	1	STEND/MONO	140 X 100	X	
	1	STEND/MONO	200 X 140		
LOCALITA' SCAFALI	1	LAMIERE A MURO	140 X 200	X	
LOCALITA' CORVIA	1	LAMIERE A MURO	140 X 100	X	
	1	LAMIERE A MURO	200 X 140		
LOCALITA' COLFIORITO	1	LAMIERE A MURO	140 X 100	X	
	2	LAMIERE A MURO	200 X 140		
LOC. SASSOVIVO	1	STEND/MONO	140 X 200	X	
FRAZ. LEGGIANA	1	STEND/MONO	140 X 200	X	
FRAZ. MACERTOLA	1	STEND/MONO	140 X 200	X	
FRAZ. FIAMENGA	1	STEND/MONO	140 X 200	X	
FRAZ. BUDINO	1	STEND/MONO	140 X 100	X	
FRAZ. CASENOVE	1	STEND/MONO	140 X 200	X	
FRAZ. SCOPOLI	1	STEND/MONO	140 X 200	X	
FRAZ. RASIGLIA	1	STEND/MONO	140 X 200	X	
FRAZ. VESCIA	1	STEND/MONO	200 X 200	X	

FRAZIONI E MONTAGNA

IMPIANTI PROGETTO PUC 2

UBICAZIONE VIA	TIPO IMPIANTO	QUANTITA'
F.LLI BANDIERA	PALINA BIFACCIALE	3
	TOTEM TRIF	2
P.TA TODI/NAZARIO SAURO	TOTEM TRIF	1
VIA N. SAURO	PALINA BIFACCIALE	1
P.ZZA SAN DOMENICO	TOTEM TRIF	1
VIALE ROMA	PALINA BIFACCIALE	4
	PALINA MONO	2
PORTA ROMANA /VIA CHIAVELLATI	TOTEM TRIF	1
VIALE MEZZETTI	TOTEM TRIF	1
	PALINA BIFACCIALE	3
	PALINA BIFACCIALE	1
P.ZZA UNITA' D'ITALIA	PALINA BIFACCIALE	1
VIA OTTAVIANI	PALINA BIFACCIALE	1
VIA CESARE BATTISTI	PALINA MONO	1
VIA OBERDAN/VIA CHIAVELLATI	PALINA MONO	1
VIA IV NOVEMBRE	PALINA MONO	1
P.TA ANCONA (DOPOLAVORO)	TOTEM TRIF	1
VIALE ANCONA	PALINA MONO	1
SPORTELLA MARINI	PALINA MONO	1
VIALE FIRENZE	PALINA BIFACCIALE	1
	PALINA MONO	2
	TOTEM TRIF	1
P.ZZA SAN GIACOMO	TOTEM TRIF	1
LARGO CARDUCCI	TOTEM TRIF	1
CORSO CAVOUR	TOTEM TRIF	1
P.ZZA GARIBALDI	TOTEM TRIF	1
VIA III FEBBRAIO	TOTEM TRIF	1
	PALINA MONO	2
VIA ARCAMONE	PALINA BIFACCIALE	1
VIA GRAN SASSO	PALINA BIFACCIALE	1
VIA MAMELI	PALINA BIFACCIALE	1
VIA LAZIO	PALINA MONO	2

palina formato 0,68 x0,98
totem trif. Formato 0,77x1,95

Ultimo agg. 20/11/ 2023

ELENCO IMPIANTI NECROLOGI FOLIGNO

VIA	TIPO IMPIANTO		
V.LE MARCONI	140X200	LAM-SU MURO	C
PASCOLI	140X200	LAM-SU MURO	E
GRAMSCI	140X200	STEND/ MONO	N
MAZZINI	210X200	LAM-SU MURO	T
CAIROLI	140X200	LAM-SU MURO	R
GENTILE DA FOLIGNO	140X200	LAM-SU MURO	O
BOLLETTA	210X200	LAM-SU MURO	
GARIBALDI	210X200	LAM-SU MURO	S.
RONCALLI	210X200	LAM-SU MURO	
PORTA ANCONA	100X140	STEND	
V.LE IV NOVEMBRE	140X200	STEND	A
CAMPANIA	140X200	STEND	N
SPORTELLA MARINI	140X200	STEND	E
PIAVE	140X100	STEND	L
TRASIMENO	140X200	STEND	L
SANTE COSTANTINI	140X200	STEND	O
MAMELI	140X100	STEND	/
TRINCI	140X100	STEND	1°
VL.E FIRENZE prima rot.	140X100	STEND	P
V.LE FIRENZE (angolo verde)	140X100	STEND	E
DEI MILLE	140X200	STEND	R
DAMIANO CHIESA	140X100	STEND.	I
MARCHISIELLI	140X100	STEND	F
PALOMBARO	140X100	STEND	E
DEI VOLONTARI	140X100	STEND	R
V.LE ROMA	140X100	STEND BIF	I
TREVISO	140X200	STEND	A
S.M. IN CAMPIS (cimitero)	140X200	STEND	
MAESTA' FORMICA	70X100	STEND	
STERPETE	140X200	STEND	
G. PEPE (Corvia)	140X100	LAM-SU MURO	F
BORRONI (vicino chiesa)	140X200	STEND	R
BORRONI	210X200	LAM-SU MURO	A
SCAFALI	140X200	LAM-SU MURO	Z
MACERATOLA	140X200	STEND	I
FIAMENGA	140X200	STEND	O
BUDINO	140X100	STEND	N
VESCIA	210X200	STEND	I
SANT'ERACLIO	140X200	STEND	
SANT'ERACLIO	140X100	STEND	
SOSTINO	200X140	STEND	M
VERCHIANO	140X100	STEND	O
COLFIORITO	140X100	STEND	N
SASSOVIVO	140X200	STEND	T
LEGGIANA	140X200	STEND	A
CASENOVE	140X200	STEND	G
SCOPOLI	140X200	STEND	N
RASIGLIA	140X200	STEND	A
CAPODACQUA	rimossi da cantiere		

elenco solo necrologi

Aggiornato al 30/04/2021

Ultimo AGGIOR. A NOVEMBRE 2023



COMUNE DI FOLIGNO
AREA SERVIZI FINANZIARI
Servizio Tributi e Riscossioni



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI RINNOVO E CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE CON INGIUNZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PUBBLICITA' COMPRESA LA VIGILANZA SUL TERRITORIO. CIG: A03416E569

Allegato "C"

ELENCO DEI NUOVI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI (ART. 15 C. 2 CAPITOLATO)

Allegato C – ELENCO DEI NUOVI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

	Ubicazione	Superficie (mq)	n. facce	Superficie totale (mq)
1	via Giorgio Vasari	2,85	2	5,70
2	via Giorgio Vasari	2,85	2	5,70
3	via Giorgio Vasari	2,85	2	5,70
4	via Giorgio Vasari	2,85	2	5,70
5	via Giorgio Vasari	2,85	2	5,70
6	via Giorgio Vasari	2,85	2	5,70
7	via Giorgio Vasari	2,85	2	5,70
8	via Giorgio Vasari	2,85	2	5,70
9	via Giorgio Vasari	2,85	2	5,70
10	via Giorgio Vasari	2,85	2	5,70
11	via Giorgio Vasari	2,85	2	5,70
12	via Giorgio Vasari	2,85	2	5,70
13	via Giorgio Vasari	2,85	2	5,70
14	via Giorgio Vasari	2,85	2	5,70
15	via Giorgio Vasari	2,85	2	5,70
16	via fratelli Bandiera	18,00	1	18,00
17	via fratelli Bandiera	18,00	1	18,00
18	via fratelli Bandiera	18,00	1	18,00
19	piazzale Nazzareno Gubbini	3,02	2	6,04
20	piazzale atleti	18,00	1	18,00
21	via monte prefoglio	3,02	2	6,04
22	via monte prefoglio	3,02	2	6,04
23	via monte prefoglio	3,02	2	6,04
24	via monte prefoglio	3,02	2	6,04
25	via monte prefoglio	3,02	2	6,04
26	via tre febbraio	3,05	2	6,10
27	via tre febbraio	18,00	1	18,00
28	via tre febbraio	3,05	2	6,10
29	via tre febbraio	18,00	1	18,00
30	via Massimo Arcamone	3,05	2	6,10
31	via Massimo Arcamone	3,05	2	6,10
32	via Massimo Arcamone	3,05	2	6,10
33	via Massimo Arcamone	3,05	2	6,10
34	via Massimo Arcamone	3,05	2	6,10
35	via Massimo Arcamone	18,00	1	18,00
36	via Massimo Arcamone	3,05	2	6,10
37	via Massimo Arcamone	3,05	2	6,10



COMUNE DI FOLIGNO
AREA SERVIZI FINANZIARI
Servizio Tributi e Riscossioni



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI RINNOVO E CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE CON INGIUNZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PUBBLICITA' COMPRESA LA VIGILANZA SUL TERRITORIO. CIG: A03416E569

Allegato "D"

DGC n. 598 del 02/11/2023 avente ad oggetto:
"PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITATI. PRE ADOZIONE"



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 02-11-2023

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 598 del 02-11-2023

OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI. PRE ADOZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno due del mese di Novembre alle ore 17:00, nella apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale e alla quale risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	ZUCCARINI STEFANO	SINDACO	Presente
2	BARILI DECIO	ASSESSORE	Presente
3	CESARO MARCO	ASSESSORE	Presente
4	CETORELLI AGOSTINO	ASSESSORE	Presente
5	DE BONIS PAOLA	ASSESSORE	Presente
6	GIULIANI MICHELA	ASSESSORE	Presente
7	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	Presente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIUSEPPE BRUNO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO AVV. STEFANO ZUCCARINI ed invita la Giunta all'esame dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta redatta in data 25-10-2023 dal SEGRETERIA TECNICA AMMINISTRATIVA, che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la proposta presentata;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dall'Area Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, e che la stessa l'ha ritenuta priva di rilevanza contabile;

Con voti unanimi e favorevoli, validamente espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di pre adottare per le ragioni espresse in premessa il Piano Generale degli impianti Pubblicitari, depositato agli atti presso l'Area Governo del Territorio anche in formato digitale aperto editabile che consta dei seguenti elaborati:

a. N.T.A.

- RTD- RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA (il presente elaborato)
- NTA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- TABELLA 1- INDICAZIONI SULLA COLLOCAZIONE IN FUNZIONE DELLE AREE (ART.3 delle N.T.A. del Piano)

b. CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO GENERALE:

- PGI.00_Indice = elenco elaborati con legende e quadro di unione formato A3;
- PGI-00_Tav1_Quadro di unione_0b19.pdf = Quadro di unione tavole;
- PGI-00_Tav2_Q1-2-6-7-11-12 - Foligno princ_0b19.pdf = Stralcio vista d'insieme quadranti 1, 2, 6, 7, 11, 12;
- PGI-01_Tav1_Asse Via Mille-Ancona_0b19.pdf = Assi viari principali: allineamento Via dei Mille - V. Ancona;
- PGI-01_Tav2_Asse Paciana-S Eraclio_0b19.pdf = Assi viari principali: allineamento Paciana - S. Eraclio;
- PGI-03_Quadranti_PRG_Equiv_0b19 = Divisione cartografica in quadranti equivalenti a quelli del PRG, Piano Regolatore Generale, quadranti su tavole da 1 a 20;

c. MAPPE DI PERIMETRAZIONE SPECIFICA AREA 2 - PORZIONI DI CENTRO ABITATO E/O NUCLEI DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO, AMBIENTALE E/O CULTURALE:

- PRZ2_01_QG-0A08_Perimetraz Area 2.pdf = Aree: 2.01 Capodacqua, 2.02 Annifo, 2.03 Colfiorito (2.03a zona centrale, 2.03b zona periferica) e 2.04 Colle S. Lorenzo. Tot. 6 tavole;
- PRZ2_02_QG-0A08_Perimetraz Area 2 Menotre.pdf = Frazioni Valle del Menotre, Aree:2.5

Belfiore, 2.5a Borgo e 2.5b Via Altolina, 2.06 Pale, 2.07 Ponte S Lucia, 2.08 Leggiana, 2.09 Scopoli, 2.10 Casenove-Serrone, 2.11 Rasiglia, 2.12 Verchiano. *Tot. 9 tavole;*

d. SCHEMI TIPOLOGICI DI IMPIANTO PERMANENTE:

- AFF-01_Tav1--Tip_AT-IS_per Centri storici__3b34.pdf = Impianti Cat. "B" per affissioni Centri Storici - Tipologici serie: AT + Cat. "G" per targhe di servizio - Tip. serie: ISA;
- AFF-01_Tav2--Tip_A-B__3b34.pdf = Impianti Cat. "B" per affissioni - Tipologici serie: A, BCAR- 01__Tipologici C__0A16.pdf = IMPIANTI "B.2" PER CARTELLI - TIPOLOGICO "C";
- AFF-01_Tav3--Tip_B3 trifac__3b34.pdf = Impianti Cat. "B" per affissioni – Tipologici: Trifacciale B3;
- CAR-01_Tav1--Tip_C-Dc__3b34.pdf = Impianti Cat. "C" per cartelli – Tipol. serie: C, D, DC;
- CAR-01_Tav2--Tip_E-F__3b34.pdf = Impianti Cat. "C" per cartelli - Tipologici serie: E, F;

2. Di dare mandato agli uffici affinché procedano alla partecipazione del suddetto piano ai soggetti portatori di interesse (pubblici e privati) mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, per un tempo massimo di 20 giorni, durante il quale sarà possibile inviare eventuali osservazioni in merito, attraverso un link dedicato.

INFINE, con separata ed unanime votazione validamente espressa nelle forme di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

^^^^

SEGRETERIA TECNICA AMMINISTRATIVA

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 12 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 13 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2023-2025;
- la deliberazione n. 204 del 13/04/2023, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 315 del 29/05/2023, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025;

Premesso che:

- la responsabile unica del procedimento è l'architetto Anna Conti;
- con determinazione dirigenziale n. 1786 del 11/12/2020 è stato affidato all'ing. Ilario Lori (Via Umberto I, 7, Foligno 06034, PG, P. IVA 02713180541, C.F. LROLRI73T29D653Q) il servizio di censimento degli impianti e mezzi pubblicitari presenti sul territorio congiuntamente all'elaborazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
- con delibera n.566 del 16/12/2021 è stato approvato il rilievo e censimento degli impianti e mezzi pubblicitari presenti sul territorio ;

Preso atto che:

- l'Ing. Ilario Lori ha trasmesso il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, di cui all'incarico descritto in premessa, con nota acquisita agli atti del procedimento con numero di protocollo 69510 del 22/09/2023;
- la prestazione di servizio riguardava la redazione di un piano concernente le regole, la disciplina, ed i criteri di carattere generale all'interno del Territorio comunale per la distribuzione, collocazione e posizione degli impianti pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni e vincoli dettati dai vigenti strumenti urbanistici e delle norme generali e regolamentari in materia di installazione di impianti pubblicitari;
- il piano presentato individua diverse aree del territorio comunale ai fini dell'armonizzazione delle installazioni, del rispetto dell'ambiente e delle specificità territoriali e fornisce indicazioni in merito alle collocazioni ammesse e indicazioni di riferimento per le tipologie, materiali, colori e schemi tipologici degli impianti pubblicitari nel rispetto delle norme dettate dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92) ed è costituito dai seguenti elaborati:

I. N.T.A.

- RTD- RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA (il presente elaborato)
- NTA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- TABELLA 1- INDICAZIONI SULLA COLLOCAZIONE IN FUNZIONE DELLE AREE (ART.3 delle N.T.A. del Piano)

2. CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO GENERALE:

- PGI.00_Indice = elenco elaborati con legende e quadro di unione formato A3;
- PGI-00_Tav1_Quadro di unione_0b19.pdf = Quadro di unione tavole;
- PGI-00_Tav2_Q1-2-6-7-11-12 - Foligno princ_0b19.pdf = Stralcio vista d'insieme quadranti 1, 2, 6, 7, 11, 12;
- PGI-01_Tav1_Asse Via Mille-Ancona_0b19.pdf = Assi viari principali: allineamento Via dei Mille - V. Ancona;
- PGI-01_Tav2_Asse Paciana-S Eraclio_0b19.pdf = Assi viari principali: allineamento Paciana - S. Eraclio;
- PGI-03_Quadranti_PRG_Equiv_0b19 = Divisione cartografica in quadranti equivalenti a quelli del PRG, Piano Regolatore Generale, quadranti su tavole da 1 a 20;

3. MAPPE DI PERIMETRAZIONE SPECIFICA AREA 2 - PORZIONI DI CENTRO ABITATO E/O NUCLEI DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO, AMBIENTALE E/O CULTURALE:

- PRZ2_01_QG-0A08_Perimetraz Area 2.pdf = Aree: 2.01 Capodacqua, 2.02 Annifo, 2.03 Colfiorito (2.03a zona centrale, 2.03b zona periferica) e 2.04 Colle S. Lorenzo. *Tot. 6 tavole;*
- PRZ2_02_QG-0A08_Perimetraz Area 2 Menotre.pdf = Frazioni Valle del Menotre, Aree:
2.5 Belfiore, 2.5a Borgo e 2.5b Via Altolina, 2.06 Pale, 2.07 Ponte S Lucia, 2.08 Leggiana,
2.09 Scopoli, 2.10 Casenove-Serrone, 2.11 Rasiglia, 2.12 Verchiano. *Tot. 9 tavole;*

4. SCHEMI TIPOLOGICI DI IMPIANTO PERMANENTE:

- AFF-01_Tav1--Tip_AT-IS_per Centri storici__3b34.pdf = Impianti Cat. "B" per affissioni Centri Storici - Tipologici serie: AT + Cat. "G" per targhe di servizio - Tip. serie: ISA;
- AFF-01_Tav2--Tip_A-B__3b34.pdf = Impianti Cat. "B" per affissioni - Tipologici serie: A, BCAR-01_Tipologici C__0A16.pdf = IMPIANTI "B.2" PER CARTELLI - TIPOLOGICO "C";
- AFF-01_Tav3--Tip_B3 trifac__3b34.pdf = Impianti Cat. "B" per affissioni – Tipologici: Trifacciale B3;
- CAR-01_Tav1--Tip_C-Dc__3b34.pdf = Impianti Cat. "C" per cartelli – Tipol. serie: C, D, DC;
- CAR-01_Tav2--Tip_E-F__3b34.pdf = Impianti Cat. "C" per cartelli - Tipologici serie: E, F;

conservati agli atti dell'Area Governo del Territorio;

Considerata l'opportunità di partecipare il suddetto piano ai soggetti portatori di interesse (pubblici e privati) con il fine di acquisire eventuali osservazioni prima della sua approvazione definitiva;

si propone quanto segue:

1. di pre adottare per le ragioni espresse in premessa il Piano Generale degli impianti Pubblicitari, depositato agli atti presso l'Area Governo del Territorio anche in formato digitale aperto editabile che consta dei seguenti elaborati:

a. N.T.A.

- RTD- RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA (il presente elaborato)
- NTA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- TABELLA 1- INDICAZIONI SULLA COLLOCAZIONE IN FUNZIONE DELLE AREE (ART.3 delle N.T.A. del Piano)

b. CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO GENERALE:

- PGI.00_Indice = elenco elaborati con legende e quadro di unione formato A3;
- PGI-00_Tav1_Quadro di unione_0b19.pdf = Quadro di unione tavole;
- PGI-00_Tav2_Q1-2-6-7-11-12 - Foligno princ_0b19.pdf = Stralcio vista d'insieme quadranti 1, 2, 6, 7, 11, 12;
- PGI-01_Tav1_Asse Via Mille-Ancona_0b19.pdf = Assi viari principali: allineamento Via dei Mille - V. Ancona;
- PGI-01_Tav2_Asse Paciana-S Eraclio_0b19.pdf = Assi viari principali: allineamento Paciana - S. Eraclio;
- PGI-03 Quadranti PRG Equiv_0b19 = Divisione cartografica in quadranti equivalenti a quelli del PRG, Piano Regolatore Generale, quadranti su tavole da 1 a 20;

c. MAPPE DI PERIMETRAZIONE SPECIFICA AREA 2 - PORZIONI DI CENTRO ABITATO E/O NUCLEI DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO, AMBIENTALE E/O CULTURALE:

- PRZ2_01_QG-0A08_Perimetraz Area 2.pdf = Aree: 2.01 Capodacqua, 2.02 Annifo, 2.03 Colfiorito (2.03a zona centrale, 2.03b zona periferica) e 2.04 Colle S. Lorenzo. *Tot. 6 tavole;*
- PRZ2_02_QG-0A08_Perimetraz Area 2 Menotre.pdf = Frazioni Valle del Menotre, Aree:2.5 Belfiore, 2.5a Borgo e 2.5b Via Altolina, 2.06 Pale, 2.07 Ponte S Lucia, 2.08 Leggiana,2.09 Scopoli, 2.10 Casenove-Serrone, 2.11 Rasiglia, 2.12 Verchiano. *Tot. 9 tavole;*

d. SCHEMI TIPOLOGICI DI IMPIANTO PERMANENTE:

- AFF-01_Tav1--Tip_AT-IS_per Centri storici__3b34.pdf = Impianti Cat. "B" per affissioni Centri Storici - Tipologici serie: AT + Cat. "G" per targhe di servizio - Tip. serie: ISA;
- AFF-01_Tav2--Tip_A-B__3b34.pdf = Impianti Cat. "B" per affissioni - Tipologici serie: A, BCAR-01__Tipologici C__0A16.pdf = IMPIANTI "B.2" PER CARTELLI - TIPOLOGICO "C";
- AFF-01_Tav3--Tip_B3 trifac__3b34.pdf = Impianti Cat. "B" per affissioni – Tipologici: Trifacciale B3;
- CAR-01_Tav1--Tip_C-Dc__3b34.pdf = Impianti Cat. "C" per cartelli – Tipol. serie: C, D, DC;
- CAR-01_Tav2--Tip_E-F__3b34.pdf = Impianti Cat. "C" per cartelli - Tipologici serie: E, F;

2. **di dare mandato** agli uffici affinché procedano alla partecipazione del suddetto piano ai soggetti portatori di interesse (pubblici e privati) mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, per un tempo massimo di 20 giorni, durante il quale sarà possibile inviare eventuali osservazioni in merito, attraverso un link dedicato;

INFINE, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

25-10-2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ANNA CONTI

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI. PRE ADOZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 25-10-2023

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
ANNA CONTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI. PRE ADOZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Non Necessario alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 26-10-2023

**IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
MICHELA MARCHI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE BRUNO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI FOLIGNO
AREA SERVIZI FINANZIARI
Servizio Tributi e Riscossioni



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI RINNOVO E CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE CON INGIUNZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PUBBLICITA' COMPRESA LA VIGILANZA SUL TERRITORIO. CIG:

Allegato "E"

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari 2011

Approvato con: D.C.C. n. 32 del 25/02/2004
modificato con: D.C.C. n. 60 del 10/06/2010
D.C.C. n. 81 del 29/12/2011
D.C.C. n. 15 del 11/03/2019

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI.....	1
Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento.....	1
Articolo 2 Nozione di centro abitato.....	1
Articolo 3 Suddivisione del territorio comunale.....	1
Articolo 4 Imposta e diritti comunali.....	2
TITOLO II IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - DEFINIZIONI.....	3
Articolo 5 Impianti pubblicitari permanenti.....	3
Articolo 6 Mezzi pubblicitari temporanei.....	4
Articolo 7 Altre forme di pubblicità e propaganda.....	4
TITOLO III IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - NORME E DISCIPLINA.....	6
CAPO I – Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.....	6
Articolo 8 Quantità dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni.....	6
Articolo 9 Piano Generale degli Impianti.....	6
Articolo 10 Concessione a privati dell'installazione di impianti pubblicitari.....	8
CAPO II - Norme comuni.....	8
Articolo 11 Limitazioni e divieti.....	8
Articolo 12 Luminosità o illuminazione degli impianti e mezzi pubblicitari.....	10
Articolo 13 Impianti pubblicitari con ingombro e caratteristiche particolari.....	11
Articolo 14 Targhetta di identificazione.....	11
Articolo 15 Collocazione dei cartelli,degli impianti e mezzi pubblicitari.....	12
Articolo 16 Dimensioni dei cartelli,degli impianti e mezzi pubblicitari.....	12
CAPO III - Insegne di esercizio e targhe.....	13
Articolo 17 Norme comuni.....	13
Articolo 18 Collocazione e caratteristiche nelle zone 1 e 2.....	15
Articolo 19 Collocazione e caratteristiche nelle zone produttive.....	16
Articolo 20 Collocazione e caratteristiche nelle altre zone.....	16
Articolo 21 Dimensionamento.....	17
Articolo 22 Targhe professionali o di esercizio.....	17
CAPO IV - Impianti per le affissioni.....	18
Articolo 23 Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni.....	18
CAPO V - Tende e bacheche	
Articolo 24 Disciplina dell'impianto pubblicitario su tenda.....	18
Articolo 25 Bacheche.....	19
CAPO VI - Preinsegne e pubblicità di servizio.....	20
Articolo 26 Preinsegne e pubblicità direzionale.....	20
Articolo 27 Impianti pubblicitari di servizio.....	20
Articolo 28 Installazione e caratteristiche degli impianti pubblicitari di servizio.....	21
CAPO VII - Mezzi pubblicitari temporanei.....	21
Articolo 29 Collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà.....	21
Articolo 30 Striscioni,locandine,standardi,bandiere,transenne.....	22
Articolo 31 Segni orizzontali reclamistici.....	23
Articolo 32 Pubblicità fonica.....	23
CAPO VIII - Pubblicità con e su automezzi.....	24
Articolo 33 Pubblicità sui veicoli.....	24
Articolo 34 Pubblicità con veicoli.....	24
Articolo 35 Pubblicità con aeromobili,mongolfiere e palloni frenati.....	26
CAPO IX - Altre forme di pubblicità e propaganda.....	26
Articolo 36 Gazebo e ombrelloni.....	26
Articolo 37 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e rifornimento carburante.....	27
Articolo 38 Farmacie-parafarmacie.....	27
Articolo 39 Pubblicità nelle edicole.....	27
Articolo 40 Volantinaggio e distribuzione di oggettistica.....	27
Articolo 41 Pubblicità nei cantieri.....	28

Articolo 42 Pubblicità nelle vetrine e porte d'ingresso.....	28
TITOLO IV IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	30
CAPO I - Disposizioni generali.....	30
Articolo 43 Finalità e ambito di applicazione.....	30
Articolo 44 Classificazione del Comune.....	30
Articolo 45 Categorie delle località e maggiorazione tariffaria.....	30
Articolo 46 Stagione turistica - maggiorazione tariffaria.....	30
CAPO II - Imposta sulla pubblicità.....	30
Articolo 47 Presupposti per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.....	30
Articolo 48 Soggetto passivo.....	31
Articolo 49 Modalità di applicazione dell'imposta.....	31
Articolo 50 Dichiarazione.....	31
Articolo 51 Pagamento dell'imposta.....	32
Articolo 52 Rettifica e accertamento d'ufficio.....	32
Articolo 53 Tariffe per le varie tipologie di pubblicità.....	33
Articolo 54 Riduzioni dell'imposta.....	33
Articolo 55 Esenzioni dall'imposta.....	33
CAPO III - Pubbliche affissioni.....	34
Articolo 56 Servizio delle pubbliche affissioni.....	34
Articolo 57 Diritto sulle pubbliche affissioni.....	34
Articolo 58 Riduzioni del diritto.....	34
Articolo 59 Esenzione dal diritto.....	34
Articolo 60 Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	35
Articolo 61 Manifesti necrologici, dimensioni e modalità per le affissioni.....	35
CAPO IV - Gestione e regime sanzionatorio.....	36
Articolo 62 Gestione del servizio.....	36
Articolo 63 Sanzioni tributarie e interessi.....	36
TITOLO V PROCEDIMENTI ABILITANTI E SANZIONATORI.....	37
CAPO I - Disposizioni generali.....	37
Articolo 64 Autorizzazione e quadro normativo di riferimento.....	37
Articolo 65 Presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione.....	37
Articolo 66 Competenza al rilascio e responsabilità del procedimento.....	37
CAPO II - Domanda e autorizzazione.....	37
Articolo 67 Domanda di autorizzazione.....	37
Articolo 68 Domanda per impianti permanenti e relativi allegati.....	38
Articolo 69 Domanda per mezzi e impianti temporanei e relativi allegati.....	40
Articolo 70 Istruttoria.....	41
Articolo 71 Nulla osta tecnico.....	42
Articolo 72 Autorizzazione ai fini ambientali.....	42
Articolo 73 Casi di esenzione dall'autorizzazione.....	43
CAPO III - Caratteristiche ed efficacia dell'autorizzazione.....	44
Articolo 74 Caratteristiche dell'autorizzazione.....	44
Articolo 75 Rinnovo dell'autorizzazione.....	44
Articolo 76 Installazione delle strutture autorizzate.....	44
Articolo 77 Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	45
Articolo 78 Decadenza dell'autorizzazione.....	45
Articolo 79 Revoca e rinuncia all'autorizzazione.....	46
Articolo 80 Sospensione o modifica.....	46
CAPO IV - Diritti per il rilascio e tassa per l'occupazione di suolo pubblico.....	47
Articolo 81 Corrispettivi e diritti.....	47
Articolo 82 Occupazione di spazi pubblici con mezzi pubblicitari.....	47
Articolo 83 Non applicabilità della tassa.....	48
CAPO V - Attività di controllo e sanzioni.....	48
Articolo 84 Vigilanza e controlli.....	48
Articolo 85 Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione.....	48
Articolo 86 Rimozione di impianti e mezzi pubblicitari abusivi o in cattivo stato di manutenzione.....	49
Articolo 87 Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato.....	49
Articolo 88 Sanzioni.....	49

TITOLO VI NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI.....53

Articolo 89 Entrata in vigore.....	53
Articolo 90 Norma di rinvio.....	53
Articolo 91 Adeguamento alle norme.....	53
Articolo 92 Abrogazioni.....	53

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato A - Elenco vie che individuano la categoria speciale (art.2 D.Lgs n.507/93

Allegato B - Indici di ricettività' flussi turistici

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti da collocare, o collocati, lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche, di uso pubblico o private.

2. Esso disciplina inoltre l'applicazione e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché la quantificazione degli altri diritti e canoni da corrispondere per l'installazione dei mezzi ed impianti pubblicitari come definiti al Titolo II.

3. La disciplina data dal presente Regolamento si fonda sulle disposizioni a carattere generale contenute: nel D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni; nel D.P.R. 16/12/92, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni; nel D. Lgs n. 507 del 15/11/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni....) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria il Regolamento persegue lo scopo di unificare e, ove possibile, semplificare i procedimenti connessi, nell'ottica della tutela: dei valori storico-architettonici; dei tessuti edificati dell'ambiente urbano; di quelli paesaggistici del territorio comunale; armonizzando detti procedimenti con gli altri previsti dalla legislazione vigente in materia edilizia e di tutela ambientale.

Articolo 2 Nozione di centro abitato

1. Ai fini del presente Regolamento si assume come nozione di "centro abitato", quella fornita dal Codice della Strada.

2. I centri abitati esistenti nel territorio comunale, sono individuati e delimitati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, come disposto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992. Il presente Regolamento recepisce sia quelli già definiti con la D.G.C. n. 180 del 15/2/03 con le modifiche apportate con la D.G.C. n. 243 del 7/7/03 sia gli aggiornamenti che saranno effettuati periodicamente ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

3. Agli effetti del presente Regolamento:

- a) per definire le aree di competenza comunale viene usata, per brevità, la dizione "territorio comunale", intendendo con ciò sia il centro abitato che le strade comunali ubicate fuori dai centri abitati;
- b) con il termine Codice si intende fare riferimento al "Nuovo Codice della Strada";
- c) con il termine Regolamento di Attuazione si intende fare riferimento al "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Articolo 3 Suddivisione del territorio comunale

1. Fatta salva la suddivisione del territorio comunale stabilita [all'articolo 45](#) ed effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1,¹ del D.Lgs. n. 507/93, ai fini del presente Regolamento e del "Piano Generale dei mezzi e degli impianti Pubblicitari" di cui [all'articolo 9](#), il territorio del Comune di Foligno è suddiviso nelle seguenti zone:

- 1 Centro Storico del capoluogo come individuato nella cartografia del PRG '97;
- 2 Nuclei di particolare interesse individuati dal PRG '97 come: *Aggregati Storici (UC/CAS)*; *Aggregati Antichi (UC/CAA)*; di *Interesse Architettonico Ambientale (UC/CIAA)*;

¹ L'articolo 4 reca "**Divisione del territorio comunale in località** - Si riporta di seguito la disposizione richiamata:

"1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.
omissis"

3 Zone produttive come individuate dal PRG 97 UC/MPC – UC/MPIA – UC/MPT – UC/CPC - UP/PIP,UP/PPE,UP/PDL per interventi produttivi);

4 le restanti aree.

2. Per le aree sottoposte a tutela ambientale ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, ricadenti all'interno delle zone di cui al precedente comma si applicano le specifiche disposizioni, eventualmente più restrittive, dettate dal presente Regolamento.

Articolo 4 Imposta e diritti comunali

1. La pubblicità, entro l'ambito del territorio comunale, si effettua a diretta cura degli interessati, previa la prescritta autorizzazione dell'Ente competente, ove prevista, e comporta, per il solo fatto della sua diffusione o esposizione, il pagamento della relativa imposta comunale al cui Titolo IV.

2. L'installazione di impianti e mezzi pubblicitari comporta altresì la corresponsione di una tassa per la concessione del suolo pubblico, quando necessaria, nonché il pagamento di un corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione² e dei diritti di esame e spese di sopralluogo³ oltre ad eventuali garanzie come definiti e precisati nel [Capo IV](#) del Titolo V del presente Regolamento.

3. Le attività di cui ai precedenti commi possono inoltre essere subordinate all'espletamento di procedure concorsuali in base alle previsioni del Titolo III e del "Piano Generale dei mezzi e degli impianti pubblicitari" nel qual caso i canoni ed i diritti di cui ai commi precedenti sono definiti nei relativi bandi.

4. In mancanza della prescritta autorizzazione comunale e nel caso in cui l'interessato proceda o abbia comunque proceduto all'esposizione, lo stesso è in ogni caso tenuto a corrispondere il relativo tributo e la pubblicità è da considerarsi abusiva a tutti gli effetti, rendendosi applicabili le sanzioni ed i provvedimenti previsti dal Codice della Strada, dal Titolo V del presente Regolamento e dal D.Lgs. n. 507/1993.

5. Costituiscono un servizio di esclusiva competenza comunale le pubbliche affissioni nelle quantità e posizioni previste sia dal Titolo V del presente Regolamento che dal "Piano Generale dei mezzi e degli impianti pubblicitari". Tale servizio comporta il pagamento di un diritto per le prestazioni effettuate dal Comune a favore del committente; il procedimento e le modalità sono disciplinati dal [Titolo IV](#).

² Articolo 53, comma 7, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (DPR 16/12/92, n. 495)
"omissis"

7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.
omissis"

³ Articolo 405, comma 3, del Regolamento del Codice della Strada (DPR 16/12/92, n. 495)
"omissis"

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.
omissis"

TITOLO II

IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - DEFINIZIONI

Articolo 5

Impianti pubblicitari permanenti

1. La pubblicità permanente è quella esposta per periodi di tempo superiori a tre mesi naturali e consecutivi e deve essere effettuata utilizzando manufatti saldamente ancorati a terra o a muro, aventi cioè la caratteristica di "impianto".

2. Si distinguono le seguenti tipologie di impianto:

- a. l'insegna d'esercizio: una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di diversa natura, installata esclusivamente nella sede e/o nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferisce. Le caratteristiche devono essere tali da adempiere alla loro funzione esclusiva o principale che è l'identificazione immediata dell'attività svolta. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
- b. le targhe professionali o d'esercizio: consistono in una scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simbolo o marchio priva di luminosità propria ed installata nella sede dell'esercizio dell'attività. Può riguardare attività professionali o di qualsiasi altro genere;
- c. per le affissioni: quelli destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100;
- d. le tende: manufatti mobili o semimobili rivestiti in tessuto o materiali assimilabili poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi della sede ove si svolge l'attività pubblicizzata e recanti una scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simbolo o marchio;
- e. le bacheche: manufatti aventi un frontale apribile oppure realizzate "a giorno", installate a muro o collocate a terra su supporto proprio;
- f. le iscrizioni su muro: quelle realizzate con tecniche pittoriche direttamente sull'edificio dove ha sede l'attività a cui si riferiscono;
- g. i cartelli: manufatti, anche bifacciali, supportati da una idonea struttura di sostegno, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Sono utilizzabili in entrambe le facciate, anche per immagini diverse e possono essere luminosi sia per luce propria, che per luce indiretta. Possono essere collocati su struttura propria (cartelli isolati), ovvero su immobili esistenti (cartelli a parete);
- h. i cartelli a messaggio variabile: qualsiasi manufatto idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili sia meccanicamente che elettronicamente, comprensivi dei meccanismi di funzionamento. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta;
- i. le preinsegne: costituite da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzate su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportate da una idonea struttura di sostegno, e finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non possono essere luminose, né per luce propria, né per luce indiretta;
- l. per la pubblicità di servizio: consistono in manufatti di vario genere aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale e recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

3. Nel prosieguo del presente Regolamento con il termine generico di "impianti pubblicitari" si devono intendere quelli di cui al presente articolo salvo diversa specificazione.

Articolo 6

Mezzi pubblicitari temporanei

1. La pubblicità temporanea è quella esposta o effettuata per periodi di tempo inferiori a tre mesi naturali e consecutivi e deve utilizzare mezzi o elementi che non presentano le caratteristiche di impianto e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 51, comma 10,⁴ del Regolamento di Attuazione.

⁴ L'articolo 51. (Art. 23 Cod. Str.) reca "**Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**" - Si riporta di seguito la disposizione richiamata:
"omissis"

2. Si distinguono le seguenti tipologie:

- a. striscione, locandina, stendardo, bandiera: elementi bidimensionali, realizzati con materiali di qualsiasi natura, purché non deperibili rapidamente, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa, finalizzati alla promozione pubblicitaria di eventi, manifestazioni o spettacoli. Possono essere luminosi solo per luce indiretta;
- b. transenne mobili: quelle recanti un supporto idoneo a recepire pubblicità effettuata con pellicole adesive o a mezzo di scritte, marchi, messaggi dipinti o impressi sul metallo;
- c. segni orizzontali reclamistici: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici;
- d. pubblicità fonica: la diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi, di norma, finalità sociali, culturali, politiche e di interesse pubblico o collettivo;
- e. pubblicità mediante automezzi: è quella effettuata utilizzando veicoli omologati per uso pubblicitario.
- f. pubblicità mediante proiettori laser: è quella effettuata mediante proiettori laser per la diffusione di immagini relative ad avvenimenti e manifestazioni aventi di norma finalità sociali, culturali, politiche e di interesse pubblico o collettivo;
- g. Totem con sponsor: manufatto in forma cilindrica, ellittica o di prisma per la pubblicità di eventi e manifestazioni. Non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale logo dello sponsor;

3. Nel prosieguo del presente Regolamento con il termine generico di "mezzi pubblicitari" si devono intendere quelli di cui al presente articolo salvo diversa specificazione.

Articolo 7

Altre forme di pubblicità e propaganda

1. La pubblicità e propaganda può essere effettuata anche con altre forme non riconducibili alle fattispecie definite negli articoli 5 e 6 ovvero che non presentano caratteristiche peculiari di impianto. Possono avere carattere sia temporaneo che permanente.

2. Sono individuate, sostanzialmente, le seguenti forme:

- a. la pubblicità sui veicoli: quella costituita da scritte in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simbolo o marchio;
- b. i manifesti: elementi bidimensionali, realizzati in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privi di rigidità, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, di servizio o di pubblico interesse ovvero propagandistici, posti in opera su strutture murarie o su altri supporti. Non possono essere luminosi né per luce propria né per luce indiretta;
- c. le vetrofanie: consistono in scritte con caratteri alfanumerici completate eventualmente da simbolo o marchio su superfici in vetro, anche con pellicole adesive. È fatto divieto di realizzarle con lettere adesive precarie o disordinate;
- d. i mezzi pittorici: messaggi pubblicitari di superficie superiore a mq 18 installati in sicurezza ad impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere e sono esposti per il periodo di durata del cantiere stesso fatta salva la permanenza e l'integrità delle loro caratteristiche;
- e. gazebo o ombrelloni: manufatti con struttura portante in legno o ferro, coperti ma aperti lateralmente, destinati ad ospitare il materiale oggetto di propaganda ed eventualmente il personale addetto ad illustrare il mezzo pubblicitario oppure posizionati a servizio di bar e ristoranti. Hanno sempre carattere di temporaneità.

3. Nel prosieguo del presente Regolamento sarà data la disciplina anche per altri tipi e forme di impianti o mezzi finalizzati alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabili in base alle definizioni precedenti o di quelle date negli articoli 5 e 6. In particolare sarà data la disciplina per: [impianti distribuzione carburanti](#); [farmacie](#); [parafarmacie edicole](#); [volantinaggio](#); [cantieri](#); nonché per la

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

TITOLO SECONDO

IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - DEFINIZIONI

pubblicità nelle [vetrine](#). Tali impianti o mezzi possono avere carattere di continuità e permanenza oppure temporaneo ed essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta secondo quanto sarà dettagliato nel relativo articolato normativo.

4. Nel prosieguo del presente Regolamento nel termine generico di "impianti e mezzi pubblicitari" si devono intendere inclusi anche quelli di cui al presente articolo salvo diversa specificazione.

TITOLO III

IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - NORME E DISCIPLINA

CAPO I – Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Articolo 8

Quantità dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni

1. La superficie complessiva dei cartelli e degli impianti di pubblicità o propaganda esposti in via continuativa da collocare nell'intero territorio comunale, è determinata nella misura massima di 3.000 metri quadrati di superficie espositiva. Da tale computo sono esclusi gli impianti, sia del pubblico servizio che dati in concessione, destinati all'affissione di manifesti; la consistenza è così ripartita:

- a. una quota pari a 2.000 mq, con l'esclusione di quelli di cui [all'articolo 13](#), su spazi pubblici da autorizzare secondo i criteri dati dal presente Regolamento;
- b. una quota pari a 1.000 mq. da destinare alla collocazione di impianti pubblicitari da autorizzare secondo i criteri stabiliti [dall'articolo 10](#) e così ripartita:
 - b.1 una quota non superiore al 75% da collocare su spazi pubblici;
 - b.2 una quota non superiore al 25% da collocare su spazi privati, anche di uso pubblico con l'esclusione di quelli di cui [all'articolo 13](#).

2. La superficie della pubblicità abbinata a impianti pubblicitari di servizio di cui [all'articolo 27](#), su spazi e aree pubbliche, è determinata in misura non superiore a 200 metri quadrati di superficie espositiva.

3. Nel territorio comunale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 507/93, la superficie massima adibita all'affissione di manifesti ammonta a 3.000 metri quadrati complessivi ed è così ripartita:

- a. mq 2.800 riservati al servizio comunale delle pubbliche affissioni, di cui almeno il 30% destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica, e non oltre il 70% destinati alle affissioni di natura commerciale;
- b. mq 200 da attribuire a soggetti privati per l'affissione diretta di manifesti e simili sugli spazi che saranno individuati dal *piano* di cui al successivo [articolo 9](#).

4. L'ubicazione o la tipologia degli impianti di cui alle lettere b.1 e b.2 del comma 1 ed alla lettera b del comma 3, è definita nel Piano Generale degli Impianti, di cui [all'articolo 9](#) (e che, nel prosieguo, per brevità, è denominato "*piano*").

5. Le caratteristiche strutturali degli impianti per l'affissione di manifesti, devono essere uniformate alle tipologie che saranno rappresentate in allegato al *piano*.

6. Le quantità di cui ai precedenti commi non sono comprensive:

- a. delle insegne di esercizio disciplinate nel [Capo III](#) di questo Titolo;
- b. delle targhe professionali e di esercizio di cui all'[articolo 22](#);
- c. della pubblicità esterna temporanea definita all'[articolo 6](#);
- d. di quella ammessa e consentita all'interno delle vetrine disciplinate dall'[articolo 42](#).

Articolo 9

Piano Generale degli Impianti

1. Il *piano*, in ottemperanza alle disposizioni dell'art.3 del D.Lgs n.507/93, disciplina la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico, di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

2. La finalità del piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni esistenti, di pianificare e regolamentare le tipologie e le modalità di effettuazione della pubblicità, di disciplinare i criteri e le modalità di installazione dei nuovi impianti, di rendere possibili gli interventi di sponsorizzazione o di sostegno economico per finalità di interesse per la città, il tutto nella quantità massima di pubblicità potenzialmente ammessa.

3. Il *piano* individua le tipologie degli impianti e disciplina la loro localizzazione.

4. In base alla finalità dei messaggi gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o commerciale o a contenuto non economico e sono suddivisi:

a) impianti per le pubbliche affissioni

- affissione istituzionale
- affissione commerciale
- affissione necrologica

e sono gestiti dal Concessionario per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità;

b) affissione diretta

c) pubblicità esterna

su tali impianti e' effettuata pubblicità di natura commerciale o a contenuto non economico direttamente dal proprietario dell'impianto.

5. Per la localizzazione degli impianti il piano individua le aree di addensamento pubblicitario:

a) aree per gli impianti per le pubbliche affissioni;

b) aree di circolazione veicolare per la concessione a soggetti privati di impianti pubblicitari ai sensi art.8,c.1,lett.b),tramite procedura concorsuale nelle seguenti vie:Via Vasari, Via M.Arcamone, Via III Febbraio, circoscrizione sud/est (Borroni-Corvia), area del Plateatico inclusa Via F.lli Bandiera, Piazzale Unita' d'Italia, antistadio Santo Pietro, spazi pubblici area ex Centro Fiera, variante Foligno Nord, ex SS 3 Flaminia vocabolo Formoni. La disposizione si applica anche agli spazi contigui o prospicienti tali aree;

c) aree di circolazione veicolare per impianti pubblicitari ai sensi art.8,c.1,lett.a);

d) aree destinati ad impianti sportivi: l'installazione di mezzi pubblicitari nell'ambito di impianti sportivi siano essi comunali, ancorché affidati in gestione o concessione, che privati di uso pubblico e' affidata ai soggetti gestori e alle società sportive;

e) aree destinate a parcheggio pubblico, a parcheggio delle medie e grandi strutture commerciali e delle aree attrezzate per lo sport: per le aree superiori a mq 200 é consentita l'installazione di impianti pubblicitari da parte di operatori privati che, previa procedura concorsuale, presentino apposito progetto. L'installazione potrà avvenire solo dopo l'approvazione del progetto anche in deroga ai criteri ed alle quantità stabiliti dal presente Regolamento.

6. Sono esclusi dalla disciplina del piano i mezzi pubblicitari collocati nelle o sulle sedi di esercizio o nelle pertinenze delle attività cui si riferiscono. Sono altresì esclusi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da esporre a tempo determinato nelle aree e con le modalità previste nei successivi articoli. In deroga al precedente comma 5), il Comune si riserva la facoltà di autorizzare il collocamento di talune tipologie di impianti, qualora, nella sua discrezionalità, lo ritenesse utile e necessario sotto il profilo del pubblico interesse, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.

7. L'Amministrazione Comunale individua le aree di addensamento pubblicitario con l'approvazione di progetti che:

1) permettano di valutare il corretto inserimento ambientale degli impianti tenendo conto delle caratteristiche morfologiche, compositive ed architettoniche dello spazio interessato.

2) rispondano alle esigenze di circolazione e traffico.

3) devono prevedere impianti pubblicitari con linea unitaria per forma, colori, materiali in modo da determinare una specifica identità al luogo oggetto dell'intervento.

4) i progetti devono ottenere il parere dell'Area Lavori Pubblici, della Polizia Municipale, della Commissione C.Q.A.P. ed altri eventuali nulla osta.

8. Il piano dovrà inoltre tenere conto delle seguenti condizioni e limitazioni:

a) nel centro storico del capoluogo la pubblicità permanente, fatti salvi gli impianti per le pubbliche affissioni, é consentita solo per le insegne di esercizio, targhe professionali e di esercizio, tende e bacheche;

b) la viabilità posta a ridosso del centro storico del capoluogo e precisamente: Via IV Novembre, Via XVI Giugno, Via Nazario Sauro, Viale Mezzetti, Via F.Ottaviani, è destinata agli impianti per le pubbliche affissioni. La disposizione si applica anche alle aree prospicienti tali viabilità. in deroga a tale disposizione il Comune si riserva la facoltà di autorizzare talune tipologie di impianti pubblicitari

qualora ritenuti utili e necessari sotto il profilo del pubblico interesse, fermo restando quanto previsto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

9. Il Consiglio Comunale, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel presente Titolo, approva il *piano* degli impianti su proposta dell'ufficio di cui [all'articolo 66](#).

10. Nelle more della individuazione delle aree di addensamento pubblicitario gli impianti esistenti nei punti previsti dal c.5), possono essere mantenuti, se regolarmente autorizzati, ma solo fino alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione decorso il quale devono essere rimossi.

Articolo 10

Concessione a privati dell'installazione di impianti pubblicitari

1. Per la concessione a soggetti privati di impianti pubblicitari o per affissione di manifesti, nelle quantità stabilite dall'[articolo 8](#), comma 1, lettera b), il Comune individua il contraente o l'ubicazione mediante procedure concorsuali o gare ad evidenza pubblica da svolgere sulla base della normativa vigente in materia.

2. Il procedimento concerne:

- a. l'individuazione del soggetto attuatore per le fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1 lettera b.1;
- b. l'individuazione dell'ubicazione per le fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1 lettera b.2;
- c. l'individuazione del soggetto attuatore e dell'ubicazione per le fattispecie di cui all'articolo 9, comma 7.

3. Per l'ammissione alla gara, oltre ai requisiti di legge, il Comune può introdurre vincoli aggiuntivi.

4. Per evitare la possibilità di concentrazioni, il limite delle aggiudicazioni ad un medesimo soggetto non può superare, in ogni caso, il trenta per cento (30%) di quanto globalmente oggetto di procedure concorsuali.

5. Nel procedimento concorsuale, il Comune individua il numero e le posizioni degli impianti da concedere, la durata del contratto, l'eventuale canone di affitto, l'entità del deposito cauzionale ed altre clausole ivi inclusa l'individuazione di particolari categorie di soggetti ammessi a partecipare nel caso di ubicazioni specifiche che saranno individuate dal *piano* quali, ad esempio, gli impianti sportivi o attrezzature pubbliche.

6. Costituisce criterio preferenziale da utilizzare nel caso di richieste superiori alle disponibilità, oltre all'offerta economica, la qualifica del soggetto richiedente come:

- a. associazione di interesse pubblico o generale;
- b. associazione avente finalità sociali;
- c. associazione senza fini di lucro;
- d. titolare di impianto simile che se pur autorizzato deve essere delocalizzato in base alle previsioni del *piano*;

secondo i pesi ponderali, le percentuali o i punteggi che saranno stabiliti dalle NTA del *piano* o dal bando.

CAPO II - Norme comuni

Articolo 11

Limitazioni e divieti

1. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in nessun caso può essere quella di disco e di triangolo ovvero tale da ingenerare, per colore o messaggio, confusione con la segnaletica stradale.

2. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del mezzo o impianto pubblicitario. L'uso di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ed in ogni caso deve essere evitato che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari si identifichi con quello dei segnali stradali onde non fuorviare l'attenzione degli utenti della strada.

3. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli, di impianti pubblicitari di servizio o di altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42. Sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e su altri beni a tutela, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro

immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe e di altri mezzi di indicazione, di materiale, dimensione, e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

4. Nelle zone individuate dal PRG come "aree boscate" o come "aree protette" ricadenti all'esterno del perimetro dello "spazio urbano" come risultante dallo stesso PRG, è vietata l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari, permanenti o provvisori. Il divieto non si applica alle insegne e targhe d'esercizio relative alle attività produttive e commerciali, ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché agli impianti e mezzi pubblicitari aventi finalità turistica locale o di illustrazione delle aree tutelate.

5. Non è consentito collocare impianti e mezzi pubblicitari, a carattere commerciale, in aderenza o sul muro di cinta dei cimiteri.

6. È vietata l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari volti a pubblicizzare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o lo svolgimento di intrattenimenti o simili, esercitata all'interno di circoli o altre associazioni private.

7. È vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni, nelle aree destinate o attrezzate a verde pubblico o nei parchi cittadini; in questi ultimi è consentita la pubblicità mediante tende, gazebo, insegne di esercizio e bacheche effettuata da parte dei pubblici esercizi o attività di ristorazione negli stessi esistenti.

8. È fatto divieto di collocare impianti e mezzi pubblicitari su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate di particolare pregio, elementi architettonici in genere caratterizzanti le facciate di edifici ancorché non vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

9. È vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale e impianti di illuminazione come supporti pubblicitari.

10. I cartelli "Vendesi/Affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte di un immobile possono essere esposti solo in corrispondenza dell'edificio interessato, purché nell'ambito della proprietà comprese le recinzioni. Tali cartelli non potranno avere una superficie per facciata superiore a mq. 6. In considerazione dei diritti di proprietà, l'autorizzazione di cui al [Titolo V](#) non è necessaria per i cartelli di dimensioni inferiori o uguali a centimetri quadrati 600.

11. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, conservando le proprie caratteristiche chimico-fisiche e deve essere evitato il ristagno d'acqua e l'accumulo di materiale vario. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento nonché ad eventuali cedimenti del suolo ed essere saldamente ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione.

12. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori di supporti appositamente predisposti.

13. Gli impianti e mezzi pubblicitari devono essere posizionati in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità rispetto al senso di marcia di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.⁵

14. L'installazione di impianti e mezzi pubblicitari sui marciapiedi deve garantire il rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

15. È comunque sempre vietata, anche all'interno dei centri abitati, l'installazione di mezzi e impianti pubblicitari, sia permanenti che temporanei, nei punti individuati dal comma 3⁶ articolo 51 del Regolamento di Attuazione fatta eccezione per gli impianti per le affissioni e per quelli che saranno previsti dal *piano*.

⁵ Articolo 18, comma 2, del D. Lgs. n. 285/92

⁶ L'articolo 51 del Regolamento reca "**(Art. 23 Cod. Str.) Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**". Si riporta di seguito la disposizione citata:

"omissis

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

16. All'interno dei centri abitati il divieto di cui alla lettera f) del citato comma 3 dell'articolo 51 del Regolamento di Attuazione si applica anche ai ponti ferroviari limitatamente alle facciate visibili dalle strade.

17. Nei punti di cui al precedente comma 16 è consentita, all'interno dei centri abitati, la pubblicità relativa alla manutenzione del verde di arredo secondo la disciplina espressamente definita dall'Amministrazione Comunale.

18. Gli impianti e mezzi pubblicitari posizionati in diagonale rispetto all'asse stradale devono rispettare le prescrizioni date dal presente Regolamento per quelli posti perpendicolarmente all'interno dei centri abitati.

19. È sempre vietata la collocazione di impianti per le affissioni sulle aree private.

20. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di impianti o mezzi pubblicitari occupanti suolo o spazio pubblico o aggettanti su essi, i titolari o i concessionari sono obbligati ad eseguire a loro cura e spese sia la rimozione che la ricollocazione in pristino con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove sezioni del piano stradale.

21. L'installazione di mezzi ed impianti pubblicitari, salvo ove espressamente previsto, è sempre soggetta ai procedimenti di cui al [Titolo V](#) ed al pagamento dell'imposta di cui al [Titolo IV](#).

22. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari installati nell'intero territorio comunale devono contenere immagini, disegni, fotografie, oggetti figurati e scritte che non offendono la moralità pubblica, il buon costume, la pubblica decenza e l'ordine pubblico.

23. Per la collocazione e le dimensioni di tutti gli impianti e manifesti pubblicitari si rinvia agli artt.15 e 16 del presente Regolamento.

Articolo 12

Luminosità o illuminazione degli impianti e mezzi pubblicitari

1. Il tipo di luminosità potrà essere:

- a. con sorgente luminosa esterna purché la stessa interessi la sola insegna, non crei disturbo alla visibilità viaria e non interferisca con il sistema della pubblica illuminazione. Limitatamente alle zone 1 e 2 tale sorgente dovrà essere contenuta entro l'apertura del vano porta;
- b. con sorgente luminosa interna. Limitatamente alle zone 1 e 2 tale sorgente è consentita esclusivamente per le insegne collocate all'interno dell'apertura del vano porta;
- c. con luce propria, mediante realizzazioni con tubi al neon o lettere singole del tipo a scatolare chiuso.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali è consentita la luminosità diretta, oltre al rispetto dei requisiti per ciascun mezzo o impianto, non possono avere luce intermittente, di colore rosso, di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.⁷

3. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo.⁸

4. Gli impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile non sono consentiti all'esterno nei centri abitati. All'interno, oltre al rispetto della specifica disciplina in materia di collocazione, devono avere un periodo di variabilità non inferiore ad un minuto se posizionati in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli.

5. La collocazione degli impianti di cui al precedente comma è soggetta alle limitazioni quantitative di cui [all'articolo 8, comma 1, lettera b.](#) e conseguentemente ai procedimenti di cui [all'articolo 10](#).

6. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari dotati di sorgenti luminose devono rispettare le disposizioni della L.R. n.20 del 28/02/2005 e il Regolamento Regionale n.2 del 05/04/2007 in materia di prevenzione da inquinamento luminoso e risparmio energetico.

In particolare:

- a) Il flusso luminoso totale emesso non deve essere superiore a 4500 Lumen al mq di superficie illuminata e devono essere dotate di dispositivi in grado di intercettare integralmente l'emissione luminosa emanata attraverso lo spessore dell'impianto stesso.

omissis"

⁷ DPR 16/12/92, n. 495, art. 50 comma 1

⁸ DPR 16/12/92, n. 495 art. 50, comma 2

- b) Se di superficie superiore a 2 mq devono essere dotati di sistemi atti a ridurre l'emissione luminosa in misura non inferiore al 30 % entro le ore 24.

All'istanza dovrà essere allegato progetto illuminotecnico redatto da tecnico abilitato.

- c) Qualora gli impianti e mezzi pubblicitari si avvalgono di sorgenti esterne devono essere illuminati dall'alto verso il basso.

7. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.⁹

9. Gli elementi di elettrificazione devono essere occultati o sistemati in posizioni accessibili, con effetto ordinato e non casuale. La loro consistenza e collocazione, quando esterna agli edifici, dovrà essere indicata negli elaborati progettuali presentati per l'autorizzazione. Il sistema di illuminazione a luce diretta, indiretta o riflessa deve essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza degli impianti.

Articolo 13

Impianti pubblicitari con ingombro e caratteristiche particolari

1. L'installazione di impianti pubblicitari che presentino caratteristiche o dimensioni particolari e che non siano riconducibili alle definizioni date nel Titolo II o alle dimensioni date nel prosieguo del presente Regolamento, e che siano sostenuti da strutture infisse a terra è subordinata al rilascio:

- del permesso di costruire se a carattere permanente;
- dell'autorizzazione di cui al [Titolo V](#) se a carattere temporaneo previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Edilizia o dell'organismo chiamato a svolgere le funzioni della stessa.

2. Gli impianti di cui al presente articolo, salvo diversa specifica previsione del *piano* o risultanze delle procedure concorsuali, possono essere installati su aree private solo se queste hanno una superficie libera superiore a 1.000 mq e sono prospicienti la viabilità di adduzione al Capoluogo.

Articolo 14

Targhetta di identificazione

1. Su ogni impianto pubblicitario, ad eccezione delle insegne di esercizio, tende, targhe professionali o di esercizio, deve essere apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica di modeste dimensioni ed in posizione facilmente leggibile, sulla quale vanno incisi i seguenti dati di riconoscimento:

- l'intestazione "Comune di Foligno";
- il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- il numero e la data dell'atto;
- nome della via e numero civico e per gli impianti stradali, ove individuabile, la progressiva chilometrica;
- la data di scadenza.

2. Per gli impianti pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

3. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni volta che interviene la variazione di anche uno solo dei dati in essa contenuti.

Articolo 15

Collocazione dei cartelli, degli impianti e dei mezzi pubblicitari

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti e mezzi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 23 del Codice e dell'articolo 51 del relativo Regolamento di Attuazione fatto salvo quanto espressamente previsto dai successivi articoli per particolari luoghi e tipologie di pubblicità.

2. All'interno dei centri abitati, per le strade di tipo E) ed F) come definite dall'articolo 2 del Codice le distanze previste dall'articolo 51 del Regolamento di Attuazione sono così ridotte:

- metri 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali, impianti semaforici e intersezioni;
- metri 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni per i quali tale distanza è ridotta a metri 20;
- metri 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;

⁹ DPR 16/12/92, n. 495, art. 50, comma 3

- d. per gli impianti fissi per le affissioni, quando collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, la distanza può essere anche inferiore:
- d.1. a metri 3 dal limite della carreggiata mentre non è prevista una distanza nel caso vi sia marciapiede o struttura salvapedoni;
 - d.2. a metri 20 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari in relazione allo schema di posa dell'insieme pubblicitario che si andrà a costituire, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
- 3.** I cartelli e gli altri impianti e mezzi pubblicitari collocati in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli e in aderenza ai fabbricati, o comunque posti ad almeno due metri dalla carreggiata, devono essere installati nel rispetto anche delle distanze dalle intersezioni, così come previsto dall'articolo 51, comma 6, del Regolamento di Attuazione. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
- 4.** Ferme restando le prescrizioni di carattere comune e quelle riferite alle singole fattispecie la collocazione dei cartelli ed altri impianti e mezzi pubblicitari deve avvenire perseguendo un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico. A tal fine il *piano* potrà dettare ulteriori prescrizioni per alcune tipologie di impianti in relazione alle specifiche previsioni.

Articolo 16

Dimensioni dei cartelli, degli impianti e dei mezzi pubblicitari

- 1.** I cartelli, gli impianti ed i mezzi pubblicitari posti all'interno dei centri abitati non devono superare, di norma, la superficie di 6 mq., ad eccezione di quelli di cui [all'articolo 13](#) e delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 mq.¹⁰; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 50 mq.
- 2.** Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da 6 a 3 mq. se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, fuori dal centro abitato del capoluogo, entro la distanza di Km. 5 dal cartello di indicazione del centro abitato.
- 3.** Per quanto riguarda le insegne di esercizio, gli impianti ed i mezzi pubblicitari posti all'interno del centro abitato si applicano i limiti di superficie stabiliti dal presente Regolamento per le singole tipologie di impianto. In assenza di specifica disposizione i limiti di superficie sono quelli di cui al comma 1.
- 4.** Le dimensioni degli impianti e dei mezzi pubblicitari posti nei centri abitati a tetto o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali, a funzione direzionale e impianti sportivi, qualora detti edifici siano posti all'esterno della zona 3 e nel caso di interventi aventi particolare rilevanza, possono superare i limiti di superficie previsti per le singole tipologie solo previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Edilizia o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.
- 5.** Gli impianti ed i mezzi pubblicitari da realizzare in attuazione di piani e/o progetti di arredo urbano predisposti dall'Amministrazione comunale, anche al fine dell'espletamento di procedure concorsuali, possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti in deroga alle disposizioni che precedono.
- 6.** L'approvazione dei piani e/o progetti di cui al comma precedente è comunque subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice e dal relativo Regolamento di Attuazione.

¹⁰ Articolo 48, comma 1, del Regolamento del Codice della Strada (DPR 16/12/92, n. 495)

CAPO III - Insegne di esercizio e targhe**Articolo 17
Norme comuni**

1. Fermo restando quanto disposto in via generale al precedente Capo II, le insegne di esercizio sono altresì soggette alla disciplina degli articoli che seguono anche in relazione alla ubicazione nelle zone definite [dall'articolo 3](#).

2. Ai fini del presente Regolamento le "pertinenze accessorie" di cui all'[articolo 5, comma 2, lettera a](#), sono quegli spazi e quelle aree adiacenti alla sede dell'attività e posti a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata. Nel prosieguo del presente Regolamento dette pertinenze accessorie sono individuate anche come "pertinenze" o "pertinenze di esercizio". Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie; non è consentito il loro posizionamento in luoghi distaccati o diversi dalla sede dell'esercizio e devono essere posizionate in modo da individuare il percorso d'ingresso alla sede dell'attività e non con finalità di propaganda.

3. Nel caso in cui gli spazi o le aree di cui al precedente comma siano pertinenti a più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.

4. Per le insegne di esercizio, comunque costituite, anche se in aderenza all'edificio, la distanza del massimo ingombro dalla carreggiata è stabilita in metri 1,5. La stessa distanza è stabilita per le insegne di esercizio poste in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli ma non aderenti ai fabbricati.

5. Le insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati esistenti e poste in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli, non sono soggette a limiti di distanza dalla carreggiata anche se in prossimità di intersezioni stradali.

6. Negli edifici dove esistano idonee ed apposite modanature per collocamento di scritte ed insegne, esse non potranno in nessun modo superare, in altezza ed in larghezza, le dimensioni individuate dall'elemento stesso.

7. In presenza di inferriate le insegne non dovranno coprirle ma essere poste all'interno delle stesse. Non è consentita la rimozione di inferriate di particolare fattura o pregio per ovviare a questa limitazione. Può essere autorizzata la posa d'insegne su recinzioni in muratura contenute in apposito riquadro senza comportare alcun oggetto sull'area circostante. devono essere a lettere singole opache o retro illuminate

8. In tutto il territorio comunale:

- a) le insegne di esercizio di qualsiasi tipo devono essere poste in modo da rispettare le regole della composizione architettonica dell'edificio, quali la simmetria gli allineamenti orizzontali ed i riferimenti verticali di porte e finestre;
- b) le insegne di esercizio non potranno essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano e marcadavanzale, ne interessare arcate frontali e di testa dei portici, sulle mazzette dei negozi ne sulle coperture;
- c) le insegne di esercizio devono contenere scritte in lingua italiana e possono contenere scritte in lingua diversa;
- d) le insegne di esercizio installate su area di pertinenza esterna per dimensioni, forme e materiali devono essere organicamente inserite nell'ambiente circostante.

9. Forme di insegna:

- a) INSEGNA FRONTALE: (a cassonetto a lettere scatolari singole opache o retroilluminate) devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto a filo esterno del muro, di cm10 con esclusione per le zone 1 e 2 nelle quali si applica la specifica disciplina prevista dall'art.18
- b) VETROFANIE: sono consentite: 1) nei sopraluce, 2) nelle vetrine in misura non superiore al 40% della superficie della singola vetrina, 3) nella luce delle finestre.
- c) A BANDIERA: le insegne a bandiera possono essere installate, in un solo esemplare, da rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici, farmacie, parafarmacie e dagli Enti o organismi di pubblica utilità. Tali insegne possono essere altresì installate per le attività turistiche produttive o extralberghiere, con esclusione di quelle ubicate nelle zone 1 e 2. Quelle relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso, devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente.

- d) **BANDIERE:** per le sole concessionarie di autovetture, si applica quanto previsto e disciplinato dall'articolo 19 del presente regolamento;
- e) **A TETTO O PENSILINA:** possono essere installate nel rispetto delle condizioni stabilite all'art.19 del presente regolamento;
- f) **SU SUPPORTO PROPRIO, PALINA O TOTEM:** Le insegne montate su supporto proprio o su palina o totem, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non maggiore a m. 6,00. Negli insediamenti con destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale e direzionale sono consentite altezze superiori da valutare caso per caso.
- In nessun caso tali tipi di insegne potranno aggettare su suolo pubblico.
- g) **TARGHE:** vedi Art.22
- h) **TENDE:** vedi Art.24

10. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, nelle luci delle finestre e sulle coperture mentre l'installazione sulle facciate è disciplinata dai successivi articoli. Gli esercizi e Studi medici, veterinari, studi professionali, avvocati, commercialisti ecc. per installare targhe professionali o insegne di esercizio devono presentare il preventivo nulla osta del proprio ordine professionale o apposita autorizzazione rilasciata dall'ente competente. La successiva collocazione dovrà avvenire nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento.

11. Negli edifici ricadenti nella zona 3 possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltreché sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, anche a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.

12. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 10 con esclusione per le zone 1 e 2 nelle quali si applica la specifica disciplina data dall'articolo 18.

13. Ove non è possibile l'inserimento dell'insegna di esercizio in base alla tipologia della zona, potranno essere esaminate eventuali deroghe o forme alternative d'installazione a condizione che gli impianti o le posizioni non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, rispettino il corretto inserimento edilizio ed urbanistico e non siano di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

14. Le insegne di esercizio devono essere caratterizzate da adeguato aspetto grafico; in particolare non devono presentare una eccessiva animazione e ridondanza di scritte che sono tipiche dell'impianto pubblicitario di propaganda.

Articolo 18 **Collocazione e caratteristiche nelle zone 1 e 2**

1. All'interno delle zone 1 e 2 di cui all'articolo 3, oltre alle disposizioni dell'articolo 17, si applicano anche quelle di cui ai commi successivi.

2. In tali zone si dovrà tendere ad una armonizzazione degli interventi in funzione degli ambiti urbani ove sono collocate le attività da pubblicizzare. In particolare, tra gli ambiti in cui dovrà perseguirsi tale criterio, si individuano le piazze, gli slarghi, gli incroci principali. Per l'intero fronte di ogni singolo edificio l'intervento dovrà essere omogeneo e coerente con il carattere stesso del fabbricato. A tal fine le domande di autorizzazione riferite a detti ambiti dovranno documentare la prescritta armonizzazione.

3. Le insegne di esercizio devono essere fissate sugli edifici cui si riferiscono; se le attività interessate sono ubicate ai piani superiori, primo compreso, devono essere installate sul portone di ingresso o accanto ad esso sotto forma di targa. È consentito, in tali ultimi casi, apporre vetrofanie sulle finestre ed eventuali insegne, anche luminose, solo all'interno dei locali e visibili per trasparenza.

4. In tutti i casi in cui l'insegna può lasciare un'altezza libera di porta pari a ml. 2.20 minimi, essa dovrà essere installata nella parte superiore dell'apertura del vano porta o vetrina. Per insegne a cassettoni dovrà essere rispettato un incasso minimo, rispetto al filo esterno del fabbricato, di 5 cm. al fine di consentire la lettura esatta del taglio dell'apertura.

5. Nel caso in cui l'insegna non possa essere collocata nella parte superiore del vano porta, perché si riduce l'altezza utile di ingresso sotto la quota di ml. 2.20, sarà posta sopra di essa con una larghezza massima pari a quella dell'apertura stessa purché progettata in modo coerente alla facciata e ad eventuali preesistenze e collocata nel rispetto dei particolari architettonici dell'edificio. In tali fattispecie l'insegna non potrà essere del tipo a cassettoni. Nel caso in cui non sia possibile anche tale tipo di collocazione, l'insegna

potrà essere collocata a parete a lato della porta d'ingresso nel rispetto dei particolari architettonici dell'edificio. Il progetto dovrà essere sottoposto al parere del Servizio Arredo Urbano e della commissione comunale qualità architettonica e paesaggio.

6. Sono ammissibili insegne di esercizio realizzate a lettere singole nei seguenti materiali: ottone, bronzo, rame, e altri materiali pregiati tradizionali. Possono essere inserite nelle aperture al piano terra, ad eccezione delle finestre, nonché nei pieni murari, purché questi definiscano uno spazio adatto, senza mai interessare gli elementi architettonici o decorativi, quali cornici, bugnati, ecc.

7. Per le attività di interesse pubblico (biblioteche, musei, teatri, ecc.) possono essere previste anche soluzioni diverse da quelle di cui ai commi precedenti purché siano sottoposte alla valutazione della Commissione Edilizia o dell'organismo, comunque denominato, chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

8. Qualora per la situazione della facciata e delle aperture non sia consentita alcuna delle installazioni come in precedenza individuate le insegne potranno essere posizionate internamente alla vetrina stessa in modo che risultino comunque visibili dall'esterno ovvero sostituite con vetrofanie.

9. Qualora la realizzazione delle insegne avvenga con l'utilizzo di pannelli di fondo e supporto, a chiusura di lunette, di vetrine e sovrapporta, di imbotti, questi non potranno essere realizzati con la messa in opera di materiale riflettente, laminati metallici non verniciati, vetro a specchio, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato.

10. È vietata l'installazione:

- a) dell'insegne di esercizio sotto portici e colonnati, fatta eccezione per quelle apposte direttamente sull'infisso della porta o vetrina dei locali che vi si affacciano;
- b) dell'insegne d'esercizio a messaggio variabile anche in modo provvisorio;
- c) dell'insegne d'esercizio tramite tipo iscrizioni su muro.

Articolo 19

Collocazione e caratteristiche nelle zone produttive

1. All'interno delle zone produttive di cui al [punto 3](#) del comma 1 dell'articolo 3, è ammessa l'installazione delle insegne di esercizio, delle preinsegne, dei cartelli, dei cartelli a messaggio variabile, dei segni orizzontali reclamistici e dei mezzi pubblicitari esterni temporanei, nelle modalità di seguito specificate. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.

2. Per zone produttive si intendono le singole aree o gruppi di aree che il PRG qualifica come tali. Inoltre, sono da intendersi aree produttive anche quelle aree dove si svolge una prevalente attività produttiva.

3. Nelle zone produttive, come individuate nel precedente articolo, i cartelli, le insegne di esercizio e le altre forme pubblicitarie poste in aderenza alle pareti di edifici o nei vani delle aperture, devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportati e proporzionati ai prospetti degli stessi fabbricati o al fronte stradale.

4. Quando nello stesso edificio sono presenti o previste più attività, la tipologia dell'insegna di esercizio deve essere proposta in modo unitario nel rispetto della tipologia della facciata ovvero degli elementi che la caratterizzano. In questo caso deve essere autorizzata, in via preventiva, l'individuazione e l'assegnazione delle parti delle facciate del fabbricato che potranno essere utilizzate per la collocazione delle insegne di esercizio. In presenza di Area di pertinenza esterna al fabbricato, possono essere installati totem contenenti le denominazioni delle ditte o attività presenti nel fabbricato, e da valutare caso per caso, per quanto riguarda il numero la posizione e le dimensioni. Il progetto è sottoposto al parere della Commissione Comunale qualità architettonica e paesaggio.

5. Il colore, il materiale e la forma delle insegne di esercizio, deve costituire motivo di armonizzazione con il contesto urbano circostante e con i prospetti che le ospitano. Il responsabile del procedimento di cui [all'articolo 66](#) del presente Regolamento, ha facoltà di imporre condizioni e limitazioni in merito al posizionamento ed alle caratteristiche dei mezzi pubblicitari da autorizzare.

6. Sulle pareti delle facciate può essere proposta l'esecuzione di pitture murali anche di grande formato ed a contenuto commerciale, da sottoporre al parere della Commissione Comunale qualità architettonica e paesaggio o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

7. È vietata l'installazione degli impianti pubblicitari sulle coperture. Sono fatte salve quelle regolarmente autorizzate che resteranno in vigore fino al termine dell'attività pubblicizzata. Possono essere installate insegne di esercizio sulle coperture a condizione che le stesse siano parte integrante del disegno

architettonico dell'edificio. Il progetto è sottoposto al parere della Commissione Comunale Q.A.P. Gli impianti pubblicitari previsti sulla copertura dovranno avere un'altezza massima di norma pari a metri 2,00 e potranno riguardare anche più attività purché svolte nel medesimo edificio ma nel rispetto della stessa altezza e potranno essere luminose o illuminate indirettamente.

8. Le concessionarie o rivendite di autovetture, nel caso in cui sono obbligate dalla ditta produttrice, possono installare nell'area di pertinenza esterna gli impianti pubblicitari "bandiere" con le seguenti modalità:

- a) devono recare il logo o simbolo della azienda produttrice;
- b) devono essere installate in numero massimo di tre;
- c) devono avere in genere un'altezza massima da terra di m 6 e superficie massima del telo mq.....
- d) non sono ammesse su file parallele
- e) non devono in nessun modo ridurre o eliminare la visibilità della viabilità segnaletica stradale ed ambientale
- f) deve essere documentato l'obbligo contrattuale alla installazione delle bandiere.

Articolo 20

Collocazione e caratteristiche nelle altre zone

1. L'esposizione di insegne di esercizio, nonché di altri mezzi pubblicitari, relativi all'attività svolta vanno di regola inseriti negli spazi appositamente progettati e concessi e, al solo piano terreno, nei sopraluce, purché non siano obbligatoriamente apribili a fini igienico-sanitari, e nelle aperture murarie, ad eccezione delle finestre, senza sporgenza dal filo di facciata.

2. Sui prospetti degli edifici è consentita, limitatamente al piano terreno, l'esposizione di insegne di esercizio cui è possibile associare un marchio di modeste dimensioni, a condizione che esse non interferiscano con eventuali elementi caratterizzanti l'edificio.

3. Le insegne di esercizio devono essere fissate sugli edifici cui si riferiscono; se le attività interessate sono ubicate ai piani superiori, primo compreso, le suddette forme pubblicitarie, devono essere installate sul portone di ingresso o accanto ad esso sotto forma di targa. È consentito, nei casi di cui trattasi, apporre vetrofanie sulle finestre ed eventuali insegne o segnali luminosi solo se posti all'interno dei locali e visibili per trasparenza.

4. Le insegne di esercizio potranno essere installate anche nelle parte superiore dell'apertura del vano porta, del vano vetrina o sopra di essa con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa, purché venga progettata in modo coerente alla facciata e collocata nel rispetto di eventuali particolari architettonici dell'edificio.

5. Sono ammissibili insegne di esercizio realizzate a lettere singole inserite nella parte superiore del vano porta, del vano vetrina o sopra di essa nonché nei pieni murari al piano terra.

6. Nei portici e colonnati in assenza di diversa collocabilità, l'insegne di esercizio possono essere installate negli spazi tra i pilastri e il porticato, purché ciò avvenga in modo unitario e uniforme e sia lasciata un'altezza libera di almeno m. 2,20.

7. Le attività site in edifici con destinazione di uso residenziale, commerciale, direzionale, con area di pertinenza esterna adiacente all'edificio, possono installare insegna di esercizio montate su supporto proprio o su palina o totem con dimensioni rapportate al contesto edilizio da valutare caso per caso.

Il progetto sarà sottoposto al parere della Commissione Comunale qualità architettonica e ambiente.

Articolo 21

Dimensionamento

1. Le insegne da porre in opera sopra al vano porta dovranno avere: una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa; un'altezza di norma non superiore a 40 cm., salvo i casi di posa in opera in lunette o appositi sovrapporta di dimensioni maggiori; spessore massimo pari a 8 cm. per quelle non luminose e 15 cm. per quelle luminose.

2. Le insegne a bandiera, nei casi consentiti, dovranno rispettare i seguenti limiti dimensionali:

- a. sbalzo massimo 60 cm.;
- b. altezza massima 70 cm.;
- c. distacco minimo dal fronte dell'edificio 10 cm.;

d. distanza da terra al bordo inferiore pari a:

d.1 m. 3,00 se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali;

d.2 m. 5,10 se aggettanti su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi.

3. Il limiti dimensionali di cui al comma 1 si applicano alle sole zone 1 e 2 mentre quelli di cui al comma 2 lettere a., b., c. non si applicano nelle zone 3.

Articolo 22

Targhe professionali o di esercizio

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed altre attività in genere è consentita solo in assenza di vetrina o in sostituzione dell'insegna di esercizio. Dette targhe devono essere collocate sulla porta o, in alternativa, anche con riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa.

2. Sono consentite nelle dimensioni massime, per singola targa, di cm 35 di base e di cm. 25 in altezza. Nel caso siano più di una dovranno essere della stessa tipologia o risultare collocate in un unico porta targhe. Nelle zone 3 e 4 non si applica il limite dimensionale.

3. Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, e quindi rientrante in un corretto concetto di arredo urbano, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.

CAPO IV - Impianti per le affissioni

Articolo 23

Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi a ciò preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale.

2. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa sui multipli di cm. 70 x 100, può essere effettuata esclusivamente negli impianti fissi per le affissioni la cui nuova o diversa collocazione, rispetto all'attuale, sarà disciplinata dal *piano* di cui [all'articolo 9](#).

3. Gli impianti si sviluppano secondo le seguenti tipologie:

a. tipo "tabella";

b. tipo "standard";

c. tipo "poster";

d. tipo "trespolo".

4. Ove previsto dal *piano* è consentito, per gli impianti fissi "tipo tabella", la collocazione sulle facciate degli edifici o su altri manufatti, purché detti impianti siano individuati e delimitati da una cornice.

5. Gli impianti fissi "tipo standard" dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione circolare, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore da determinarsi anche in rapporto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello per l'apposizione dei manifesti sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco.

6. Gli impianti per affissioni "tipo poster", sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di ml. 6 x 3, racchiuso da una cornice di materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti, con coloritura diversa dalle cornici, tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato.

7. Gli impianti di affissione tipo "trespolo" dovranno essere polifacciali e la struttura portante di sostegno dovrà essere realizzata in profilato metallico con sezione a "L" o a "V" opportunamente dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima; l'impianto dovrà essere verniciato colore grafite opaco. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 70 x 100 o cm. 140 x 200 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti per mezzo di viti tipo brugola dovrà essere realizzato con materiale durevole e non

ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio estruso non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco.

8. Ogni impianto, indipendentemente dalla tipologia, dovrà essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione di ogni impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia posta, di norma, ad una distanza minima da terra di cm. 60 e non superiore a cm. 100.

CAPO V - Tende e bacheche

Articolo 24

Disciplina dell'impianto pubblicitario su tenda

1. Le tende, per posizione e forma, non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica.

2. La posa in opera delle tende potrà avvenire qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento, e in particolare quando l'intera linea d'appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature o altri eventuali elementi architettonici. L'apposizione della tenda non potrà occultare elementi architettonici o partiti decorativi della facciata. Nei casi di presenza di tali elementi la tenda dovrà essere collocata entro il taglio dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa.

3. Le tende dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio sia nella forma che nel colore e materiale. Le domande di autorizzazione per tali impianti dovranno documentare il rispetto della presente disposizione.

4. Le scritte pubblicitarie sono consentite esclusivamente sulle fasce di finitura anteriore e laterali, poste in basso e con caratteri di altezza max. pari a 15 cm mentre lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro i 120 cm. e comunque non potrà sporgere oltre la larghezza del marciapiede, o spazio interdetto alla circolazione, sottostante.

5. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende salvo che per le zone ad esclusivo transito pedonale ovvero ove sia prevista una fascia salvapedoni.

6. Sono vietati i teli con materiale plastico in vista sulle parti esterne.

7. I limiti dimensionali sulle scritte pubblicitarie trovano applicazione solo nelle zone 1 e 2. Nel caso di tende aggettanti su spazi privati non sono posti limiti allo sbraccio. Il progetto dovrà essere sottoposto al parere della Commissione Comunale qualità architettonica e paesaggio.

8. In nessun caso la tenda potrà essere sostenuta da montanti verticali.

Articolo 25

Bacheche

1. Le bacheche, come definite [all'articolo 5, comma 2, lettera e.](#), sono destinate all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di Enti pubblici o di interesse pubblico, partiti politici e associazioni varie.

2. Le bacheche possono essere installate inoltre da attività turistico-produttive o extralberghiere, rivendite tabacchi, ristoranti, pubblici esercizi e farmacie purché con funzione di porta menù, listino prezzi o segnalazione di turni.

3. Sui prospetti degli edifici confinanti con il suolo pubblico o di uso pubblico:

- a. è vietato il collocamento di bacheche o vetrinette destinate a contenere informazioni o messaggi pubblicitari commerciali;
- b. è consentito il collocamento di bacheche o vetrinette porta locandine cinematografiche e teatrali, in particolare per quelli dove si svolgono gli spettacoli cui si riferiscono.

4. Per le bacheche esistenti compatibili con il presente Regolamento è consentita la sola manutenzione ordinaria e straordinaria mentre per le altre è consentita la sola manutenzione ordinaria con divieto quindi della sostituzione integrale.

5. Le bacheche debbono essere collocate a muro evitando di occupare le componenti lapidee dei prospetti, quali stipiti, spalle, cornici, ed altri elementi architettonici delle facciate interessate.

6. La misura massima dell'ingombro totale è prevista in cm 40x50x5. Dimensioni superiori sono consentite esclusivamente per i cinema teatri e per gli Enti pubblici o associazioni e partiti politici previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia o dell'organismo, comunque denominato, chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

7. Nelle zone 1 e 2 le bacheche devono essere costruite in legno o ferro verniciato o in acciaio inossidabile satinato. Nelle restanti zone è consentito anche l'impiego di alluminio anodizzato, preferibilmente elettroverniciato. Il progetto dovrà essere sottoposto al parere della Commissione Comunale qualità architettonica e paesaggio.

8. Le bacheche possono essere installate anche su supporto proprio qualora:

- a. ricadano su aree private e siano poste in essere nel rispetto della disciplina relativa ai cartelli;
- b. ricadano su aree pubbliche e siano destinate ad informazioni di pubblico interesse, esposizione quotidiani, informazioni politiche e sindacali purché non costituiscano impedimento al transito in base alla preventiva acquisizione del parere del Servizio Ufficio Tecnico del Traffico;
- c. vi sia una specifica previsione del *piano* relativa ad aree pubbliche o di uso pubblico e per la finalità di pubblicità commerciale.

9. All'interno degli spazi concessi come occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è consentita l'esposizione di un prezzario su supporto mobile dei prodotti somministrati.

CAPO VI - Preinsegne e pubblicità di servizio

Articolo 26 Preinsegne e pubblicità direzionale

1. L'installazione, la gestione e la manutenzione delle preinsegne e della segnaletica direzionale di attività industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive, Enti pubblici ed attività di pubblico interesse sono eseguite direttamente dall'Amministrazione Comunale tramite l'Area Sviluppo Economico e Formazione, l'Area Servizi Finanziari e l'Area lavori Pubblici.

2. Per la collocazione delle preinsegne e segnaletica direzionale, all'interno dei centri abitati, l'Area Sviluppo Economico e Formazione redige, di concerto con l'Area Lavori Pubblici e Polizia Municipale, specifico progetto in base al quale vengono: 1) indicate singole aree di circolazione del territorio comunale; 2) previste per ogni area di circolazione specifico impianto atto a segnalare e localizzare aree produttive e singole attività ed esercizi; 3) individuati gli impianti di preinsegne e segnaletica direzionale conformi agli artt. n. 51, 78, 128 e 134 D.P.R. n. 495/92 e al vigente Regolamento; 4) individuati gli impianti non conformi da rimuovere. Il progetto è soggetto ad adeguamento o variante a seguito della realizzazione di nuove aree di circolazione o modifiche di quelle esistenti, nuove aree produttive ed attività, variazione delle attività presenti nella zona.

3. In occasione di avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, sportivo, ricreativo, politico e comunque di interesse pubblico, è consentito realizzare la pubblicità di cui al primo comma a carattere temporaneo durante la settimana precedente ed il periodo di svolgimento fino alle 24 ore successive allo stesso.

4. La rimozione dei manufatti di cui al precedente comma deve avvenire entro le 48 ore successive alla data dell'evento. In caso di mancato adempimento si applicano le sanzioni di cui [all'articolo 88](#) a carico del promotore dell'evento in solido con il soggetto installatore.

5. Per le installazioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste per i cartelli, in materia di distanze e collocazione, dal Codice e dal Regolamento di Attuazione. Nel caso di più attività segnalate nello stesso punto il supporto dovrà essere unitario.

Articolo 27 Impianti pubblicitari di servizio

1. La pubblicità sugli impianti di servizio è autorizzabile nei centri abitati nel rispetto delle prescrizioni, nonché delle deroghe, poste dal presente Regolamento, dal Codice e dal relativo Regolamento di Attuazione all'esterno dei centri abitati. Il *piano* stabilisce le ubicazioni e, nel caso di particolari tipologie, al fine di perseguire uniformità, potrà prevedere il ricorso a procedure concorsuali.

2. Fino alla scadenza delle concessioni, convenzioni o contratti in corso di validità, alla data del presente Regolamento, la pubblicità apposta sugli impianti di servizio può essere mantenuta in deroga alle disposizioni del presente regolamento e comunque non oltre il termine ultimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Le transenne parapedoni fisse, ove consentite dal *piano*, devono essere costituite da una struttura tubolare metallica continua, senza angoli vivi o sporgenze di sorta, di colore brunito o testa di moro. La cornice di sostegno dello spazio pubblicitario deve essere del medesimo colore del tubolare. Lo spazio pubblicitario abbinato alle transenne non può superare, per ogni elemento, la superficie di mq. 2,00.

4. Per evitare la possibilità di concentrazioni, si applica il disposto [dell'articolo 10, comma 4](#).

Articolo 28

Installazione e caratteristiche degli impianti pubblicitari di servizio

1. Gli impianti di cui [all'articolo 5, comma 2, lettera l](#), possono essere installati:

- a. previa redazione di un progetto generale qualora il soggetto proponente rivesta carattere pubblico o di interesse collettivo;
- b. secondo le previsioni del *piano* laddove si tratti di installazioni singole o puntuali da parte di soggetti privati;
- c. previo espletamento di procedure concorsuali su iniziativa dell'Amministrazione Comunale ed in tal caso anche in variante o in assenza di previsioni del *piano*.

2. Gli impianti di cui al comma precedente da installare lungo le strade o in prossimità di esse, possono essere orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq. 1,00¹¹.

CAPO VII - Mezzi pubblicitari temporanei

Articolo 29

Collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. I mezzi pubblicitari indicati agli articoli 6 e 7, se aventi carattere di provvisorietà, sono autorizzati fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni indicate nell'articolo 51¹² del Regolamento di Attuazione quando posti all'esterno dei centri abitati o del presente Regolamento se posti all'interno dei centri abitati.

2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma, in quanto temporanee, possono essere rilasciate anche in deroga dei limiti di distanza previsti dal presente Regolamento.

3. È vietata l'esposizione di cartelli, manifesti e mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, ed altri supporti destinati a scopi diversi. È altresì vietata la collocazione su piante e, di norma, su pali della pubblica illuminazione, su muri perimetrali esterni dei fabbricati, sulle cancellate e recinzioni di edifici sia pubblici che privati.

4. È derogabile il rispetto delle distanze minime previste dal Codice e dal relativo Regolamento di Attuazione per la pubblicità dei circhi e dei Luna Park, che deve essere effettuata secondo le prescrizioni

¹¹ Articolo 51, comma 8, del Regolamento di Attuazione - Si veda in proposito la nota all'articolo 26

¹² L'articolo 51 reca "(Art. 23 Cod. Str.) Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza" - Si riportano di seguito le disposizioni richiamate:

"omissis"

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

"omissis"

date di volta in volta dal responsabile del procedimento di cui [all'articolo 66](#) in base alla specifica legislazione.

5. L'esposizione dei cartelli provvisori o temporanei è consentita a decorrere dal quindicesimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa commerciale cui si riferisce, e termina il giorno successivo alla scadenza dell'evento. La rimozione deve avvenire entro le 24 ore successive.

6. La collocazione di cartelli, manifesti e totem con sponsor, a carattere temporaneo per la pubblicità di spettacoli, eventi sportivi, manifestazioni promosse da Enti pubblici o privati ovvero a carattere politico o sindacale deve avvenire in base ai seguenti criteri:

- a) per ogni area di circolazione deve essere stabilito un numero massimo di mezzi pubblicitari da definire in base alle richieste ed alla tipologia dell'area. I manifesti, per ogni istanza, non devono essere superiori a tre per ogni area di circolazione indicate nell'autorizzazione;
- b) all'interno della stessa area di circolazione i mezzi pubblicitari devono essere uniformi e distribuiti in modo equilibrato;
- c) per i totem con sponsor la pubblicità relativa alla manifestazione, evento o spettacolo deve essere inserita in tutte le facciate. La pubblicità relativa agli sponsor deve essere distribuita in modo da non superare la meta' della superficie di ogni singola facciata.

7. Nel caso di installazione su marciapiedi dei mezzi di cui al comma precedente deve essere garantito il transito ai soggetti disabili. La collocazione deve avvenire in sicurezza sia nei confronti dei pedoni che dei veicoli a cura e spese degli installatori. Nel caso di contemporaneità di manifestazioni o eventi non saranno consentiti più di tre manufatti per ciascuna di esse.

8. È vietata l'affissione di manifesti, volantini con messaggi pubblicitari di qualunque tipo sui muri dei fabbricati ed in altri luoghi non autorizzati.

Articolo 30

Striscioni, locandine, standardi, bandiere, transenne

1. L'esposizione di striscioni, locandine, standardi e bandiere è ammessa unicamente per pubblicizzare eventi particolari, manifestazioni e spettacoli durante i 15 giorni precedenti ed il periodo di svolgimento fino alle 24 ore successive.

2. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative al marchio, agli enti, alle associazioni, alle ditte o agli sponsor in genere.

3. Gli striscioni possono essere utilizzati solo per pubblicizzare manifestazioni di interesse pubblico o collettivo o comunque patrocinate da Enti Pubblici mentre gli altri mezzi di cui al presente articolo possono essere utilizzati anche per pubblicizzare iniziative commerciali quali il lancio di prodotti, l'apertura di nuove attività, i saldi e le vendite promozionali solo nella sede dell'attività.

4. Gli striscioni devono essere ancorati esclusivamente alle apposite strutture predisposte dal concessionario per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità. A tal fine il concessionario predispone apposito progetto per la localizzazione e la tipologia delle strutture e provvede all'installazione dopo l'approvazione della Giunta Comunale che può avvalersi del parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

5. È vietata l'installazione di striscioni, locandine e standardi sulle cancellate o recinzioni di edifici sia pubblici che privati sia all'interno che all'esterno dei centri abitati.

6. Il montaggio deve essere eseguito con l'adozione delle opportune misure di sicurezza sia nei confronti degli installatori che della circolazione stradale.

7. La collocazione di bandiere, fatto salvo quanto disposto [dall'articolo 36](#), può avvenire solo su suolo privato pertinente all'attività o alla manifestazione pubblicizzata purché non impedisca la visibilità della segnaletica nel senso di marcia.

8. La rimozione dei manufatti oggetto del presente articolo deve avvenire entro le 48 ore successive alla data dell'evento. In caso di mancato adempimento si applicano le sanzioni di cui [all'articolo 88](#) a carico del promotore dell'evento in solido con il soggetto installatore.

9. È consentito l'utilizzo di transenne mobili di cui [all'articolo 6, comma 2, lettera b.](#) recanti messaggi pubblicitari, anche commerciali, durante lo svolgimento di manifestazioni che ne richiedano l'uso. L'installazione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione ed alle 24 ore precedenti e

successive; decorse queste ultime la rimozione deve avvenire a cura del soggetto che le ha posizionate. La mancata rimozione è soggetta alle sanzioni di cui [all'articolo 88](#).

Articolo 31 **Segni orizzontali reclamistici**

1. I segni orizzontali reclamistici di cui [all'articolo 6, comma 2, lettera c.](#) sono ammessi unicamente:

- a. all'interno di aree, anche ad uso pubblico, di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Ad essi si applicano le limitazioni previste dall'articolo 51, comma 9, lettera b) ¹³ del Regolamento di Attuazione.

2. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati per il periodo dell'utilizzo, alla superficie stradale garantendo una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione relativa alla posa di segni orizzontali reclamistici di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio in danno dell'inadempiente ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni vigenti al momento del verificarsi dell'inottemperanza ivi incluse quelle previste [dall'articolo 88](#).

Articolo 32 **Pubblicità fonica**

1. Nei centri abitati, previa autorizzazione, è consentita la diffusione sonora da autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico, nonché di quelli promossi o patrocinati dal Comune. I messaggi possono contenere pubblicità commerciale relativa agli sponsor della manifestazione.

2. La pubblicità fonica non è soggetta ad autorizzazione quando viene disposta dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco quale autorità sanitaria o di protezione civile. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59 ¹⁴ del Regolamento di Attuazione in materia di propaganda elettorale.

3. La pubblicità fonica è altresì consentita anche a fini commerciali limitatamente alla pubblicizzazione di eventi particolari nonché per le attività artigianali e commerciali svolte in forma ambulante. Nella domanda di autorizzazione deve essere indicato il percorso con relativi orari al fine di evitare il sovrapporsi di diverse pubblicità.

4. La pubblicità fonica è comunque vietata:

- a. in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, di luoghi culturali e/o di studio, limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto;
- b. nei centri storici, così come definiti dalla normativa urbanistica vigente.

5. La pubblicità fonica può essere autorizzata:

- a. nei giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30;
- b. e' possibile concedere deroghe agli orari previsti dal punto a) nei giorni festivi e feriali in occasione di manifestazioni sociali, culturali, sportive ecc.. .

6. Ulteriori limitazioni in occasioni, orari o periodi particolari possono essere disposte con provvedimento motivato del Dirigente.

7. In ogni caso la pubblicità fonica deve rientrare entro i limiti massimi di esposizione al rumore, ridotti del dieci per cento, stabiliti dalla normativa vigente

¹³ Per la disposizione citata si veda la nota all'articolo 26

¹⁴ L'articolo 59 reca "(**Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità fonica**" - Si riporta di seguito la disposizione richiamata:
"omissis

3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991."

CAPO VIII - Pubblicità con e su automezzi**Articolo 33
Pubblicità sui veicoli**

1. La pubblicità effettuata con i mezzi di cui [all'articolo 7, comma 2, lettera a.](#), ancorché effettuata per conto terzi, non è soggetta ad autorizzazione ma solo alle limitazioni contenute nei commi 4, 5 6 e 7 dell'articolo 57 del Regolamento di Attuazione¹⁵ ed al pagamento dell'imposta, ove dovuto¹⁶.

2. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirlo a richiesta degli agenti autorizzati.

**Articolo 34
Pubblicità con veicoli**

1. È vietata in tutto il territorio comunale ogni forma di pubblicità effettuata, anche in via temporanea o provvisoria, mediante cartelli o altri manufatti, collocati sopra o all'esterno di veicoli adibiti ad uso privato o destinati a trasporti delle aziende. Il divieto opera sia nel caso che i veicoli siano in sosta, anche su area privata, che in movimento.

2. È inoltre vietata l'esposizione di manifesti, fotografie o similari, incollati o comunque affissi su automezzi in sosta o in movimento, in coincidenza di occasionali vendite promozionali, manifestazioni varie, spettacoli o altro.

3. È consentita la pubblicità effettuata con autoveicoli per uso speciale così classificati dall'articolo 54, comma 1, lettera g)¹⁷, del Codice ed appositamente omologati a tal fine, tra i quali sono compresi anche i

¹⁵ L'articolo 57 reca "**Pubblicità sui veicoli**" - Si riportano, di seguito, le disposizioni richiamate:
"omissis"

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili (86/cost).
 5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
 6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.
- "omissis"

¹⁶ La disciplina generale è data dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507. Si riporta di seguito la norma richiamata:
"**Articolo 13: [Imposta per la pubblicità effettuata con veicoli]**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

"omissis"

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- 4 bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati."

¹⁷ L'articolo 54 reca "**Autoveicoli**" - Si riporta, di seguito, la disposizione richiamata:

"1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

- a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

"omissis"

carrelli rimorchi utilizzabili a fini pubblicitari; la pubblicità è altresì consentita mediante le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali i mezzi pubblicitari trasportati non possano mai abbandonare il veicolo. In ogni caso la pubblicità deve avvenire in maniera itinerante su aree pubbliche o di uso pubblico.

4. Agli autoveicoli di cui al comma precedente non è consentita la sosta in alcun tipo di area, pubblica o privata, ivi incluse quelle a ciò destinate mentre è consentita la fermata, in siti non vietati, per non oltre 15 minuti ed a condizione che l'operatore non abbandoni il veicolo che non dovrà essere di ostacolo al traffico. Qualora la sosta sia necessaria dovrà essere occultato, a cura dell'operatore, il messaggio pubblicitario comunque costituito.

5. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si estende ai veicoli speciali di cui al comma 3, con riferimento alle vendite straordinarie di cui alla specifica legislazione ed a quelli degli spettacoli circensi e dei Luna Park nonché ai messaggi relativi all'attività politica e sindacale.

6. I divieti di cui al presente articolo sono estesi anche ai veicoli trainati o spinti da forza non meccanica.

7. È consentita, in ogni caso, la diffusione di messaggi di natura politica, culturale, sociale e comunque non di tipo propagandistico commerciale, effettuata mediante carrelli, tricicli, tavoli mobili o altri mezzi mobili muniti di ruote, che occupino una superficie pubblicitaria non superiore a due metri quadrati, in osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e nel relativo Regolamento di Attuazione.

8. È consentita la pubblicità sui veicoli adibiti a trasporti di linea mentre per i taxi e la pubblicità non luminosa per conto terzi effettuata sui veicoli appartenenti alle ONLUS, associazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni sportive, si applicano le disposizioni dell'articolo 57, comma 3, ¹⁸ del Regolamento di Attuazione.

9. Per le imprese che svolgono attività di noleggio di velocipedi e veicoli non dotati di motore a combustione interna e quelli destinati a circolare esclusivamente nelle aree pedonali e piste ciclabili, è ammessa la possibilità dell'effettuazione della pubblicità per conto terzi con le seguenti condizioni:

- deve essere contenuta nella superficie massima consentita dal veicolo senza sporgenze e di dimensioni massime di 600 cmq;
- il velocipede e/o veicolo deve contenere al massimo n.02 messaggi pubblicitari;
- è soggetta all'autorizzazione annuale;
- la pubblicità per ciascun mezzo pubblicitario deve rappresentare per il periodo di validità dell'autorizzazione un unico soggetto e deve riportare la sua ragione sociale e logo.

10. Gli autoveicoli indicati nell'art.54 del Codice della strada e quelli di proprietà di Ditte e/o imprese sui quali è apposto il proprio marchio e/o la ragione sociale non possono sostare in aree pubbliche e in aree private non di pertinenza della Ditta oltre 48 ore. Su tali veicoli in sosta prolungata oltre le 48 ore per giustificate esigenze, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta in modo che sia privata di efficacia.

11. Il mancato rispetto delle limitazioni e condizioni poste dal presente articolo oltre alle sanzioni previste dal Codice, dal Regolamento di Attuazione e dal D.Lgs. n. 507/93 per le specifiche fattispecie, comporta anche l'applicazione delle sanzioni di cui [all'articolo 88](#).

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

omissis"

¹⁸ L'articolo 57 reca "**Pubblicità sui veicoli**" - Si riporta, di seguito, la disposizione richiamata:

"omissis

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;
- c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.

omissis"

Articolo 35**Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati**

1. La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni è consentita senza alcuna autorizzazione comunale. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.

2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono e sono soggetti ad autorizzazione solo nel caso in cui rechino messaggi pubblicitari estranei alla manifestazione. Nel caso in cui fossero ancorati su aree pubbliche dovranno sottostare alla relativa disciplina.

CAPO IX - Altre forme di pubblicità e propaganda**Articolo 36****Gazebi e ombrelloni**

1. I manufatti di cui [all'articolo 7, comma 2, lettera e.](#) possono essere installati sia su aree private che su aree pubbliche o di uso pubblico secondo la disciplina data nei commi seguenti.

2. L'installazione su area privata è consentita solo nel caso si tratti di pertinenze, come definite [all'articolo 17, comma 2.](#), di insediamenti produttivi o commerciali nei limiti temporali stabiliti [dall'articolo 30, comma 1.](#) Su detti manufatti può essere installata la sola pubblicità relativa all'iniziativa e/o al soggetto promotore o attuatore.

3. L'installazione su aree pubbliche, con il pagamento della relativa tassa, può avvenire solo previo parere favorevole del Servizio Ufficio Tecnico del Traffico e del Comando Polizia Municipale. I limiti temporali sono quelli stabiliti [dall'articolo 30, comma 1.](#)

4. Nelle fattispecie di cui al comma precedente è consentita la contestuale installazione di altri mezzi pubblicitari, purché contenuti nell'area concessa, nonché delle eventuali preinsegne che possono essere installate anche in deroga al disposto [dell'articolo 26, comma 1.](#), stante il carattere di provvisorietà.

5. L'installazione su aree pubbliche o di uso pubblico è altresì consentita per funzioni connesse alle attività di ristorazione e di pubblici esercizi. In tali casi è consentita anche l'installazione di altri manufatti, nel medesimo contesto e finalizzati, oltre che a delimitare lo spazio concesso, anche a recare messaggi pubblicitari relativi all'attività svolta ed ai prodotti commercializzati.

6. La validità temporale per l'installazione dei manufatti di cui al precedente comma è quella stabilita nel provvedimento di autorizzazione o di concessione del suolo pubblico. In ogni caso l'autorizzazione all'installazione iniziale è subordinata alla presentazione di un progetto che dovrà ottenere anche il parere favorevole della Commissione Edilizia o dell'organismo, comunque denominato, chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione che si dovrà esprimere ogni qualvolta vengano proposte variazioni che l'ufficio di cui [all'articolo 66](#) ritenga significative.

7. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 40 delle NTA del PRG '97 per i manufatti simili a quelli di cui al presente articolo da installare su aree private con funzioni diverse da quelle qui disciplinate.

Articolo 37**Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e rifornimento carburante**

1. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di una insegna d'esercizio per l'individuazione dell'area di distribuzione carburanti; l'insegna d'esercizio può essere composta anche dal solo marchio. La proiezione a terra del mezzo pubblicitario non deve ricadere in alcun modo su suolo pubblico e la struttura di sostegno deve essere infissa nell'area privata o data in concessione.

2. La suddetta disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna, recante l'indicazione dei prezzi dei carburanti. Altri messaggi quali ad esempio: Self Service, Diesel, Benzina Verde, devono trovare collocazione in allineamento verticale all'impianto relativo all'insegna oppure a quello contenente i prezzi delle benzine. Per tali mezzi pubblicitari non si applica la disposizione in riferimento ai limiti di superficie di cui al presente articolo.

3. I mezzi pubblicitari a carattere permanente di contenuto diverso da quello previsto al comma 1, devono essere posizionati ad almeno tre metri dal confine dell'area di proprietà o concessa e sono soggetti alle altre prescrizioni o limitazioni poste dal presente Regolamento in relazione alla tipologia del mezzo o impianto pubblicitario.

4. I cartelli autoportanti non luminosi di modeste dimensioni, riportanti le indicazioni «Aperto – Chiuso», vanno esposti all'interno dell'area di distribuzione carburanti sia privata che data in concessione.

5. L'esposizione pubblicitaria temporanea deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada, quali insegne, prezzari, pali della pubblica illuminazione, alberi, e nel rispetto delle disposizioni del Codice e del Regolamento di Attuazione.

6. La superficie complessiva dell'insegna di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, fissi o temporanei, non potrà superare l'otto per cento (8%) della superficie dell'area della stazione di servizio.

7. All'esterno dei centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del Codice e del relativo Regolamento di Attuazione.

Articolo 38

Farmacie – Parafarmacie

1. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio, come definite all'articolo 17, comma 2, delle Farmacie, oltre alle insegne di esercizio, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa per la quale è derogabile il rispetto delle distanze minime di cui all'articolo 23, comma 6, del Codice.

2. Nell'ambito del centro storico del capoluogo, l'insegna bifacciale deve essere a forma di croce, di colore verde e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari, quali, ad esempio, orologio o termometro. Per le parafarmacie l'insegna bifacciale a croce non deve essere di colore verde come dispone l'art.5 del D.Lgs. n.153/2009.

3. È altresì consentita la pubblicità disciplinata dall'[articolo 42](#).

Articolo 39

Pubblicità nelle edicole

1. Nelle edicole la pubblicità di quotidiani, periodici od altro, è ammessa esclusivamente in aderenza alle pareti interne od esterne, con divieto di installazione nelle forme della sopraelevazione del manufatto.

2. L'esposizione provvisoria di locandine ed altri manufatti di propaganda è consentita esclusivamente nelle aree di proprietà o all'interno di quelle concesse in plateatico.

Articolo 40

Volantinaggio e distribuzione di oggettistica

1. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria effettuata mediante il lancio di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia, esercitato in forma ambulante ovvero da automezzi e da aeromobili in movimento.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale è consentito il collocamento di volantini di tipo commerciale, politico, sindacale, culturale, sportivo e religioso, di carattere sociale, sui veicoli in sosta, purché di modeste dimensioni e, comunque, non superiori a quelle di un foglio formato A4. I volantini debbono riportare il seguente messaggio: *“Per salvaguardare l'ambiente non gettate questo biglietto per terra - Usate gli appositi contenitori - Grazie”*.

3. È consentita la distribuzione manuale, ambulante o da posti fissi, di volantini di tipo commerciale o di oggettistica pubblicitaria purché gli stessi riportino il messaggio di cui al precedente comma 2.

4. L'attività di cui al comma precedente è vietata nelle aree pedonali urbane.

5. È consentita, previa autorizzazione, la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli.

Articolo 41

Pubblicità nei cantieri

1. All'interno dei centri abitati, i cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, devono avere una superficie per facciata non superiore a 12 metri quadrati con esclusione del cartello di cantiere previsto dalla vigente legislazione.

2. Nel centro storico i cartelli suddetti debbono avere una composizione ordinata ed essere possibilmente accorpate. In ogni caso debbono essere posizionati in sicurezza sia nei confronti degli operatori del cantiere sia rispetto al transito sottostante.

3. Sulle pareti delle armature gravanti sul suolo pubblico, nonché sulle pareti dei ponteggi, steccati, e recinti connessi, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di collocare appositi pannelli per l'affissione di manifesti.

4. A tale scopo tutti i titoli autorizzativi rilasciati dal Comune per la realizzazione di staccionate ed armature su suolo pubblico o con esso confinanti si intendono comprensivi della riserva dell'uso gratuito della superficie esterna fino all'altezza di tre metri da destinare alle pubbliche affissioni.

5. Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature, l'esposizione di messaggi pubblicitari è consentita su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice poste in opera in sicurezza oppure mediante mezzi pittorici di cui all'articolo 7, [comma 2, lett. d.](#)

6. Nell'ambito del Centro Storico l'esposizione di messaggi pubblicitari di cui al comma precedente è consentita a condizione che venga riprodotto integralmente, a totale copertura dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori. Le predette rappresentazioni saranno da realizzarsi con materiali idonei, tela o similari. Il bozzetto a colori del progetto sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

7. La durata massima dell'esposizione pubblicitaria non può superare la durata dei lavori e dovrà essere rimossa prima o contestualmente all'ultimazione degli stessi. Il messaggio deve restare uguale per l'intero periodo autorizzato. Eventuali nuovi o diversi messaggi dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione.

8. Il rilascio dell'autorizzazione al collocamento dei messaggi pubblicitari di cui al presente articolo è subordinato alle valutazioni del Servizio Ufficio Tecnico del Traffico che esprimerà il proprio parere in riferimento alle norme del Codice. L'autorizzazione non si rende necessaria per i cartelli di cui al comma 1.

9. Nei cantieri può essere effettuata pubblicità di vendita e/o affitto di unità immobiliari nel rispetto di quanto disciplinato nell'Art. 11 comma 10.

Articolo 42 **Pubblicità nelle vetrine e porte d'ingresso**

1. L'esposizione di mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, ad eccezione delle insegne di esercizio permanenti, collocati direttamente sui vetri o all'interno delle vetrine, non deve superare, unitariamente o nel complesso, il 25% della superficie di ogni vetrina o porta d'ingresso; misura elevabile al 40% in occasione di particolari eventi e fatta eccezione per ulteriori limitazioni stabilite dalla specifica legislazione in materia di saldi, vendite promozionali e liquidazioni. Tali percentuali si intendono riferite alla sola superficie della o delle vetrine.

2. Le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi, in genere riferite a manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale o sindacale delle categorie commerciali, possono essere collocati anche nelle vetrine e porte d'ingresso nel rispetto dei limiti dimensionali di cui al precedente comma.

3. È soggetta ad autorizzazione la diffusione di messaggi, di qualunque natura, effettuata mediante visori o monitor collocati all'interno delle vetrine per pubblicizzare esclusivamente prodotti venduti o servizi relativi all'attività.

4. È altresì soggetto ad autorizzazione il supporto utilizzato dalle agenzie immobiliari, viaggi e similari, contenente i messaggi relativi alla loro attività. Per tali fattispecie sono derogabili i limiti espositivi stabiliti dal comma 1.

TITOLO IV

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 43

Finalità e ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune, sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente a un'imposta ovvero a un diritto a favore del Comune stesso ai sensi del D. Lgs. 15/11/93, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini del presente Titolo:

- a. con il termine Decreto si intende fare riferimento al Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. con il termine Comune si indica anche il concessionario nel caso di affidamento esterno.

Articolo 44

Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti di affissione, il Comune di Foligno appartiene, ai sensi dell'articolo 2 del decreto, alla terza classe, in base alla popolazione residente.

Articolo 45

Categorie delle località e maggiorazione tariffaria

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle esposizioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie: *speciale* (CS) e *normale* (CN). Nell'ambito della categoria speciale le esposizioni pubblicitarie di carattere commerciale sono soggette ad una maggiorazione tariffaria del centocinquanta per cento sia agli effetti dell'imposta di pubblicità che dei diritti di affissione. Il territorio ricadente nella categoria speciale è quello costituito dalle vie il cui elenco si allega al presente Regolamento sotto la [lettera "A"](#).

2. La superficie complessiva inclusa in detto comprensorio, non supera il 35 per cento della superficie del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del Codice. La restante parte del territorio comunale non compresa nella *categoria speciale* è da considerarsi *categoria normale*.

Articolo 46

Stagione turistica - maggiorazione tariffaria

1. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici rilevati dagli indici oggettivi di ricettività, risultanti dalle tabelle allegate sotto la [lettera "B"](#) al presente Regolamento, applica per il periodo di mesi quattro dall'1 giugno al 30 settembre una maggiorazione del 50% delle tariffe. Detta maggiorazione attiene:

- a. la pubblicità di cui all'articolo 12, comma 2, all'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15 del decreto;
- b. limitatamente a quelle di carattere commerciale e per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19 del decreto.

CAPO II - Imposta sulla pubblicità

Articolo 47

Presupposti per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi visibile o percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 48

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta e delle sanzioni previste sia dalla legislazione vigente che dal presente Regolamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 49

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica, in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
2. Per i mezzi pubblicitari bifacciali o polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
5. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 50

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui [all'articolo 48](#) è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e gli estremi dell'autorizzazione ove dovuta.
2. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati anche in via telematica.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. Nei casi in cui non avvenga alcuna variazione della pubblicità esposta in corso d'anno, ma vi sia un diverso soggetto passivo titolare della stessa, non si procede a nuova tassazione ma la denuncia richiesta ha valore per l'anno successivo.
5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Il Comune effettua il controllo sui contenuti delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/00 su un campione significativo di almeno il 20%.
7. La mancata indicazione degli estremi dell'autorizzazione, ove dovuta, deve essere comunicata all'ufficio di cui [all'articolo 66](#) per l'attivazione dei conseguenti procedimenti sanzionatori.

Articolo 51

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta secondo le modalità previste dall'articolo 9 del decreto. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza del pagamento dell'imposta di pubblicità, stabilito dalla legge al 31 gennaio, nei casi in cui si rendano necessarie modifiche o variazioni che comportano un prolungamento delle operazioni di gestione del tributo.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. Nel caso di affidamento in concessione il pagamento viene effettuato al concessionario mediante conto corrente postale intestato al Comune.

3. È consentito l'utilizzo di altre modalità di pagamento ove previste dal regolamento Generale delle Entrate del Comune di Foligno. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'articolo 50. Per i pagamenti di cui sopra dovrà essere usato apposito stampato approvato con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, o altro predisposto dall'Ufficio nel rispetto della normativa in vigore.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

6. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

7. Il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni dalla richiesta.

8. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni del demanio comunale o del patrimonio indisponibile, oltre alla corresponsione dell'imposta di pubblicità è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi aree pubbliche nonché il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione ferma restando la necessità dell'atto autorizzatorio.

Articolo 52

Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni.
2. Il comune procede inoltre all'accertamento degli omessi e/o ritardati versamenti.
3. Le attività di controllo di cui ai commi precedenti sono svolte mediante notifica di un apposito avviso di accertamento in attuazione delle norme vigenti in materia, costituite in particolare dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 27.12.2006 n° 296 e s.m.i..
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, contiene informazioni in ordine ai vigenti strumenti deflattivi del contenzioso, alle modalità di presentazione del ricorso e l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
5. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal funzionario designato dal concessionario.

Articolo 53

Tariffe per le varie tipologie di pubblicità

1. Le tariffe vigenti nel Comune per le varie tipologie di pubblicità sono deliberate annualmente dal competente organo.

Articolo 54

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopi di lucro;

- b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 55 **Esenzioni dall'imposta**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c. la pubblicità comunque effettuata all'interno o sulle facciate esterne dei locali o impianti di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III - Pubbliche affissioni

Articolo 56 **Servizio delle pubbliche affissioni**

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 57 **Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto è quella deliberata annualmente dal competente organo.

3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità indicate dal presente regolamento.

4. È consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici tenuti al rispetto della normativa di contabilità generale dello Stato.

5. In caso di pagamento del diritto mediante c/c postale, la commissione si intende perfetta solo con l'esibizione dell'attestato di versamento, che comprovi la contestualità richiesta dall'articolo 19, comma 7, del decreto. Le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità in materia di dichiarazione e accertamento si applicano, in quanto compatibili, anche al diritto di affissione.

6. Per la riscossione coattiva e per i rimborsi si applicano le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità [all'articolo 51](#), commi 5, 6 e 7.

Articolo 58 **Riduzioni del diritto**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 del decreto;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.

Articolo 59 **Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, quando esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, della regione e della provincia in materia di tributi;
 - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, di elezioni politiche ed amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati dalla Regione o dallo Stato anche in attuazione di disposizioni comunitarie.

Articolo 60 **Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno il Comune o il concessionario, su richiesta del committente, deve rendergli disponibile l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.

4. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune, o il concessionario, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. In tali casi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune, o il concessionario, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso le metà del diritto dovuto.

7. Il Comune, o il concessionario, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.

9. Nell'ufficio ove va presentata la commissione per l'affissione devono essere esposti, per la pubblica consultazione: le tariffe del servizio; l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono; il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 61

Manifesti necrologici, dimensioni e modalità per le affissioni

1. I manifesti necrologici e similari dovranno essere affissi all'interno degli spazi previsti nel piano generale degli impianti affissionali e dovranno avere un formato unico avente dimensioni max. 46x33;

2. Il servizio per l'affissione di manifesti necrologici e similari viene effettuato dalla società concessionaria che assicurerà l'affissione nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì alle ore 10,00 e alle ore 15,30, il sabato mattina alle ore 9,30. Tutti i manifesti consegnati entro tale ora saranno affissi nella prima uscita utile. I manifesti resteranno affissi per un massimo di tre giorni e il numero massimo di manifesti è stabilito in n.20 copie nelle zone di città e immediata periferia, più le copie nelle zone frazionali, con l'avvertenza di concentrare l'esposizione nella zona di residenza del defunto;

3. L'affissione diretta di manifesti è consentita nelle frazioni mentre in città e nella immediata periferia è consentita l'affissione dei soli manifesti di annuncio e/o di partecipazione, con espressa esclusione di ogni altra tipologia anche nei giorni festivi o nel pomeriggio del sabato e dei giorni prefestivi (natale/pasqua/ferragosto ecc..) osservando i seguenti orari: dalle ore 14,00 del sabato alle 21,00 della domenica e dalle ore 8,00 del giorno festivo infrasettimanale alle 21,00 del medesimo giorno ovvero alle ore 21,00 dell'ultimo giorno festivo;

4. I diritti di affissione dovranno essere calcolati su tutti i manifesti (compresi quelli affissi direttamente nelle zone frazionali) e dovranno essere regolarizzati il giorno successivo al festivo;

5. È vietata l'affissione al di fuori degli spazi appositamente predisposti. Nelle more di installazione di ulteriori impianti è consentita l'affissione fuori dagli spazi ma comunque nei punti predefiniti (la concessionaria provvederà a fornire l'elenco delle postazioni). Ogni violazione sarà sanzionata in applicazione della normativa vigente in materia;

6. È consentito il posizionamento di stendardi mobili in prossimità delle abitazioni dei defunti con l'obbligo di rimuoverli a funerale ultimato;

7. Nei casi consentiti per l'affissione diretta, la copertura di manifesti preesistenti dovrà rispettare la seguente priorità: manifesti di partecipazione, commemorativi, trigesimi;

CAPO IV - Gestione e regime sanzionatorio

Articolo 62 Gestione del servizio

1. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni nonché l'applicazione dei relativi diritti e dell'imposta di pubblicità possono essere effettuate nelle seguenti modalità:

- a. in forma diretta;
- b. previa verifica della convenienza tecnica ed economica, tramite affidamento a soggetto esterno, in base alla normativa vigente.

Articolo 63 Sanzioni tributarie e interessi

1. Le sanzioni tributarie e gli eventuali interessi derivanti dalla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V PROCEDIMENTI ABILITANTI E SANZIONATORI

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 64

Autorizzazione e quadro normativo di riferimento

1. Il presente Titolo disciplina le modalità per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, anche all'interno di aree private, pubbliche o soggette ad uso pubblico, con riferimento all'intero territorio comunale, ed il connesso regime sanzionatorio.

2. I riferimenti normativi sono dati dal D. Lgs. 15/9/93, n. 507, dal D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 16/12/92, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge 241/90 e ss. mm.ii. in materia di procedimento amministrativo.

Articolo 65

Presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi di esenzione espressamente indicati [nell'articolo 73](#).

2. Nel caso di installazione all'esterno dei centri abitati, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo le attribuzioni stabilite dalla legislazione vigente.

3. All'interno dei centri abitati, di cui [all'articolo 2](#), la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.

4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada che deve essere allegato alla domanda di cui [all'articolo 67](#).

Articolo 66

Competenza al rilascio e responsabilità del procedimento

1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, oggetto del presente titolo viene stabilito con appositi provvedimenti dell'Area Sviluppo Economico e Formazione Servizio Aree Produttive e Pubblicità che si avvale della collaborazione del Comando Polizia Municipale e del Concessionario per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità anche ai fini dell'esecuzione delle rimozioni e della conservazione del materiale rimosso.

2. Il Responsabile del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio e di quello sanzionatorio è individuato con atto del Dirigente dell'Area competente.

3. Il provvedimento autorizzatorio è unico e comprende anche la concessione di occupazione suolo pubblico nei casi in cui l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari e' effettuata su suolo pubblico o privato di uso pubblico.

4. Il Responsabile del procedimento acquisisce anche i pareri interni dei vari uffici ed organismi comunali quando questi siano previsti dal presente Regolamento.

CAPO II - Domanda e autorizzazione

Articolo 67

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata per l'esposizione o l'effettuazione della pubblicità, sia temporanea che permanente, con i mezzi o gli impianti comunque definiti dal presente Regolamento da collocare: in luoghi pubblici o da essi visibili; in aree private, ove consentito; in quelle private soggette all'uso pubblico o di pubblico transito o che assolvono standard pubblici; per la pubblicità fonica; per ogni altra fattispecie espressamente prevista dal presente Regolamento.

2. La domanda, in bollo, ed in base ad apposita modulistica, deve essere rivolta all'ufficio preposto e deve indicare il tipo di pubblicità ed il periodo di svolgimento o esposizione nonché le dimensioni e l'ubicazione del mezzo o impianto finalizzato ad effettuare la pubblicità come meglio precisato nei successivi articoli.

3. Con la modulistica di cui al comma precedente possono essere apportate integrazioni o variazioni a quanto previsto nei successivi [articoli 68 e 69](#).

4. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui la pubblicità rientri nelle situazioni di esenzione dall'imposta di cui [all'articolo 59](#) ovvero nell'obbligatorietà dell'esposizione in forza di leggi e regolamenti fatto salvo quanto disposto [dall'articolo 73](#).

5. Qualora dalla documentazione allegata alla domanda risultasse l'avvenuta installazione o effettuazione della pubblicità oggetto della domanda, si procederà all'automatica emissione dell'avviso di accertamento per il recupero coattivo dell'imposta di pubblicità ed alla contestazione delle violazioni regolamentari e di legge con l'applicazione delle relative sanzioni fatta salva la possibilità di rilasciare il provvedimento a sanatoria nel caso di conformità alla disciplina vigente.

6. La domanda deve essere presentata nei casi di:

- 1) installazione di impianti pubblicitari permanenti e temporanei
- 2) sostituzione impianto pubblicitario intesa come modifica dello stesso senza aumento della superficie e purché non interessi edifici o aree soggette a tutela
- 3) variazione dell'impianto pubblicitario con la quale si intende la sostituzione dell'impianto preesistente con altro avente caratteristiche diverse per materiali, forme e dimensioni
- 4) variazione del solo messaggio pubblicitario
- 5) voltura autorizzazione

7. Nel caso in cui l'installazione del mezzo o impianto pubblicitario comporti l'occupazione del suolo pubblico la domanda deve riguardare anche tale fattispecie ed esplicitare, ove necessario, lo spazio richiesto e la sua qualificazione e quantificazione.

8. Per le domande di rinnovo dell'efficacia dell'autorizzazione si applicano le disposizioni [dell'articolo 75](#).

Articolo 68

Domanda per impianti permanenti e relativi allegati

1. Nella domanda di autorizzazione per l'installazione di impianti permanenti devono essere riportati:

- a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- b. l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c. la sommaria descrizione dell'impianto e la tipologia con riferimento alle definizioni date dal presente Regolamento;
- d. gli estremi del nulla osta tecnico comunale se già ottenuto ovvero la sua richiesta ove necessario;
- e. gli estremi dell'autorizzazione ambientale di cui al Titolo II del D. Lgs 490/99 se già ottenuta ovvero la richiesta per il suo rilascio ove necessaria ovvero attestazione che il vincolo non sussiste;
- f. l'eventuale presenza del vincolo di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 490/99 e gli estremi del conseguente nulla osta ove già ottenuto ovvero attestazione che il vincolo non sussiste;
- g. la contestuale richiesta per la concessione del suolo pubblico ove necessaria;
- h. la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme regolamentari vigenti in materia, ivi incluse quelle relative all'imposta sulla e l'impegno a sottostare a tutte le condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- i. il titolo in base al quale il richiedente ha la disponibilità dell'area o dell'edificio;
- l. la legittimità della destinazione d'uso dei locali in cui si svolge l'attività segnalata o pubblicizzata;
- m. gli estremi di eventuali precedenti pratiche edilizie inerenti il mezzo o l'impianto ovvero i locali interessati.

2. Alla domanda di autorizzazione per l'installazione di impianti permanenti devono essere allegati gli elaborati e la documentazione di cui all'elenco che segue:

- a. documentazione fotografica, comprendente due o più foto a colori, non istantanee, di formato minimo cm 15x10, applicate su cartoncino formato A4, che illustrino dettagliatamente l'area ed il punto

d'installazione e l'ambiente circostante ovvero la facciata dell'intero edificio con particolare riferimento agli ambiti di cui [all'articolo 18, comma 2](#), e alle fattispecie di cui [all'articolo 24, comma 3](#). Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni in quanto l'ipotesi di collocazione deve risultare da specifica elaborazione della documentazione fotografica (rendering). Gli estremi del richiedente e dell'oggetto della richiesta con la relativa ubicazione vanno riportati sul cartoncino ;

- b. elaborati grafici di rilievo e progetto, redatti in scala adeguata ed opportunamente quotati, della facciata dell'edificio, da cui risulti l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale ad esso. Il disegno del prospetto completo non va presentato per la pubblicità da collocare all'interno delle vetrine o porte d'ingresso;

ovvero

disegno quotato del mezzo o impianto pubblicitario comprensivo dell'eventuale struttura di sostegno sia che venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo, indicando anche la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario nonché il rispetto dei limiti e delle caratteristiche previsti dal presente Regolamento.

In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) sul suolo;

- c. rappresentazione planimetrica, in scala appropriata, quando i mezzi o gli impianti vengono installati in modo ortogonale alla strada o, se paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati. Sulla planimetria occorre specificare:
- c.1 la proprietà dell'area (pubblica o privata);
 - c.2 l'esatto punto di collocazione del mezzo o impianto pubblicitario;
 - c.3 la distanza del lato più esterno dalla carreggiata;
 - c.4 l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e dopo l'ubicazione oggetto della domanda, indicandone le relative distanze. All'esterno dei centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e dopo l'ubicazione in progetto;
- d. dichiarazione, nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e deve essere firmata dal soggetto richiedente oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto. Sono escluse dall'obbligo le targhe professionali e le scritte pittoriche realizzate su pareti preesistenti e su vetrine, comprese le vetrofanie;
- e. eventuale nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, comprensivo della documentazione atta a dimostrare che si riferisce a quanto oggetto di istanza di autorizzazione;
- f. documentazione relativa alla sicurezza degli impianti quando si tratti di manufatti dotati di luce propria. Nel caso di illuminazione indiretta gli elaborati debbono illustrare compiutamente le relative modalità ed apparati.

3. Gli elaborati di cui al precedente comma debbono essere presentati in duplice copia ed essere sottoscritti dal richiedente e da tecnico abilitato quando riguardano aspetti strutturali o impiantistici ed una copia, recante gli estremi del provvedimento sarà restituita in allegato all'autorizzazione.

4. Nel caso la richiesta riguardi anche il nulla osta tecnico comunale o l'autorizzazione ambientale alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista, rispettivamente, [dall'articolo 71](#) e [dall'articolo 73](#).

Articolo 69

Domanda per mezzi e impianti temporanei e relativi allegati

1. Nella domanda di autorizzazione per l'installazione di mezzi ed impianti temporanei devono essere riportati:

- a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- b. l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c. la data d'inizio e quella della fine della diffusione dei messaggi pubblicitari;

- d. la sommaria descrizione dell'impianto e la o le tipologie con riferimento alle definizioni date dal presente Regolamento;
- d. gli estremi del nulla osta tecnico comunale se già ottenuto ovvero la sua richiesta ove necessario;
- e. l'eventuale presenza del vincolo di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490/99 e gli estremi del conseguente nulla osta ove già ottenuto ovvero attestazione che il vincolo non sussiste o che in presenza di esso non si rende necessario il nulla osta;
- f. la contestuale richiesta per la concessione del suolo pubblico ove necessaria;
- g. la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme regolamentari vigenti in materia, ivi incluse quelle relative all'imposta sulla e l'impegno a sottostare a tutte le condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- h. l'impegno a rimuovere i mezzi o gli impianti nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento;
- i. il titolo in base al quale il richiedente ha la disponibilità dell'area o dell'edificio;
- l. la legittimità della destinazione d'uso dei locali in cui si svolge l'attività segnalata o pubblicizzata;
- m. gli estremi di eventuali precedenti pratiche edilizie inerenti il mezzo o l'impianto ovvero i locali interessati.

2. Alla domanda di autorizzazione per l'installazione di mezzi ed impianti temporanei devono essere allegati gli elaborati e la documentazione di cui all'elenco che segue:

- a. documentazione fotografica, comprendente due o più foto a colori, non istantanee, di formato minimo cm 15x10, applicate su cartoncino formato A4, che illustrino dettagliatamente l'area ed il punto d'installazione e l'ambiente circostante ovvero la facciata dell'intero edificio. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni in quanto l'ipotesi di collocazione deve risultare da specifica elaborazione della documentazione fotografica (rendering). Gli estremi del richiedente e dell'oggetto della richiesta con la relativa ubicazione vanno riportati sul cartoncino ;
- b. elaborati grafici, in idonea scala ed opportunamente quotati, che illustrino i mezzi o gli impianti da utilizzare corredati da planimetria con riportata la posizione o le posizioni previste per l'installazione;
- c. illustrazione del messaggio pubblicitario da esporre anche mediante documentazione fotografica o depliant illustrativi;
- d. rappresentazione planimetrica, in scala appropriata, quando i mezzi pubblicitari vengono installati in modo ortogonale alla strada o, se paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati. Sulla planimetria occorre specificare:
 - d.1 la proprietà dell'area (pubblica o privata);
 - d.2 l'esatto punto di collocazione dei mezzi o impianti pubblicitari;
 - d.3 la distanza del lato più esterno dalla carreggiata di ciascun mezzo o impianto;
 - d.4 l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e dopo l'ubicazione oggetto della domanda, indicandone le relative distanze. All'esterno dei centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e dopo l'ubicazione in progetto;
- e. dichiarazione, ove necessaria in relazione al tipo di manufatto, nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e deve essere firmata dal soggetto richiedente oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto.
- f. eventuale nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, comprensivo della documentazione atta a dimostrare che si riferisce a quanto oggetto di istanza di autorizzazione;
- g. documentazione relativa alla sicurezza degli impianti quando si tratti di manufatti dotati di luce propria. Nel caso di illuminazione indiretta gli elaborati debbono illustrare compiutamente le relative modalità ed apparati.

3. Gli elaborati di cui al precedente comma debbono essere presentati in duplice copia ed essere sottoscritti dal richiedente e dal tecnico abilitato quando riguardano aspetti strutturali o impiantistici ed una copia, recante gli estremi del provvedimento sarà restituita in allegato all'autorizzazione.

4. Nel caso la richiesta riguardi anche il nulla osta tecnico comunale o l'autorizzazione ambientale alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista, rispettivamente, [dall'articolo 71](#) e [dall'articolo 72](#).

Articolo 70 Istruttoria

1. L'ufficio di cui [all'articolo 66](#) cura l'istruttoria della pratica effettuando le verifiche e i sopralluoghi necessari all'emanazione dell'atto, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti, oltre che dal presente Regolamento, dal Codice e dal Regolamento di Attuazione ed in base alla Legge 241/90 ss. mm.ii. in materia di procedimento amministrativo.

2. Quando la collocazione di impianti o mezzi pubblicitari implichi, a giudizio del Responsabile del procedimento, particolari problemi legati alla viabilità o al traffico contingenti e non contemplati dal presente Regolamento o dal *Piano*, sono richiesti i pareri tecnici del Servizio Ufficio Tecnico del Traffico e/o del Comando Polizia Municipale al fine di effettuare una istruttoria aderente al caso specifico. I pareri sono acquisiti necessariamente qualora la domanda afferisca anche la concessione del suolo pubblico al fine di stabilire la compatibilità con il traffico e le caratteristiche costruttive e dimensionali della strada o dello spazio interessati; detti uffici possono formulare anche prescrizioni al fine di consentire l'attività richiesta.

3. L'autorizzazione deve essere rilasciata, entro il termine di 60 giorni dall'acquisizione al protocollo della domanda. Qualora il richiedente presenti contestualmente più domande per un numero di impianti superiore a cinque o l'istanza sia cumulativa per un numero di impianti superiore a cinque, il predetto termine è fissato in 90 giorni.

4. I termini di cui al comma precedente possono essere sospesi, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, se il Responsabile del procedimento ritiene necessario acquisire chiarimenti o documentazione integrativa diversa da quella prescritta [dall'articolo 68](#) o [dall'articolo 69](#) e nella specifica modulistica.

5. In caso di mancato ricevimento entro il termine posto, non superiore a 60 giorni, nella richiesta di integrazione la domanda viene automatica archiviata dandone contestuale notizia al richiedente.

6. qualora l'ufficio preposto accerti la non conformità dell'impianto o mezzo pubblicitario alle disposizioni Regolamentari e normative o l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi previsti nella apposita modulistica, ovvero dall'art.72 nel caso di interventi sottoposti a tutela ambientale, dichiara con apposito atto, ai sensi art.10 bis L.241/90, l'irricevibilità della domanda dando 10 gg di tempo per presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

7. Una volta completati gli accertamenti istruttori o divenuta efficace l'autorizzazione ambientale il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente precisando nella comunicazione la documentazione necessaria per il rilascio del titolo ivi incluso il pagamento dei diritti di cui [all'articolo 84](#). Qualora la documentazione necessaria per il ritiro dell'autorizzazione non venga prodotta entro il termine di 90 giorni per le autorizzazioni a carattere permanente e i 15 giorni per le autorizzazioni temporanee, la domanda sarà archiviata con avvio procedimento sanzionatorio di cui all'art.88,c.8,dandone contestuale comunicazione al richiedente.

8. Il diniego al rilascio dell'autorizzazione, che deve intervenire nel rispetto dei termini di cui ai precedenti commi, deve essere notificato, anche a mezzo del servizio postale, al richiedente e comunicato al soggetto preposto alla riscossione dell'imposta sulla pubblicità nonché a tutti gli uffici eventualmente coinvolti nello specifico procedimento.

9. I termini di cui al comma 3 sono sospesi nel caso necessiti acquisire d'ufficio l'autorizzazione ambientale di cui [all'articolo 72](#) e ricominciano a decorrere una volta che la stessa sia divenuta efficace.

10. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa all'ufficio competente, o al concessionario, per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità per le verifiche di competenza anche ai fini dell'applicazione dell'imposta.

11. Al fine del rispetto dei termini di conclusione del procedimento, gli uffici o organi consultivi facenti parte dell'Amministrazione Comunale sono tenuti a rispondere alla richiesta di parere entro il termine di 20 giorni decorso il quale l'ufficio competente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso, salvi i casi di pareri obbligatori vincolanti che coinvolgano problematiche ambientali o paesaggistico - territoriali o che siano connessi con l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 71 Nulla osta tecnico

1. Nel caso in cui vengano collocati impianti o altri mezzi pubblicitari in vista di strade facenti parte del demanio comunale o in attesa di essere inserite nello stesso, gli interessati all'ottenimento del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda in bollo al Servizio Ufficio Tecnico del Traffico allegando, in

duplice copia, la documentazione di cui [all'articolo 68, comma 2](#), lettere a., c., e d. o [all'articolo 69, comma 2](#), lettere a., b. c. e d. a seconda del tipo di impianto o mezzo pubblicitario.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda deve essere rilasciato il nulla osta o emesso il motivato diniego.

3. È facoltà del richiedente richiedere il nulla osta contestualmente alla domanda. In tal caso i termini per il procedimento si sommano e la documentazione da allegare deve comprendere anche quella necessaria per il rilascio del nulla osta individuata nel precedente comma 1.

Articolo 72 **Autorizzazione ai fini ambientali**

1. La collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 490/99 è soggetta alla disciplina dell'articolo 157¹⁹ dello stesso decreto legislativo.

2. In conseguenza la collocazione lungo le strade, o in vista da esse, ricadenti in ambiti vincolati nonché in altre aree soggette alla stessa tutela è subordinata, oltre che al rilascio dell'autorizzazione di cui [all'articolo 65](#) ove necessaria, al rilascio di specifica autorizzazione ai fini ambientali. A tal fine le domande sono soggette al parere della Commissione Edilizia o dell'organismo, comunque denominato, chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione integrata in base al disposto dell'articolo 39 della L. R. 31/1997.

3. La domanda di cui [all'articolo 67](#) deve essere integrata da specifica richiesta regolarmente bollata, ai fini del precedente comma, ed oltre alla documentazione di cui [all'articolo 68](#), deve essere corredata dei seguenti allegati:

- a. 1 marca da bollo di importo corrente da applicare sull'originale del provvedimento;
- b. 3 copie della documentazione fotografica, di tipo non istantaneo, applicata su cartoncino recante gli estremi del richiedente e l'oggetto della domanda relativa all'ambito oggetto di intervento con riportata la simulazione dell'intervento proposto;
- c. 3 copie del progetto comprendente:
 - c.1 lo sviluppo planimetrico dell'area, in scala adeguata, sul quale sia indicata l'esatta ubicazione del punto di installazione dell'impianto pubblicitario;
 - c.2 il bozzetto a colori del messaggio pubblicitario o della tipologia dello stesso
 - c.3 il manufatto da installare con le relative caratteristiche costruttive e le finiture
- d. 3 copie della relazione tecnica ed illustrativa.

4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ambientale può essere presentata anche disgiuntamente da quella per l'installazione del mezzo o impianto pubblicitario. In tal caso l'atto autorizzatorio dovrà essere allegato alla domanda di cui [all'articolo 67](#).

5. L'autorizzazione ai fini ambientali non si rende necessaria per:

- a. l'esposizione di adesivi e iscrizioni poste sulle vetrine, porte e finestre;
- b. i mezzi pubblicitari collocati all'interno delle vetrine;
- c. le targhe professionali o di esercizio non soggette ad autorizzazione ai sensi [dell'articolo 73](#);
- d. la pubblicità esposta o effettuata in forma provvisoria;
- e. ogni altra fattispecie che non incida sullo stato dei luoghi sottoposti a tutela.

6. Il procedimento si svolge secondo la specifica disciplina data dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia nonché delle norme regolamentari dell'Ente ivi inclusa l'individuazione dell'Area funzionale competente.

¹⁹ Il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 reca "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352" ed è stato pubblicato nella G. U. n. 302 del 27/12/99, S. O. n. 229 - Si riporta di seguito la disposizione richiamata.

"**Articolo 157 - Cartelli pubblicitari** (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4)

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela."

Articolo 73

Casi di esenzione dall'autorizzazione

1. Fermo restando l'obbligo al pagamento dell'imposta sulla pubblicità di cui al Titolo IV, salvi i casi di riduzione ed esenzione di cui, rispettivamente, agli [articoli 54](#) e [55](#) sono esenti dall'autorizzazione di cui [all'articolo 64](#):

- a. i cartelli "Vendesi - Affittasi" di cui [all'articolo 11, comma 10](#), quando hanno una superficie non superiore a 200 cmq.;
- b. l'insieme di cartelli, iscrizioni, ed altri mezzi pubblicitari non luminosi collocati nelle vetrine di cui [all'articolo 42](#) fatta eccezione per le fattispecie di cui ai [commi 3](#) e [4](#) dello stesso articolo;
- c. i cartelli autoportanti non luminosi di cui [all'articolo 37, comma 4](#), quando hanno superficie non superiore a 250 cmq.;
- d. le transenne mobili di cui [all'articolo 30, comma 9](#);
- e. la pubblicità con veicoli limitatamente alle fattispecie di cui [all'articolo 34, comma 7](#);
- f. la pubblicità sui veicoli di cui [all'articolo 33](#);
- g. la pubblicità fonica limitatamente alla fattispecie di cui [all'articolo 32, comma 2](#);
- h. la pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati di cui [all'articolo 35](#);
- i. il volantinaggio di cui [all'articolo 40](#) fatta eccezione per le fattispecie di cui al [comma 5](#) dello stesso articolo;
- l. la pubblicità con veicoli limitatamente alla fattispecie di cui [all'articolo 34, comma 7](#);
- m. la pubblicità nei cantieri limitatamente alle fattispecie di cui [all'articolo 41, comma 1](#);
- n. la pubblicità effettuata all'interno di locali chiusi, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico;
- o. la pubblicità esente dall'imposta di cui [all'articolo 55](#) fatta eccezione per le insegne di cui alla [lettera i.](#) del comma 1 dello stesso articolo;
- p. l'installazione degli impianti per le pubbliche affissioni.

2. L'esenzione dall'autorizzazione non esime dall'obbligo di rispettare le condizioni e le prescrizioni date dal presente Regolamento per le fattispecie individuate nel precedente comma.

CAPO III - Caratteristiche ed efficacia dell'autorizzazione

Articolo 74

Caratteristiche dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata in bollo ed ha validità triennale ed è rinnovabile purché sussista la conformità alla disciplina vigente al momento dell'istanza di rinnovo di cui [all'articolo 75](#).

2. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa ed a tal fine è sufficiente la presentazione della sola domanda in bollo recante gli estremi dell'atto da volturare, che deve essere ancora efficace ed in corso di validità, da produrre entro sessanta giorni decorrenti dalla data dell'atto di trasferimento pena l'applicazione delle sanzioni di cui [all'articolo 88](#). Tale istanza legittima il richiedente ad utilizzare il mezzo pubblicitario esistente fino al rilascio od al diniego del provvedimento di voltura.

3. L'autorizzazione è rilasciata con salvezza dei diritti di terzi che debbono essere fatti valere nelle sedi previste.

4. L'autorizzazione oggetto del presente regolamento include anche la concessione del suolo pubblico nel caso in cui vi sia l'occupazione di esso nel rispetto della specifica normativa regolamentare e di quanto previsto [dall'articolo 82](#).

5. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto. L'atto formale autorizzatorio deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza. Il mancato possesso formale così come la mancata esibizione sono soggetti alle sanzioni previste [dall'articolo 88](#).

Articolo 75

Rinnovo dell'autorizzazione

1. Decorso il termine triennale di validità dell'autorizzazione l'interessato deve presentare domanda al fine di ottenere il rinnovo del provvedimento almeno novanta giorni prima della scadenza naturale.

2. Per le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del Codice o che, comunque, non contengano la prescrizione relativa alla validità triennale le modalità per il rinnovo sono quelle date [dall'articolo 84](#).

3. Nel caso di inutile decorso del termine di cui ai commi 1 e 2 la domanda sarà considerata come riferita a nuova autorizzazione.

4. La domanda di rinnovo deve contenere gli estremi della autorizzazione originaria e deve recare in allegato una autodichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto e del permanere delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva degli impianti, nonché di conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

5. Il rinnovo dell'autorizzazione non può essere concesso se non è stato regolarmente effettuato il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico nei casi previsti.

6. Nel caso in cui la domanda di rinnovo non sia accolta, motivatamente, l'impianto o il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del proprietario.

7. La domanda di rinnovo deve essere presentata all'ufficio di cui [all'articolo 66](#) indipendentemente dall'ufficio comunale o Ente che ha rilasciato il provvedimento originario.

8. Il rinnovo, nel caso in cui sia prevista l'occupazione del suolo pubblico, non può essere ammesso qualora non sussistano più le condizioni, motivate, per la concessione del suolo pubblico. In tali fattispecie il rinnovo è subordinato ai pareri di cui [all'articolo 70, comma 2](#).

9. Nel caso di aree o immobili sottoposti alla tutela di cui al Parte terza Titolo I D.Lgs n.42/2004 il rinnovo può avvenire solo in vigenza della validità dell'autorizzazione ambientale ovvero, in caso di intervenuta decadenza, solo previo il rilascio di nuova autorizzazione ambientale.

Articolo 76

Installazione delle strutture autorizzate

1. Il rilascio dell'autorizzazione abilita l'immediata installazione dell'impianto che deve comunque avvenire entro e non oltre tre mesi dalla data di rilascio.

2. Chi intende rinunciare alle facoltà nascenti dall'autorizzazione deve darne comunicazione all'ufficio di cui [all'articolo 66](#), entro il termine di cui al precedente comma, esplicitando la volontà di non procedere alla collocazione richiesta. La rinuncia può essere espressa anche in qualsiasi momento del procedimento istruttorio; in tal caso sono comunque dovuti i diritti connessi alla presentazione ed agli adempimenti istruttori.

3. Nel caso in cui l'autorizzazione includa la concessione del suolo pubblico la mancata espressione di rinuncia crea il presupposto per l'applicazione della relativa tassa e degli altri oneri collegati all'atto.

4. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione delle eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, è ad esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione a cura del quale deve essere eseguito.

5. Sono pure ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione tutte le opere e prestazioni per il ripristino, alla scadenza dell'autorizzazione, delle pareti o delle aree interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.

6. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del titolare ogni responsabilità per danni a persone e cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Articolo 77

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- b. adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze, ivi incluse le fattispecie di cui [all'articolo 11, comma 20](#);
- c. procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione accertate dagli uffici competenti o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

d. applicare su ogni impianto o mezzo pubblicitario autorizzato, la targhetta di identificazione di cui [all'articolo 14](#), nel rispetto delle condizioni poste dallo stesso articolo.

2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché al rispetto di ogni eventuale diritto di terzi o a quanto eventualmente prescritto dai regolamenti condominiali.

3. Il titolare dell'autorizzazione, o suo avente causa, deve utilizzare le strutture destinate alla pubblicità, comunque definite dal presente Regolamento, per tale scopo e non può mantenerli in assenza della diffusione di messaggi per un periodo di oltre 180 giorni dalla installazione ovvero dalla rimozione del precedente messaggio. Non costituisce messaggio pubblicitario l'avviso di disponibilità del mezzo o dell'impianto.

Articolo 78 **Decadenza dell'autorizzazione**

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a. la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b. l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità del titolo per l'esercizio dell'attività pubblicizzata ovvero l'accertata illegittimità della destinazione d'uso dei locali ove si svolge l'attività;
- c. la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d. la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione fatti salvi i connessi provvedimenti sanzionatori;
- e. la mancata collocazione entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f. la fattispecie di cui [all'articolo 80, comma 3](#);
- g. il decorso del termine di validità dell'autorizzazione in assenza della domanda di rinnovo.

2. Nei precedenti casi permane comunque, nel caso di occupazione di suolo pubblico, l'obbligo del pagamento della tassa prevista fino alla intervenuta decadenza, nonché di ogni altro onere collegato al rilascio dell'autorizzazione.

3. L'avvenuta decadenza deve essere pronunciata con apposito provvedimento nel quale si dispone la contestuale rimozione a cura del proprietario o, qualora questi non vi provveda, a cura dell'Ente ed in danno dell'inadempiente secondo quanto in proposito disposto dal presente Regolamento

Articolo 79 **Revoca e rinuncia alla autorizzazione**

1. L'autorizzazione può essere revocata:

- a. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- b. in caso di modifica dell'assetto viabilistico o del traffico cui consegua l'incompatibilità con quanto oggetto dell'autorizzazione fatto salvo quanto previsto [dall'articolo 11, comma 19](#);
- c. nel caso di mancato pagamento nei termini della tassa per l'occupazione del suolo pubblico quando dovuta.

2. L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con diritto al rimborso della tassa eventualmente già versata a far tempo dalla data di rimozione dell'impianto, con specifica preventiva comunicazione all'ufficio competente.

3. La revoca, così come la rinuncia, deve essere pronunciata con apposito provvedimento nel quale si dispone la contestuale rimozione a cura del proprietario o, qualora questi non vi provveda, a cura dell'Ente ed in danno dell'inadempiente secondo quanto in proposito disposto dal presente Regolamento

Articolo 80 **Sospensione o modifica**

1. L'autorizzazione, per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, [comma 19](#), può essere sospesa o modificata sia nei termini che nelle condizioni specifiche. In caso di sospensione nasce il diritto al rimborso per la tassa eventualmente già versata.

2. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario per motivi di riordino ambientale, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per

altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione notificata all'interessato almeno 30 giorni prima.

3. Nei casi in cui il materiale da rimuovere impedisca l'inizio o il proseguimento di lavori, e in particolare di opere pubbliche, l'ordine di rimozione è assunto con apposito provvedimento dirigenziale.

4. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi ai sensi del presente articolo, né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Regolamento. La ricollocazione avviene, di norma, secondo i principi contenuti nell'articolo 58, comma 2,²⁰ del Regolamento di Attuazione.

5. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, si procede all'applicazione della tariffa di competenza, provvedendo, se occorre, al relativo conguaglio.

6. È fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova collocazione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.

CAPO IV - Diritti per il rilascio e tassa per l'occupazione di suolo pubblico

Articolo 81 Corrispettivi e diritti

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento in materia di imposta sulla pubblicità, il rilascio dell'autorizzazione di cui [all'articolo 64](#) comporta il pagamento del corrispettivo e dei diritti individuati dal [comma 2 dell'articolo 4](#) e definiti dal presente articolo.

2. I Diritti di rimborso spese ed esame e di segreteria devono essere corrisposti, rispettivamente, al momento della presentazione della domanda per installazione impianti pubblicitari e in sede di rilascio dell'autorizzazione. La TOSAP viene applicata dall'Area Servizi Finanziari.

3. I diritti di rimborso spese ed esame sono così quantificati:

a.rimborso spese stampati ed accertamenti.....	€ 12,95
b.diritti di esame.....	€ 8,70
c.rimborso spese postali.....	€ 5,30

4. I diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni sono così quantificati:

a.per le autorizzazioni temporanee.....	€ 27,90
b.per le autorizzazioni permanenti.....	€ 55,90

5. Gli importi di cui ai commi precedenti sono aggiornati con cadenza biennale in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Il primo adeguamento dovrà avvenire entro un biennio dalla data di esecutività del presente Regolamento.

6. L'ufficio di cui all'articolo 66 provvede alla comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale – secondo il disposto dell'articolo 405, comma 3²¹, del Regolamento di Attuazione.

²⁰ L'articolo 58 reca "(Art. 23 Cod. Str.) *Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice*" e se ne riporta, di seguito, il testo.

"1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria."

²¹ Articolo 405, comma 3, del Regolamento del Codice della Strada (DPR 16/12/92, n. 495)
"omissis"

7. Qualora in sede di rilascio del nulla osta tecnico di cui all'articolo 71 l'ufficio preposto ravvisi la necessità di subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad un deposito cauzionale o alla prestazione di una polizza fidejussoria, ne darà motivazione nel provvedimento con la contestuale quantificazione.

8. L'ufficio di cui all'articolo 66 provvederà agli adempimenti conseguenti al disposto del comma precedente ivi inclusi la restituzione del deposito o lo svincolo della polizza, previa acquisizione del parere favorevole dell'ufficio che l'ha richiesta.

Articolo 82

Occupazione di spazi pubblici con mezzi pubblicitari.

1. Nei casi in cui l'autorizzazione rappresenti anche concessione di suolo pubblico, il titolare è tenuto, a partire dalla data di validità del provvedimento, al pagamento della tassa per l'occupazione commisurata alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario e come disciplinato dallo specifico Regolamento, cui si rimanda per l'individuazione di tempi, modalità e coefficienti moltiplicatori della tariffa base.

Articolo 83

Non applicabilità della tassa

1. Sono sottratti, pur se collocati su suolo pubblico, alla disciplina concernente l'applicazione della tassa per l'occupazione di cui al citato regolamento, i seguenti casi particolari di pubblicità :

- a. affidamento di pubblicità esterna in gestione a terzi attraverso convenzione;
- b. impianti concessi per le affissioni dirette;
- c. pubblicità effettuata su cavalcavia e passerelle;
- d. pubblicità su pensiline e paline fermata bus;
- e. pubblicità con frecce direzionali per strutture ricettive;
- g. pubblicità obbligatoria per legge.

2. Fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali di cui all'articolo 4, la disciplina particolare nei singoli casi, anche per l'aspetto economico, avrà come riferimento rispettivamente l'atto di affidamento in gestione, la convenzione, la gara di appalto, la specifica normativa che pone la pubblicità come obbligo di legge o che la disciplina in base al principio di specialità.

CAPO V - Attività di controllo e sanzioni

Articolo 84

Vigilanza e controlli

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati secondo la normativa vigente, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, sulla conformità delle opere all'autorizzazione rilasciata nonché sullo stato di conservazione, di buona manutenzione degli impianti e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

2. Non è consentito il mantenimento e la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari non conformi alle norme del presente Regolamento ed a quelle del Codice e del regolamento di attuazione.

3. Sulle basi del censimento impianti e mezzi pubblicitari presenti nel territorio comunale, periodicamente aggiornato, l'ufficio di cui all'art.66 effettua i relativi accertamenti in base alle procedure stabilite dall'art.88.

4. Gli accertamenti di cui al comma precedente riguardano: a) gli impianti e mezzi pubblicitari installati in assenza di autorizzazione; b) gli impianti e mezzi pubblicitari che autorizzati al momento dell'installazione non sono stati interessati da autorizzazione di rinnovo triennale; c) gli impianti e mezzi pubblicitari autorizzati

2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
omissis"

precedentemente all'entrata in vigore del codice o che non contengono la prescrizione relativa alla validità triennale o la cui autorizzazione e' stata rilasciata da altri uffici del Comune.

5. Gli impianti e mezzi pubblicitari di cui al comma precedente, se conformi al presente Regolamento, possono conseguire la sanatoria previa specifica istanza di autorizzazione postuma redatta nelle forme di quella preventiva.

Articolo 85

Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, o alla presentazione di una denuncia di cessazione, i relativi impianti e mezzi pubblicitari, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. Qualora non si ottemperi a detto obbligo, vi provvede l'ufficio di cui [all'articolo 66](#), previa diffida ed in danno dell'inadempiente.

3. Per la conservazione e l'eventuale vendita del materiale rimosso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, ²² del D.Lgs. 507/93 e del successivo [articolo 86](#).

Articolo 86

Rimozione e sequestro di impianti e mezzi pubblicitari abusivi o in cattivo stato di manutenzione

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento o dal D.Lgs. 507/93.

2. È vietato inoltre effettuare affissioni dirette in contrasto con le norme del presente Regolamento o del D. Lgs. 507/93.

3. Il Comune dispone la rimozione degli impianti e dei mezzi pubblicitari abusivi, indicando nell'apposito verbale di accertamento il termine di 15 giorni entro il quale l'interessato può provvedervi direttamente. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio, addebitando agli interessati le spese sostenute.

4. Dell'avvenuta rimozione viene redatto verbale da notificare all'interessato.

5. La procedura di cui al comma 3 dovrà essere altresì adottata nel caso di impianti o mezzi pubblicitari realizzati o posizionati in difformità dall'autorizzazione, ovvero in caso di cattivo stato di conservazione o manutenzione. Nel caso in cui il manufatto pubblicitario, per la sua collocazione o stato d'uso, possa essere di pregiudizio alla pubblica incolumità, la rimozione potrà avvenire immediatamente.

6. Con apposito provvedimento, predisposto dall'ufficio che ha proceduto alla rimozione, gli impianti e i mezzi pubblicitari rimossi possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di ogni altro tributo o diritto eventualmente dovuti.

7. Indipendentemente dalle procedure di rimozione e sanzionatorie, il Comune, o il concessionario del servizio, potranno attivare il procedimento per l'immediata copertura della pubblicità abusiva nonché la rimozione delle affissioni abusive.

Articolo 87

Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato

1. Il materiale rimosso coattivamente dal Comune può essere ritirato dagli interessati previo pagamento delle spese sostenute dal Comune stesso per la rimozione e per la custodia, nonché di altri eventuali costi affrontati dal Comune per qualunque altra causa.

²² L'articolo 24 reca "**Sanzioni amministrative**" - Si riportano di seguito le disposizioni richiamate:
"omissis"

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 .

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

omissis"

2. Prima della consegna, devono essere versati i diritti o l'imposta dovuti, maggiorati delle soprattasse di legge.

3. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, resta impregiudicato per il Comune il diritto a rivalersi per le somme non recuperate dalla vendita.

4. Nel caso in cui un medesimo soggetto, e per la stessa tipologia di impianto, reiteri per oltre tre volte il comportamento che ha portato alla rimozione del materiale questo può essere sequestrato ai fini della successiva confisca.

Articolo 88 Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni date dall'articolo 23 del Codice, come recepite dal presente Regolamento, sono soggette alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 11 dell'articolo 23 del Codice.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 12 dell'articolo 23²³ del Codice.

3. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 52, ovvero nel caso in cui detta dichiarazione risulti infedele, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23²⁴ del D.Lgs. 507/93.

4. Alle violazioni relative alle disposizioni date dal presente Regolamento in materia di svolgimento della pubblicità, nonché a quelle date con i provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 24²⁵ del D.Lgs. 507/93.

²³ L'articolo 23 reca "**Publicità sulle strade e sui veicoli**" – Si riportano di seguito le disposizioni citate:
"omissis"

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1596.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.
omissis"

²⁴ L'articolo 23 reca "**Sanzioni ed interessi**" – Si riporta di seguito il testo

"1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento." (1) – (2)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 18.12.1997, n. 473

(2) La sanzione della multa, prima parificata all'ammenda in virtù dell'art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689. L'entità della sanzione, citata nel presente articolo, è stata successivamente elevata da:

- D.Lgs.C.P.S. 05.10.1947, n. 1208

- art. 1, L. 23 febbraio 1950, n. 66

- art. un., L. 13 marzo 1958, n. 282

- art. 3, L. 12.07.1961, n. 603

- art. 17, L. 28.03.1968, n. 415

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

- art. 8, D.L. 30.09.1989, n. 332

Dal 1° gennaio 1999, inoltre, ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE (D.Lgs 24.06.1998, n. 213).

²⁵ L'articolo 24 reca "**Sanzioni amministrative**" – Si riporta di seguito il testo:

"1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione (si osservano le norme contenute nelle sez. I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative), salvo quanto previsto nei successivi commi. (1)

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di

5. Nel caso di installazione di impianti e mezzi pubblicitari abusivi si applicano inoltre le disposizioni di cui [all'articolo 86](#).

6. Le violazioni alle disposizioni date dal presente Regolamento, quando integrano fattispecie diverse da quelle di cui ai commi precedenti, sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis²⁶ del D. Lgs. 267/00 graduata in funzione della tipologia della violazione stessa.

7. Con apposito provvedimento, in applicazione al disposto del presente Regolamento, viene definita la gradualità della sanzione in relazione alle seguenti fattispecie:

- a. difformità alle disposizioni di cui:
 - a1. all'[articolo 31, comma 3](#) oltre alla sanzione accessoria della rimozione come disposto dallo stesso comma 3;
 - a2. all'[articolo 34](#) oltre alla sanzione accessoria della rimozione o dell'oscuramento per le fattispecie di cui ai commi [2](#) e [4](#) dello stesso articolo;
 - a3. all'[articolo 41](#), commi 1 e 2 oltre alla sanzione accessoria della rimozione;
- b. violazione al disposto [dell'articolo 29, comma 6](#), penultimo periodo, per ciascun mezzo pubblicitario oltre quelli consentiti, nonché sanzione accessoria della rimozione applicabile anche nel caso di avvenuta scadenza del termine posto per il mantenimento;
- c. mancata rimozione delle preinsegne di cui all'[articolo 26, comma 4](#) entro il termine di cui al [comma 5](#) dello stesso articolo oltre alla sanzione accessoria della rimozione;
- d. violazione al disposto dell'[articolo 26, comma 6](#), ultimo periodo, per ciascuna preinsegna oltre alla sanzione accessoria della rimozione;
- e. mancata rimozione delle transenne di cui all'[articolo 30, comma 9](#) oltre alla sanzione accessoria della rimozione espressamente prevista dallo stesso comma;
- f. esposizione provvisoria di locandine in violazione al disposto dell'[articolo 39, comma 2](#) con la specificazione che la sanzione è dovuta per ogni accertamento;
- g. violazione conseguente al mancato inserimento del messaggio previsto all'[articolo 40, comma 2](#), ultimo periodo;
- h. volantaggio nelle zone di cui all'[articolo 40, comma 4](#);
- i. omessa comunicazione della variazione del messaggio pubblicitario in violazione al disposto dell'[articolo 67, comma 6](#);

efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
- 5 bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma."

²⁶ Il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 reca "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali" – L'articolo 7-bis è stato aggiunto dall'articolo 16 della legge 16/1/03, n. 3 e se ne riporta il testo:

"Articolo 7-bis Sanzioni Amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
- 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

- l. omessa o ritardata presentazione della domanda di voltura in violazione alle disposizioni date dall'[articolo 74, comma 2](#);
- m. non ritiro o mancata esibizione dell'atto autorizzatorio in violazione al disposto dell'[articolo 74, comma 5](#);
- n. violazione al disposto dell'[articolo 77, comma 3](#), oltre alla sanzione accessoria della rimozione.

8. Qualora nelle fattispecie elencate al precedente comma sia prevista la sanzione accessoria della rimozione questa avviene secondo il procedimento disciplinato [dall'articolo 86](#).

9. Il procedimento di cui [all'articolo 86](#) si applica inoltre a tutte le fattispecie in cui la rimozione degli impianti o mezzi pubblicitari sia prevista dalle disposizioni del presente Regolamento.

10. Nel caso di reiterazioni delle violazioni cui consegue la sanzione della rimozione in via principale o accessoria si applica anche il disposto [dell'articolo 87, comma 4](#).

11. Fino all'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 7 le sanzioni amministrative sono applicate ai sensi dell'articolo 16, comma 1,²⁷ della legge 689/81.

²⁷ La legge 24/11/1981 reca "Modifiche al sistema penale" ed è stata pubblicata nella G. U. 30/11/81, n. 329 - Si riporta di seguito la disposizione citata:

"Articolo 16 - Pagamento in misura ridotta

- 1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

omissis"

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI

Articolo 89
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di scadenza della seconda pubblicazione della delibera consiliare con il quale è stato approvato fatta eccezione per le disposizioni del Titolo IV che hanno efficacia a far data dal **1° gennaio 2019 ai sensi dell'art 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.**
2. Della avvenuta esecutività sarà data pubblicità a mezzo pubblicazione sul BUR, sul sito ufficiale dell'Ente ed a mezzo manifesti.

Articolo 90
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Capo I° del d. lgs.15/11/93, n. 507 nonché le disposizioni del Codice e del relativo Regolamento di Attuazione.

Articolo 91
Adeguamento alle norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non è più consentito il mantenimento di insegne e di altri mezzi pubblicitari non conformi alle norme in esso contenute ed a quelle previste dal Codice o dal Regolamento di Attuazione.
2. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono mantenuti fino al termine di validità triennale dell'autorizzazione.
3. Trova applicazione, ove compatibile, il disposto dell'articolo 58²⁸ del Regolamento di Attuazione.

Articolo 92
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e' abrogato:
 - a. il Regolamento Comunale Mezzi ed Impianti Pubblicitari approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.32 del 25/02/2004;
 - b. ogni altro atto o provvedimento in contrasto o non coerente con le disposizioni del presente Regolamento salvo che gli stessi non vengano, motivatamente, reiterati.

²⁸ Per il testo della disposizione richiamata la veda la nota all'articolo 83

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI 2004-Art. 47

Allegato A - Elenco vie che individuano la categoria speciale (art. 2 D. Lgs. n. 507/93)

CORSO CAVOUR	V. GRAN SASSO
CORSO NUOVO	V. GRAPPA MONTE
GALL. PIERMARINI	V. INNAMORATI FRANCESCO
LARGO CARDUCCI	V. ISOLABELLA
LARG. DONATORI DEL SANGUE	V. ISTITUTO DENTI
LARGO FREZZI FEDERICO	V. IV NOVEMBRE
LARGO MARCHISELLI	V. LAGO DI FUSARO
PORTA ANCONA	V. LATTANZIO DI NICCOLÓ
PIAZZA BEATA ANGELA	V. LAZIO
PIAZZA DEL GRANO	V. MADONNA DELLE GRAZIE
PIAZZA DEL SUFFRAGIO	V. MADONNA DELLE SCUFFIOLE
PIAZZA DUOMO	V. MAMELI
PIAZZA GARIBALDI	V. MANCINELLI
PIAZZA GIACOMINI ERCOLE	V. MANIN DANIELE
PIAZZA GRAMSCI	V. MANIN fino a V. BRUNESCA
PIAZZA MATTEOTTI	V. MARCHISELLI
PIAZZA PIERMARINI	V. MARTIRI FOIBE
PIAZZA REPUBBLICA	V. MAZZINI
PIAZZA RISORGIMENTO	V. MENEGHINI
PIAZZA SAN DOMENICO	V. MENTANA
PIAZZA SAN FRANCESCO	V. MODENA
PIAZZALE UNITÀ D'ITALIA	V. MONCENISIO
PIAZZA XX SETTEMBRE	V. MONTELLO
PORTA ROMANA	V. MONTI MARTANI
PORTA SAN FELICIANETTO	V. NAPOLI
PORTA TODI	V. NERA
V. ACUTO MONTE	V. OBERDAN
V. AGOSTINI	V. OSLAVIA
V. ARCAMONE MASSIMO	V. OSPIZIO DEGLI ANGELI
V. ARNO	V. OTTAVIANI
V. ASIAGO	V. PAGLIARINI
V. ASPROMONTE	V. PALESTRO
V. BALLESTRACCI	V. PALOMBARO
V. BATTENTI C.	V. PAOLINI
V. BATTISTI C.	V. PASCOLI
V. BETTINI F.	V. PASUBIO
V. BIANCO MONTE	V. PETRUCCI
V. BRIGATA GARIBALDI	V. PIAVE
V. BRINDISI	V. PIERMARINI
V. CADORE	V. PIRANDELLO
V. CAGLIARI	V. PISACANE
V. CAIROLI BENEDETTO	V. PO
V. CALABRIA	V. POLO M.
V. CAMPAGNOLA	V. PUGLIE
V. CAMPANIA	V. QUINTANA
V. CAMPITELLI	V. RIDOLFI

V. CAMPOSENAGO	V. RINALDI
V. CARO L.	V. ROMA
V. CARSO FIUME	V. RONCALLI
V. CERVINO MONTE	V. ROSA MONTE
V. CHIAVELLATI	V. ROSSELLI
V. CHIESA	V. RUBICONE
V. CIRI FRANCO	V. RUTILI
V. CITERNA MONTE	V. S. CATERINA
V. CLITUNNO	V. S. M. INFRAPORTAS
V. COL DI LANA	V. S. MAGNO
V. COLOMBO CRISTOFORO	V. S. VITO
V. CONERO MONTE	V. SABOTINO
V. CONTRASTANGA	V. SANTOCCHIA
V. CRUCIANI G. B.	V. SANZIO R.
V. CUCCO MONTE	V. SAURO N.
V. DA SAN GALLO ANTONIO	V. SCARAMUCCI
V. DANTE	V. SCORTICI
V. DE DOMINICIS	V. SCUOLA ARTI E MESTIERI
V. DEI FRANCESCHI	V. SIBILLINI MONTI
V. DEI MARTIRI	V. SICILIA
V. DEI MILLE	V. SORATTE MONTE
V. DEI PRETI	V. SPORTELLA MARINI
V. DEI TRINCI	V. STEFANO PONTI
V. DEI VOLONTARI	V. SUBASIO
V. DEL GONFALONE	V. TAGLIAMENTO
V. DELL'ANNUNZIATA	V. TANARO
V. DELL'ORATORIO	V. TERMINILLO
V. F.LLI BANDIERA	V. TEVERE
V. FALOCI PULIGNANI	V. TOLMINO
V. FAZI F.	V. TORINO
V. FERRERO GUGLIELMO	V. TRASIMENO
V. FIAMENGA	V. TREBBIA FIUME
V. FIAMENGA fino a V. ARCAMONE	V. TRENINO
V. FILZI FABIO	V. TREVISO
V. FITTAIOLI ITALO	V. UMBERTO I°
V. FIUME	V. VASARI
V. FLAVIO FEDERIGO	V. VITELLI G. B.
V. FORNACI	V. VOLTA
V. GARGANO	V. XVI GIUGNO
V. GARIBALDI	V. XX SETTEMBRE
V. GARIGLIANO	VIA 1° MAGGIO
V. GENTILE DA FOLIGNO	VIALE ANCONA
V. GIOVE MONTE	VIALE FIRENZE
V. GIROLAMI G.	VIALE MEZZETTI
V. GORI PIETRO	VIALE UMBRIA
V. GRAMSCI P.	

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI 2004-Art. 48

Allegato B - Indici di ricettività e flussi turistici

SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO
FOLIGNO - UFFICIO STATISTICA
STAGIONALITÀ DEL MOVIMENTO TURISTICO - ANNO 2003
FOLIGNO

Mese	ESERCIZI ALBERGHIERI						ESERCIZI EXTRALBERGHIERI						TOTALE GENERALE					
	Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
gennaio	2.514	4.875	176	375	2.690	5.250	541	1.517	48	354	589	1.871	3.055	6.392	224	729	3.279	7.121
febbraio	1.944	3.733	181	751	2.125	4.484	333	1.033	72	374	405	1.407	2.277	4.766	253	1.125	2.530	5.891
marzo	4.791	7.360	384	703	5.175	8.063	970	2.005	88	575	1.058	2.580	5.761	9.365	472	1.278	6.233	10.643
aprile	5.625	9.571	555	960	6.180	10.531	1.692	3.716	298	1343	1.990	5.059	7.317	13.287	853	2.303	8.170	15.590
maggio	8.251	12.050	697	1.810	8.948	13.860	2.442	4.252	244	1082	2.686	5.334	10.693	16.302	941	2.892	11.634	19.194
giugno	4.724	8.021	905	1.939	5.629	9.960	1.364	2.898	184	935	1.548	3.833	6.088	10.919	1.089	2.874	7.177	13.793
luglio	3.617	6.618	1.225	2.899	4.842	9.517	1.042	2.750	185	1.153	1.227	3.903	4.659	9.368	1.410	4.052	6.069	13.420
agosto	3.433	9.390	845	1.497	4.278	10.887	1.309	4.794	166	815	1.475	5.609	4.742	14.184	1.011	2.312	5.753	16.496
settembre	3.757	7.800	1.515	3.153	5.272	10.953	1.207	3.227	192	924	1.399	4.151	4.964	11.027	1.707	4.077	6.671	15.104
ottobre	6.519	10.223	1.286	2.139	7.805	12.362	2.229	3.813	131	683	2.360	4.496	8.748	14.036	1.417	2.822	10.165	16.858
novembre	3.107	5.185	467	620	3.574	5.805	550	2.058	46	457	596	2.515	3.657	7.243	513	1.077	4.170	8.320
dicembre	4.505	6.546	167	252	4.672	6.798	1.368	3.029	37	359	1.405	3.388	5.873	9.575	204	611	6.077	10.186
TOTALE	52.787	91.372	8.403	17.098	61.190	108.470	15.047	35.092	1.691	9.054	16.738	44.146	67.834	126.464	10.094	26.152	77.928	152.616

SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO
FOLIGNO - UFFICIO STATISTICA
STAGIONALITÀ DEL MOVIMENTO TURISTICO - ANNO 2003
FOLIGNO

MESI	ESERCIZI ALBERGHIERI						ESERCIZI EXTRALBERGHIERI						TOTALE GENERALE					
	Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
gennaio	2.871	5.396	100	196	2.971	5.592	809	2.023	51	506	860	2.529	3.680	7.419	151	702	3.831	8.121
febbraio	2.305	5.134	177	958	2.482	6.092	494	1.432	28	431	522	1.863	2.799	6.566	205	1.389	3.004	7.955
marzo	4.453	8.474	298	515	4.751	8.989	1.224	2.703	187	694	1.411	3.397	5.677	11.177	485	1.209	6.162	12.386
aprile	4.820	9.284	619	1.030	5.439	10.314	1.586	3.127	200	807	1.786	3.934	6.406	12.411	819	1.837	7.225	14.248
maggio	6.335	11.026	961	1.812	7.296	12.838	2.217	4.178	208	855	2.425	5.033	8.552	15.204	1.169	2.667	9.721	17.871
giugno	4.271	9.061	1.099	1.877	5.370	10.938	1.268	3.196	177	801	1.445	3.997	5.539	12.257	1.276	2.678	6.815	14.935
luglio	2.850	6.950	979	2.392	3.829	9.342	1.024	2.637	332	1.624	1.356	4.261	3.874	9.587	1.311	4.016	5.185	13.603
agosto	3.517	9.288	949	1.405	4.466	10.693	1.164	4.244	302	2.327	1.466	6.571	4.681	13.532	1.251	3.732	5.932	17.264
settembre	4.486	8.960	1.110	2.270	5.596	11.230	1.616	3.450	143	1.170	1.759	4.620	6.102	12.410	1.253	3.440	7.355	15.850
ottobre	4.090	7.108	1.016	1.473	5.106	8.581	1.196	2.274	182	1.083	1.378	3.357	5.286	9.382	1.198	2.556	6.484	11.938
novembre	3.036	6.059	385	709	3.421	6.768	738	1.771	52	551	790	2.322	3.774	7.830	437	1.260	4.211	9.090
dicembre	3.724	6.784	135	374	3.859	7.158	1.226	2.111	32	333	1.258	2.444	4.950	8.895	167	707	5.117	9.602
TOTALE	46.758	93.524	7.828	15.011	54.586	108.535	14.562	33.146	1.894	11.182	16.456	44.328	61.320	126.670	9.722	26.193	71.042	152.863

SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO
FOLIGNO - UFFICIO STATISTICA
STAGIONALITÀ DEL MOVIMENTO TURISTICO - VARIAZIONI PERCENTUALI 2003-2002
FOLIGNO

MESI	ESERCIZI ALBERGHIERI						ESERCIZI EXTRALBERGHIERI						TOTALE GENERALE					
	Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
gennaio	-12,4	-9,7	76,0	91,3	-9,5	-6,1	-33,1	-25,0	-5,9	-30,0	-31,5	-26,0	-17,0	-13,8	48,3	3,8	-14,4	-12,3
febbraio	-15,7	-27,3	2,3	-21,6	-14,4	-26,4	-32,6	-27,9	157,1	-13,2	-22,4	-24,5	-18,6	-27,4	23,4	-19,0	-15,8	-25,9
marzo	7,6	-13,1	28,9	36,5	8,9	-10,3	-20,8	-25,8	-52,9	-17,1	-25,0	-24,1	1,5	-16,2	-2,7	5,7	1,2	-14,1
aprile	16,7	3,1	-10,3	-6,8	13,6	2,1	6,7	18,8	49,0	66,4	11,4	28,6	14,2	7,1	4,2	25,4	13,1	9,4
maggio	30,2	9,3	-27,5	-0,1	22,6	8,0	10,1	1,8	17,3	26,5	10,8	6,0	25,0	7,2	-19,5	8,4	19,7	7,4
giugno	10,6	-11,5	-17,7	3,3	4,8	-8,9	7,6	-9,3	4,0	16,7	7,1	-4,1	9,9	-10,9	-14,7	7,3	5,3	-7,6
luglio	26,9	-4,8	25,1	21,2	26,5	1,9	1,8	4,3	-44,3	-29,0	-9,5	-8,4	20,3	-2,3	7,6	0,9	17,0	-1,3
agosto	-2,4	1,1	-11,0	6,5	-4,2	1,8	12,5	13,0	-45,0	-65,0	0,6	-14,6	1,3	4,8	-19,2	-38,0	-3,0	-4,4
settembre	-16,3	-12,9	36,5	38,9	-5,8	-2,5	-25,3	-6,5	34,3	-21,0	-20,5	-10,2	-18,6	-11,1	36,2	18,5	-9,3	-4,7
ottobre	59,4	43,8	26,6	45,2	52,9	44,1	86,4	67,7	-28,0	-36,9	71,3	33,9	65,5	49,6	18,3	10,4	56,8	41,2
novembre	2,3	-14,4	21,3	-12,6	4,5	-14,2	-25,5	16,2	-11,5	-17,1	-24,6	8,3	-3,1	-7,5	17,4	-14,5	-1,0	-8,5
dicembre	21,0	-3,5	23,7	-32,6	21,1	-5,0	11,6	43,5	15,6	7,8	11,7	38,6	18,6	7,6	22,2	-13,6	18,8	6,1
TOTALE	12,9	-2,3	7,3	13,9	12,1	-0,1	3,3	5,9	-10,7	-19,0	1,7	-0,4	10,6	-0,2	3,8	-0,2	9,7	-0,2



COMUNE DI FOLIGNO
AREA SERVIZI FINANZIARI
Servizio Tributi e Riscossioni



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI RINNOVO E CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE CON INGIUNZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PUBBLICITA' COMPRESA LA VIGILANZA SUL TERRITORIO. CIG: A03416E569

Allegato "F"

REGOLAMENTO LA DISCIPLINA DEL CUP



CITTÀ DI FOLIGNO

**Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del
canone mercatale, di autorizzazione o esposizione
pubblicitaria**

Approvato con D.C.C. n. 05 del 11/02/2021
Modificato con D.C.C. n. 11 del 30/03/2023

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE



Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2 – Istituzione del Canone Unico Patrimoniale

1. Ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 27-12-2019 n. 160 a decorrere dal 01 Gennaio 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
2. Ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L. 27-12-2019 n. 160 a decorrere dal 01 Gennaio 2021 è istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Soggetto attivo del Canone

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Foligno.
2. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Foligno appartiene alla classe di comuni con popolazione oltre i 30.000 e fino a 100.000 abitanti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Regolamento comunale generale delle entrate, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.



Articolo 5 - Soggetti passivi del Canone

1. Per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 6 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:
 - a. suddivisione del territorio in zone, ai sensi dei successivi art. 13 per le occupazioni e art. 48 per le esposizioni pubblicitarie;
 - b. graduazione in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. graduazione in relazione alla tipologia ed alla finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d. graduazione in ragione della durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

Articolo 7 – Tariffe

1. La delibera di determinazione delle tariffe (annue e giornaliere), dei coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività ed al beneficio economico, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le fattispecie, è di competenza della Giunta comunale e deve essere



approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione delle tariffe, si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente.

Articolo 8 – Sospensione

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Articolo 9 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Sono escluse dall'applicazione del canone i balconi, le verande, i bow windows, gli archi e i cavalcavia utilizzati a sostegno o per comunicazione di edifici che si fronteggiano, gradini di accesso agli edifici, imposte e porte che si aprono sulla strada e i simili infissi di carattere stabile.
3. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 10 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - “concessione” o “autorizzazione”, il provvedimento amministrativo, discrezionale e con effetti bilaterali mediante il quale il Comune costituisce in capo a terzi diritti, di natura reale o personale, su beni pubblici al fine di consentire un uso eccezionale del bene facente parte del patrimonio demaniale o indisponibile dell'Ente, indipendentemente dalla durata temporale dei predetti diritti;



- “occupazione“ o “occupare“, la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività o alla loro destinazione;
- “area pubblica“, “suolo pubblico“ o “spazio pubblico“, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati (esclusi in ogni caso i fabbricati), nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 11 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all’anno.
2. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell’ambito dell’attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato.

Articolo 12 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l’agente accertatore di cui all’art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L’ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d’ufficio con conseguente addebito agli stessi delle relative spese oltre a quelle di custodia dei materiali stessi.
3. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.
4. Ai fini dell’applicazione del canone maggiorato del 50 per cento per occupazioni abusive, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile,



mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

CAPO II - CRITERI APPLICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Articolo 13 - Suddivisione del territorio comunale per l'applicazione del canone sull'occupazione

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, il territorio del Comune di Foligno è classificato in due categorie:
 - Categoria I-Occupazioni: Zona A del PRG centro storico (come da allegato 1);
 - Categoria II-Occupazioni: Restante territorio comunale;
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per l'effettiva superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
3. La graduazione della tariffa è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:



- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

Articolo 16 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

Articolo 17 – Occupazioni permanenti con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa forfettaria così come definita dal comma 831 dell'art. 1 della legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il versamento a favore del Comune dell'importo minimo previsto dal citato articolo.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma Pago PA di cui all'art. 5 del codice di cui al Decreto legislativo n. 82/2005.



Articolo 18 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale sulla base del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui all'art. 1, comma 831 della legge 160/2019 sono soggetti a un canone da corrispondere per ogni impianto esistente sul territorio comunale.
3. La misura del canone è definita dall'art. 1, comma 831 bis della legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003.
5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma Pago PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. La presente disciplina si applica solo nei casi in cui le occupazioni risultano effettuate su aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune

Articolo 19 – Riduzioni

1. In base alla durata delle occupazioni le tariffe del canone sono ridotte nella seguente misura:
 - a) occupazioni di durata fino a 9 ore: riduzione della tariffa del 20%;
 - b) occupazioni di durata oltre 9 ore e fino a 24 ore: tariffa intera;
 - c) occupazioni di durata fino a 14 giorni: tariffa intera;
 - d) occupazioni di durata oltre 14 giorni: riduzione della tariffa del 50%;
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
3. E' prevista la riduzione del 50% del canone per gli esercizi commerciali che svolgono attività di servizi titolari di concessioni di suolo pubblico permanente la cui ubicazione dell'occupazione è localizzata nella zona A del PRG (Centro storico città).



4. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni:
 - a) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa applicata viene ridotta ad 1/3;
 - b) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte al 50%;
 - c) le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte nella misura dell'80%;
 - d) le tariffe per le occupazioni temporanee destinate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono ridotte nella misura dell'50%;
 - e) le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%. Riguardo la riparazione e/o ripristino di edifici danneggiati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità, la tariffa è ulteriormente ridotta del 50%. Detta riduzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - f) le tariffe per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive sono ridotte dell'80%.
 - g) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. Allo scopo di favorire il rilancio ed il potenziamento delle attività economiche localizzate nei centri storici della città e delle frazioni, sono previste delle agevolazioni/riduzioni dal pagamento del canone del suolo pubblico effettuate dalle attività economiche nei centri storici. Con atto della Giunta comunale saranno definite le modalità specifiche per l'applicazione di dette agevolazioni/riduzioni.
6. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 20 – Convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o per quelle che abbiano carattere ricorrente, la riscossione della tariffa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
2. All'atto del rilascio della concessione, il Comune invita il contribuente a sottoscrivere un documento quietanza a fronte del pagamento anticipato del canone dovuto per l'intero periodo di occupazione.



3. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o a rate, come disciplinato dall'art. 31 del presente regolamento, e non consente la restituzione del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione non abbia avuto luogo o abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione

Articolo 21 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) occupazioni effettuate con i passi carrabili;
- h) occupazioni temporanee e permanenti con tende o simili, fisse o retrattili;
- i) occupazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26/09/1997;
- j) occupazioni per la messa in sicurezza di edifici/strutture realizzate a garanzia della pubblica incolumità;
- k) occupazioni di spazi ed aree pubbliche, realizzate da esercizi commerciali ed artigianali, situate in zone precluse al traffico a causa della svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
- l) le occupazioni realizzate per promuovere manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- m) occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al Decreto Legislativo 04 dicembre 1997, n. 460 esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;



- n) le occupazioni realizzate dall'Ente Autonomo Giostra della Quintana o dai Rioni soci dell'Ente stesso per lo svolgimento di manifestazioni connesse alla loro attività istituzionale e tradizionale;
- o) le occupazioni realizzate per le attività degli artisti di strada a condizione che le stesse siano realizzate con l'occupazione di una superficie massima fino a 4 metri quadrati ed in ogni caso vi sia l'osservanza delle prescrizioni disciplinate nel vigente regolamento comunale di Polizia Urbana;
- p) le occupazioni relative alle stazioni dei punti di ricarica dei veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

CAPO III PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 22 - Richiesta di occupazione temporanea

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche con le attività oggetto del Regolamento comunale per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali, produttive e in occasione di eventi e manifestazioni, deve presentare apposita domanda in bollo, a mezzo PEC, all'indirizzo suap.comune.foligno@postacert.umbria.it, o attraverso il servizio postale, ovvero direttamente allo Sportello Unico Integrato del Comune. Per le fattispecie diverse di cui al punto precedente, il soggetto che intende occupare il suolo pubblico deve presentare apposita domanda in bollo, a mezzo PEC all'indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.it, o attraverso il servizio postale, o allo Sportello Unico Integrato del Comune, ovvero direttamente all'Ufficio competente per l'adozione del provvedimento di concessione del suolo pubblico e specificatamente:
 - All'Area Polizia Municipale per i cantieri privati;
 - All'Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport per le manifestazioni di carattere culturale, turistico e per le manifestazioni sportive;
 - All'Area lavori pubblici per i cantieri pubblici di sua competenza;
 - All'Area Governo del Territorio per i cantieri pubblici di sua competenza, nonché per iniziative e/o manifestazioni pubbliche o private di carattere economico, commerciale o per la collocazione di impianti pubblicitari;
 - Alle altre Aree per iniziative promosse o patrocinate che interessano lo spazio pubblico di uso pubblico.



Per la concessione di spazi che interessino Piazza della Repubblica, va in ogni caso acquisito preventivamente il parere della Giunta Comunale.

2. La richiesta deve essere inoltrata almeno 20 giorni prima della data prefissata per l'occupazione.
3. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune e deve contenere:
 - a. nel caso il richiedente sia persona fisica, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale;
 - b. nel caso il richiedente sia persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante;
 - c. l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d. l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area, l'indicazione degli eventuali estremi delle concessioni o autorizzazioni rilasciate da altri Uffici Comunali;
 - e. la durata della occupazione;
 - f. la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente regolamento, nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - g. la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante.
4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera da realizzare.
5. L'Amministrazione comunale potrà richiedere, inoltre, un deposito cauzionale nella misura prevista dai regolamenti o che sarà stabilita dal competente ufficio.
6. Se l'occupazione riguarderà casi particolari, l'Amministrazione potrà richiedere atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Articolo 23 Occupazione d'urgenza

1. Nei casi di emergenza, l'occupazione può essere effettuata purché l'interessato:
 - comunichi immediatamente al competente Ufficio Comunale, a mezzo fax o telegramma, l'avvenuta occupazione e le motivazioni della stessa;



- inoltri, entro il giorno successivo, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione.
2. Nel caso in cui l'occupazione incida sulla circolazione stradale, l'interessato, oltre ad adottare tutte le misure previste dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, deve trasmettere la comunicazione di cui sopra anche al Comando dei Vigili Urbani.
 3. Se, in seguito ad accertamento, non verrà riconosciuta l'urgenza, all'occupante verranno applicate tutte le sanzioni previste dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Articolo 24 - Rilascio dell'atto di concessione e autorizzazione

1. L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo nel quale sono indicati: i dati anagrafici completi del richiedente, la durata della occupazione, la misura, l'ubicazione, la motivazione per la quale lo spazio viene concesso nonché le condizioni e le prescrizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione stessa.
2. Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale sotto riportate oltre a quelle di carattere tecnico da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni:
 - a) a termine, e comunque, per la durata massima di anni 19, se trattasi di occupazione permanente;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo di riparare e/o di risarcire tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
 - e) obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
 - f) con l'obbligo di riconsegnare il bene nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione.
3. Il rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione è subordinato alla regolarità dei versamenti, da parte del richiedente dello stesso atto di concessione e/o autorizzazione, dei tributi di spettanza comunale.

Articolo 25 - Titolarità e rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e, pertanto, non ne è consentita la cessione.



2. Le stesse possono essere rinnovate se la necessità sopravvenuta viene motivata.
3. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità, previste dai precedenti articoli, per il rilascio.
4. La domanda di rinnovo deve essere prodotta con un congruo anticipo rispetto alla data di scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.
5. Per le occupazioni temporanee, la domanda di rinnovo, purché non modificativa degli elementi indicati in quella originaria, deve essere presentata almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza.
6. Il Comune può concedere il subingresso della concessione se il titolare o l'erede dello stesso presentano motivata richiesta.
7. Il Rinnovo non è concesso qualora il richiedente non sia in regola con i versamenti dei tributi di spettanza comunale.

Articolo 26 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di suolo pubblico è revocabile in ogni momento, per comprovati motivi di pubblico interesse o per sopraggiunti motivi di ordine pubblico. Sono inoltre cause di revoca della concessione o dell'autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori e dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o dei regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d. la mancata occupazione del suolo – per il quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione – senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, e nei tre giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea. Le motivazioni della mancata occupazione devono essere comunicate, per iscritto, all'ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione;
 - e. mancato pagamento del canone unico patrimoniale;
2. Il soggetto al quale è stata revocata la concessione o l'autorizzazione di suolo pubblico non può vantare il pagamento di alcuna indennità o diritto. Al medesimo spetta, invece, la restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi, per un importo corrispondente al periodo decorrente dalla data della non occupazione conseguente alla revoca e fino al termine della concessione o autorizzazione precedentemente rilasciata.



Articolo 27- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 28 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 29 - Occupazioni senza titolo - Rimozione dei materiali

1. In caso di presenza di occupazioni prive di concessioni e/o autorizzazioni o di concessioni revocate, il Sindaco, sulla base di apposito accertamento dell'Area Polizia Municipale con relativa contestazione all'interessato, dispone la rimozione dei materiali e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti, entro un termine congruo. Resta salva l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella chiusura dell'attività nei casi e nei termini di cui all'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009.
2. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.
3. Nel caso di occupazioni realizzate da titolari di autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche non in regola con i versamenti dei tributi di spettanza comunale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in merito alla rimozione dei materiali.



Art. 30 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, oltre che osservare tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione;
 - c) di ripristinare, a proprie spese, il suolo oggetto della concessione e/o autorizzazione, nel caso siano derivati danni dell'occupazione stessa.

CAPO IV VERSAMENTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Articolo 31 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 il canone non è dovuto.

Articolo 32 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora



l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

3. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 il canone non è dovuto.

TITOLO III – CANONE PER MERCATI E FIERE – CANONE MERCATALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE MERCATALE

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 34- Procedure di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dai Criteri per la regolamentazione del commercio su aree pubbliche in attuazione dell'art. 13 della legge regionale Umbria 20 gennaio 2000 n. 6 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2003 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2011 e successive mm. e ii..

Articolo 35- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;



- c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
 4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 36 - Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini della graduazione del canone mercatale a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del vigente Regolamento.

Articolo 37- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

2. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.
3. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013 la cui misura è quella definita dall'ultima deliberazione di approvazione delle tariffe TARI vigente.

Articolo 38 - Occupazioni abusive e divieti

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 12 del presente Regolamento.
2. Agli operatori economici non è consentito occupare posteggi su aree mercatali qualora non siano in regola con i versamenti dei tributi o canoni patrimoniali di spettanza comunale.

CAPO II VERSAMENTO DEL CANONE MERCATALE

Articolo 39 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.



2. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
3. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il versamento del canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), può essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, o, in alternativa, mediante richiesta di pagamento da inviare entro il mese successivo. L'avviso di pagamento viene emesso sulla base delle presenze al mercato rilevate dal comando di Polizia Municipale.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, il versamento del canone da applicare agli operatori commerciali deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

TITOLO IV – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 40- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Per quanto concerne la disciplina generale relativa ai mezzi pubblicitari, ai relativi impianti ed i procedimenti connessi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari, nonché il relativo regime sanzionatorio si applicano le norme del vigente Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Titolo II del presente regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 41- Tipologia messaggi pubblicitari



1. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - b) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 42, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - c) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

Articolo 42 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 43- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari.

Articolo 44- Rimozione anticipata

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.



4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 45 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 46 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 47 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 68, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 47– Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;



- c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
 3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi o al concessionario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto concessionario prima dell'inizio della pubblicità.
 4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

CAPO II CRITERI APPLICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 48- Suddivisione del territorio comunale per l'applicazione del canone sui messaggi pubblicitari

1. Ai fini della graduazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, il territorio del Comune di Foligno è classificato in due categorie:
 - Categoria I Messaggi Pubblicitari: elenco delle vie comprese nell'allegato 2;
 - Categoria II Messaggi Pubblicitari: restante territorio comunale;

Articolo 49 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la



domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 50- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 51 Canone per insegne di esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico



l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 52- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla delibera di approvazione delle tariffe in relazione alle seguenti fattispecie:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
4. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 3, ed è maggiorato nella misura determinata dai moltiplicatori di cui alla delibera di approvazione delle tariffe.
5. Per la pubblicità temporanea esposta nei periodi compresi tra il 01 giugno ed il 30 settembre, in relazione ai rilevanti flussi turistici, si applica una maggiorazione del 50% delle tariffe.

Articolo 53 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a cinque metri quadrati di superficie, il canone è dovuto nella misura della tariffa standard di cui al comma 826 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160. Nel caso in cui la superficie sia superiore a cinque metri quadrati, la tariffa di cui al periodo precedente, applicata all'intera superficie, viene ridotta dell'80 per cento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.



2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Per la pubblicità visiva effettuata mediante camion vela, la tariffa a mq, per un periodo minimo di 30gg, e' pari ad un decimo della tariffa degli automezzi.
5. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 54 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 55 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;



- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 56 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;



- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III VERSAMENTO DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 57 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio, 31 Ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 il canone non è dovuto.
8. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



TITOLO V - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 58 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Foligno costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 59 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari.

Articolo 60 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la



commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nella delibera di approvazione delle tariffe.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO II CRITERI APPLICATIVI E VERSAMENTO DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 61 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, è graduata in relazione all'ubicazione dell'affissione nel territorio comunale secondo la classificazione di cui all'articolo 48 del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi e nelle seguenti misure:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli: maggiorazione 50%;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli: maggiorazione 50%;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli maggiorazione 100%;
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio: maggiorazione del 100% della superficie disponibile.
 - e) Per le richieste di affissione nei periodi compresi tra il 01 giugno ed il 30 settembre, in relazione ai rilevanti flussi turistici, si applica una maggiorazione del 50% delle tariffe
5. Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono cumulabili.



Articolo 62 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 68 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 63 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 64 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Foligno e il cui contenuto, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;



- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 65 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.

TITOLO VI

RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Articolo 66 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 67- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 68- Maggiorazioni, Indennità

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse,



parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi moratori nella misura annua del tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali.

2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 66 del presente Regolamento
6. Le indennità o maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale generale delle entrate.

Articolo 69- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 70 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ai regolamenti comunali recanti disposizioni in materia di occupazioni del suolo pubblico, pubblicità ed affissioni.

Articolo 71 - Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nelle forme e nei termini prescritti dalle normative vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.



3. Alla data di entrata in vigore del canone disciplinato dal presente regolamento, a norma del comma 847 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico, all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento e recupero della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni relative alle annualità pregresse.
4. Per la prima applicazione del canone si considereranno valide e quindi soggette al canone tutte le autorizzazioni, permessi e concessioni rilasciate in precedenza.

ALLEGATO 1 – CATEGORIA I-OCCUPAZIONI: ELENCO DELLE VIE COMPRESSE NELLA PRIMA CATEGORIA (ZONA A PRG) PER LE OCCUPAZIONI

CORSO CAVOUR
CORSO NUOVO
LARGO DOMENICO RONCALLI
BENEDETTI
LARGO FEDERICO FREZZI
LARGO GIOSUE' CARDUCCI
LARGO VOLONTARI DEL SANGUE
PASSAGGIO ANNA FRANK



PASSAGGIO EUROPA
PASSEGGIATA DEI CANAPE'
PIAZZA BRANDUCCI
PIAZZA DEL GRANO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI
PIAZZA DON MICHELE FALOCI
PULIGNANI
PIAZZA ERCOLE GIACOMINI
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
PIAZZA GIUSEPPE PIERMARINI
PIAZZA PIETRO UBALDI
PIAZZA SAN DOMENICO
PIAZZA SAN FRANCESCO
PIAZZA SAN GIACOMO
PIAZZA SAN NICOLO'
PIAZZA VENTI SETTEMBRE
PIAZZALE ANTERO CANTARELLI
PIAZZALE PORTA ANCONA
PIAZZETTA DEL SUFFRAGIO
PIAZZETTA DELLA ROTA
PIAZZETTA DELLE VERGINI
PIAZZETTA RECLUSORIO
PIAZZETTA SANTA ANGELA DA
FOLIGNO
PIAZZETTA SAPONARA
PIAZZETTA SEMINARIO
PIAZZETTA TRE OTTOBRE
PONTE DELLA LIBERAZIONE
VIA ACQUAVITE
VIA ANTONIO GRAMSCI
VIA ANTONIO RUTILI
VIA AQUILA NERA
VIA AUGUSTO BOLLETTA
VIA AURELIO SAFFI
VIA BAGNI
VIA BALLESTRACCI
VIA BARNABO'
VIA BARTOLOMEI CASTORI
VIA BARUGI
VIA BENEDETTO BECHELLI
VIA BENEDETTO CAIROLI
VIA BORGHETTO
VIA BRUFA
VIA BRUNETTI
VIA BUTARONI
VIA CANTAGALLI



VIA CAPONI
VIA CASAVECCHIA
VIA CATALENA
VIA CATERINA SCARPELLINI
VIA CESARE AGOSTINI
VIA CIROCCHI
VIA COLOMBA ANTONIETTI
VIA CONTRASTANGA
VIA CORTELLA
VIA DEI FRANCESCHI
VIA DEI GIOTTI
VIA DEI MOLINI
VIA DEI MONASTERI
VIA DEI QUARTIERI
VIA DEI SALNITRATI
VIA DEL CAMPANILE
VIA DEL CAMPO
VIA DEL CASSERO
VIA DEL CINQUE
VIA DEL GELSOMINO
VIA DEL GIARDINO
VIA DEL GIGLIO
VIA DEL GONFALONE
VIA DEL LICEO
VIA DEL MERCATO
VIA DEL PALAZZACCIO
VIA DEL POZZO
VIA DEL QUARTIERE
VIA DEL QUATTROCENTO
VIA DEL TEATRO
VIA DELI
VIA DELLA FONDERIA
VIA DELLA MISERICORDIA
VIA DELLA QUINTANA
VIA DELLA ROSA
VIA DELLA ROTA
VIA DELLA ZECCA
VIA DELL'ANNUNZIATA
VIA DELLE CENERI
VIA DELLE CONCE
VIA DELLE CONCE BARTOCCI
VIA DELLE VERGINI
VIA DELL'ISTITUTO DENTI
VIA DELL'ORATORIO
VIA DELL'OSPEDALE
VIA DI PIAZZA DEL GRANO
VIA DI PIAZZETTA DELLE CENERI
VIA DON GUGLIELMO SPUNTARELLI



VIA ELISEI
VIA FALCONI
VIA FELICIANO SCARPELLINI
VIA FONTE DEL CAMPO
VIA FORNO FUSO
VIA FRANCESCO BENADUCCI
VIA FRANCO CIRI
VIA GENTILE
VIA GENTILE DA FOLIGNO
VIA GIORGIO GUARRELLA
VIA GIOVANNI PASCOLI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA GIUSEPPE MAZZINI
VIA GIUSEPPE PIERMARINI
VIA GIUSTINIANO PAGLIARINI
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA GUGLIELMO OBERDAN
VIA ISOLABELLA
VIA LUIGI FRATINI
VIA MADONNA DEL GIGLIO
VIA MADONNA DELLE GRAZIE
VIA MAJOTTI
VIA MATTOLI
VIA MAURIZIO QUADRIO
VIA MENTANA
VIA MEZZALANCIA
VIA MORLUPO
VIA NICCOLO' ALUNNO
VIA NOBILI
VIA OSPIZIO DEGLI ANGELI
VIA PALESTRO
VIA PERTICHETTI
VIA PETRUCCI
VIA PIERANTONI
VIA PIGNATTARA
VIA PORTICO DELLE CONCE
VIA RECLUSORIO
VIA RINALDI
VIA RINFORZI
VIA RONCALLI
VIA SALARI
VIA SAN CARLO BORROMEO
VIA SAN GIOVANNI BATTISTA
VIA SAN GIOVANNI DELL'ACQUA
VIA SAN SALVATORE
VIA SAN SALVATORE PICCOLO
VIA SAN VITO
VIA SANTA CATERINA



VIA SANTA LUCIA
VIA SANTA MARGHERITA
VIA SANTA MARIA INFRAPORTAS
VIA SANT'AGOSTINO
VIA SANT'ANDREA
VIA SAPONARA
VIA SCELTRI
VIA SCORTICI
VIA SCUOLA D'ARTI E MESTIERI
VIA SERVOLI
VIA TOPINELLO
VIA UMBERTO PRIMO
VIA VENTI SETTEMBRE
VIA VIGNOLA
VIA VINELLI
VIA VITELLESCHI
VIA VITTORIO MENEGHINI
VIALE LUIGI CHIAVELLATI
VICOLO BARNABO'
VICOLO BORGNI
VICOLO DEL MERCATO
VICOLO DEL PANIFICIO
VICOLO DEL SUFFRAGIO
VICOLO DEL TREDICI
VICOLO DELLA MISERICORDIA
VICOLO DELLA ROTA
VICOLO DELLA ZECCA
VICOLO DELLE PERTICUCCE
VICOLO DELL'ORATORIO
VICOLO FOSSACECA
VICOLO ISOLABELLA
VICOLO MADONNA DELLE GRAZIE
VICOLO MONTARONE
VICOLO PERTICHETTI
VICOLO RECLUSORIO
VICOLO RINFORZI
VICOLO SAPONARA
VICOLO SENZA CAPO
VICOLO TOPINELLO



**ALLEGATO 2 – CATEGORIA I - MESSAGGI PUBBLICITARI: ELENCO DELLE VIE
COMPRESSE NELLA PRIMA CATEGORIA PER I MESSAGGI PUBBLICITARI**

CORSO CAVOUR
CORSO NUOVO
GALLERIA PIERMARINI
LARGO VOLONTARI DEL SANGUE
LARGO CARDUCCI
LARGO FREZZI FEDERICO
LARGO MARCHISIELLI



PIAZZA BEATA ANGELA
PIAZZA DEL GRANO
PIAZZA DEL SUFFRAGIO
PIAZZA DUOMO
PIAZZA GARIBALDI
PIAZZA GIACOMINI ERCOLE
PIAZZA GRAMSCI
PIAZZA MATTEOTTI
PIAZZA PIERMARINI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
PIAZZA DEL RISORGIMENTO
PIAZZA SAN DOMENICO
PIAZZA SAN FRANCESCO
PIAZZA XX SETTEMBRE
PIAZZALE UNITÀ D'ITALIA
PORTA ANCONA
PORTA ROMANA
PORTA SAN FELICIANETTO
PORTA TODI
VIA MONTE ACUTO
VIA AGOSTINI
VIA ARCAMONE MASSIMO
VIA ARNO
VIA ASIAGO
VIA ASPROMONTE
VIA BALLESTRACCI
VIA BATTENTI C.
VIA BATTISTI C.
VIA BETTINI F.
VIA MONTE BIANCO
VIA BRIGATA GARIBALDI
VIA BRINDISI
VIA CADORE



VIA CAGLIARI
VIA CAIROLI BENEDETTO
VIA CALABRIA
VIA CAMPAGNOLA
VIA CAMPANIA
VIA CAMPITELLI
VIA CAMPOSENAGO
VIA LUCREZIO CARO
VIA FIUME CARSO
VIA MONTE CERVINO
VIA CHIAVELLATI
VIA DAMIANO CHIESA
VIA FRANCO CIRI
VIA MONTE CITERNA
VIA CLITUNNO
VIA COL DI LANA
VIA CRISTOFORO COLOMBO
VIA MONTE CONERO
VIA CONTRASTANGA
VIA CRUCIANI G. B.
VIA MONTE CUCCO
VIA ANTONIO DA SAN GALLO
VIA DANTE
VIA DE DOMINICIS
VIA DEI FRANCESCHI
VIA DEI MARTIRI
VIA DEI MILLE
VIA DEI PRETI
VIA DEI TRINCI
VIA DEI VOLONTARI
VIA DEL GONFALONE
VIA DELL'ANNUNZIATA
VIA DELL'ORATORIO
VIA F.LLI BANDIERA
VIA FALOCI PULIGNANI
VIA FAZI F.
VIA FERRERO GUGLIELMO
VIA FIAMENGA



VIA FIAMENGA fino a VIA ARCAMONE

VIA FILZI FABIO

VIA FITTAIOLI ITALO

VIA FIUME

VIA FLAVIO FEDERIGO

VIA FORNACI

VIA GARGANO

VIA GARIBALDI

VIA GARIGLIANO

VIA GENTILE DA FOLIGNO

VIA GIOVE MONTE

VIA GIROLAMI G.

VIA GORI PIETRO

VIA GRAMSCI P.

VIA GRAN SASSO

VIA GRAPPA MONTE

VIA INNAMORATI FRANCESCO

VIA ISOLABELLA

VIA ISTITUTO DENTI

VIA IV NOVEMBRE

VIA LAGO DI FUSARO

VIA LATTANZIO DI NICCOLÓ

VIA LAZIO

VIA MADONNA DELLE GRAZIE

VIA MADONNA DELLE SCUFFIOLE

VIA MAMELI

VIA MANCINELLI

VIA MANIN DANIELE

VIA MANIN fino a VIA BRUNESCA

VIA MARCHISIELLI

VIA MARTIRI FOIBE

VIA MAZZINI

VIA MENEHINI

VIA MENTANA

VIA MODENA



VIA MONCENISIO
VIA MONTELLO
VIA MONTI MARTANI
VIA NAPOLI
VIA NERA
VIA OBERDAN
VIA OSLAVIA

VIA OSPIZIO DEGLI ANGELI

VIA OTTAVIANI
VIA PAGLIARINI
VIA PALESTRO
VIA PALOMBARO
VIA PAOLINI
VIA PASCOLI
VIA PASUBIO
VIA PETRUCCI
VIA PIAVE
VIA PIERMARINI
VIA PIRANDELLO
VIA PISACANE
VIA PO
VIA POLO M.
VIA PUGLIE
VIA QUINTANA
VIA RIDOLFI
VIA RINALDI
VIA ROMA
VIA RONCALLI
VIA ROSA MONTE
VIA ROSSELLI
VIA RUBICONE
VIA RUTILI
VIA S. CATERINA

VIA S. M. INFRAPORTAS

VIA S. MAGNO
VIA S. VITO
VIA SABOTINO
VIA SANTOCCHIA
VIA SANZIO R.



VIA SAURO N.
VIA SCARAMUCCI
VIA SCORTICI
VIA SCUOLA ARTI E MESTIERI
VIA SIBILLINI MONTI
VIA SICILIA
VIA SORATTE MONTE
VIA SPORTELLA MARINI
VIA STEFANO PONTI
VIA SUBASIO
VIA TAGLIAMENTO
VIA TANARO
VIA TERMINILLO
VIA TEVERE
VIA TOLMINO
VIA TORINO
VIA TRASIMENO
VIA TREBBIA FIUME
VIA TRENINO
VIA TREVISO
VIA UMBERTO I°
VIA VASARI
VIA VITELLI G. B.
VIA VOLTA
VIA XVI GIUGNO
VIA XX SETTEMBRE
VIA 1° MAGGIO
VIALE ANCONA
VIALE FIRENZE
VIALE MEZZETTI
VIALE UMBRIA

INDICE

<i>TITOLO I</i>	1
<i>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE</i>	1
Articolo 1– Disposizioni comuni	2
Articolo 2 – Istituzione del Canone Unico Patrimoniale	2



Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	2
Articolo 4 - Soggetto attivo del Canone	2
Articolo 5 - Soggetti passivi del Canone	3
Articolo 6 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone	3
Articolo 7 – Tariffe	3
Articolo 8 – Sospensione.....	4
TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	4
CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE.....	4
Articolo 9 – Disposizioni generali	4
Articolo 10 – Definizioni	4
Articolo 11 - Tipologie di occupazioni	5
Articolo 12 - Occupazioni abusive	5
CAPO II - CRITERI APPLICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE	6
Articolo 13 - Suddivisione del territorio comunale per l'applicazione del canone sull'occupazione.....	6
Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone.....	6
Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	6
Articolo 16 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	7
Articolo 17 – Occupazioni permanenti con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità.....	7
Articolo 18 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	8
Articolo 19 – Riduzioni.....	8
Articolo 20 – Convenzione	9
Articolo 21 – Esenzioni	10
CAPO III PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	11
Articolo 22 - Richiesta di occupazione temporanea	11
Articolo 23 Occupazione d'urgenza	12
Articolo 24 - Rilascio dell'atto di concessione e autorizzazione	13
Articolo 25 - Titolarità e rinnovo della concessione o dell'autorizzazione	13
Articolo 26 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione	14
Articolo 27- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	15
Articolo 28 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	15
Articolo 29 - Occupazioni senza titolo - Rimozione dei materiali	15
Art. 30 - Obblighi del concessionario	16
CAPO IV VERSAMENTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE	16
Articolo 31 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	16
Articolo 32 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	16
TITOLO III – CANONE PER MERCATI E FIERE – CANONE MERCATALE	17
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE MERCATALE.....	17
Articolo 33– Disposizioni generali.....	17
Articolo 34- Procedure di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche	17
Articolo 35- Criteri per la determinazione della tariffa del canone	17
Articolo 36 - Suddivisione del territorio comunale.....	18
Articolo 37- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	18



Articolo 38 - Occupazioni abusive e divieti	18
CAPO II VERSAMENTO DEL CANONE MERCATALE	18
Articolo 39 - Versamento del canone	18
TITOLO IV – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	19
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI	19
Articolo 40- Disposizioni di carattere generale	19
Articolo 41- Tipologia messaggi pubblicitari	19
Articolo 42 - Tipologia degli impianti pubblicitari	20
Articolo 43– Autorizzazioni.....	20
Articolo 44- Rimozione anticipata	20
Articolo 45 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	21
Articolo 46 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	21
Articolo 47– Dichiarazione	21
CAPO II CRITERI APPLICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI	22
Articolo 48- Suddivisione del territorio comunale per l'applicazione del canone sui messaggi pubblicitari	22
Articolo 49 – Presupposto del canone.....	22
Articolo 50- Modalità di applicazione del canone	23
Articolo 51 Canone per insegne di esercizio	23
Articolo 52- Criteri per la determinazione del canone	24
Articolo 53 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	24
Articolo 54 - Mezzi pubblicitari vari	25
Articolo 55 – Riduzioni.....	25
Articolo 56 - Esenzioni.....	26
CAPO III VERSAMENTO DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI	27
Articolo 57 - Pagamento del canone	27
TITOLO V - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	28
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ...	28
Articolo 58 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	28
Articolo 59 - Tipologia degli impianti delle affissioni	28
Articolo 60 - Modalità delle pubbliche affissioni	28
CAPO II CRITERI APPLICATIVI E VERSAMENTO DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	29
Articolo 61 - Canone sulle pubbliche affissioni	29
Articolo 62 – Materiale pubblicitario abusivo	30
Articolo 63 - Riduzione del canone	30
Articolo 64 - Esenzione dal canone.....	30
Articolo 65 - Pagamento del canone	31
TITOLO VI.....	31
RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.....	31
Articolo 66 - Accertamento e riscossione coattiva	31
Articolo 67– Rimborsi e compensazione	31
Articolo 68- Maggiorazioni, Indennità.....	31
Articolo 69- Attività di recupero.....	32
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	32
Articolo 70 Norme di rinvio.....	32



Articolo 71 - Pubblicità ed entrata in vigore.....	32
ALLEGATO 1 – CATEGORIA I-OCCUPAZIONI: ELENCO DELLE VIE COMPRESSE NELLA PRIMA CATEGORIA (ZONA A PRG) PER LE OCCUPAZIONI	34
ALLEGATO 2 – CATEGORIA I - MESSAGGI PUBBLICITARI: ELENCO DELLE VIE COMPRESSE NELLA PRIMA CATEGORIA PER I MESSAGGI PUBBLICITARI.....	39



COMUNE DI FOLIGNO
AREA SERVIZI FINANZIARI
Servizio Tributi e Riscossioni



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI RINNOVO E CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE CON INGIUNZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PUBBLICITA' COMPRESA LA VIGILANZA SUL TERRITORIO. CIG: A03416E569

Allegato "G"

TARIFFE CUP 2023

**CANONE MESSAGGI PUBBLICITARI
ESPOSIZIONI ANNUALI E TEMPORANEE**

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE	PRIMA CATEGORIA				SECONDA CATEGORIA			
	COEFF	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	TAR. BASE TEMPORANEA	COEFF	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	TAR. BASE TEMPORANEA
	anno	periodo 1 mese	€ 50,00 tariffa applicata	€ 1,20 tariffa applicata	anno	periodo 1 mese	€ 33,00 tariffa applicata	€ 0,80 tariffa applicata
1) Messaggi pubblicitari ordinari fino a 1 mq	0,84	3,54	€ 42,23	€ 4,25	0,52	2,13	€ 17,01	€ 1,70
1) Messaggi pubblicitari ordinari da mq 1,01 a 5 mq	0,93	3,89	€ 46,62	€ 4,67	0,57	2,34	€ 18,82	€ 1,87
1) Messaggi pubblicitari ordinari da 5,01 a 8 mq	1,12	4,66	€ 56,22	€ 5,59	0,85	3,51	€ 28,06	€ 2,81
1) Messaggi pubblicitari ordinari oltre 8 mq	1,31	5,46	€ 65,55	€ 6,56	1,14	4,68	€ 37,65	€ 3,75
2) Messaggi pubblicitari ordinari fino a 1 mq LUMINOSA	1,18	4,95	€ 59,24	€ 5,94	1,02	4,25	€ 33,67	€ 3,40
2) Messaggi pubblicitari ordinari da mq 1,01 a 5 mq LUMINOSA	1,32	5,46	€ 65,82	€ 6,56	1,14	4,67	€ 37,65	€ 3,74
2) Messaggi pubblicitari ordinari da 5,01 a 8 mq LUMINOSA	1,49	6,23	€ 74,60	€ 7,48	1,43	5,84	€ 47,06	€ 4,67
2) Messaggi pubblicitari ordinari oltre 8 mq LUMINOSA	1,68	7,02	€ 83,92	€ 8,42	1,70	7,00	€ 56,11	€ 5,60
3) Messaggi su pannelli luminosi fino a 1 mq	2,72	11,32	€ 136,03	€ 13,59	1,65	6,80	€ 54,30	€ 5,44
3) Messaggi su pannelli luminosi da mq 1,01 a 5 mq	2,99	12,46	€ 149,74	€ 14,95	1,81	7,49	€ 59,73	€ 5,99
3) Messaggi su pannelli luminosi da 5,01 a 8 mq	4,34	18,12	€ 217,21	€ 21,75	2,72	11,21	€ 89,78	€ 8,97
3) Messaggi su pannelli luminosi oltre 8 mq	5,70	23,79	€ 285,22	€ 28,55	3,63	14,95	€ 119,83	€ 11,96

ALTRE DIFFUSIONI

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE	PRIMA CATEGORIA				SECONDA CATEGORIA			
	COEFF	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	TAR. BASE TEMPORANEA	COEFF	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	TAR. BASE TEMPORANEA
	anno	periodo 1 giorno	€ 50,00 tariffa applicata	€ 1,20 tariffa applicata	anno	periodo 1 giorno	€ 33,00 tariffa applicata	€ 0,80 tariffa applicata
4) Volantinaggio (per ogni persona impiegata)		7,09		€ 8,50		4,26		€ 3,41
5) Sonora (per ogni punto sonoro)		21,24		€ 25,49		12,75		€ 10,20
6) Pubblicità realizzata con proiezioni		7,09		€ 8,50		4,26		€ 3,41

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE	PRIMA CATEGORIA				SECONDA CATEGORIA			
	COEFF	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	TAR. BASE TEMPORANEA	COEFF	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	TAR. BASE TEMPORANEA
	anno	periodo 15 giorni	€ 50,00 tariffa applicata	€ 1,20 tariffa applicata	anno	periodo 1 mese	€ 33,00 tariffa applicata	€ 0,80 tariffa applicata
7) Striscione trasversale alla via fino ad 1 mq		35,40		€ 42,48		21,25		€ 17,00
7) Striscione trasversale alla via da mq 1,01 a 5 mq		38,94		€ 46,73		23,59		€ 18,87
7) Striscione trasversale alla via da 5,01 a 8 mq		46,73		€ 56,08		35,05		€ 28,04
7) Striscione trasversale alla via oltre 8 mq		54,52		€ 65,43		46,74		€ 37,39

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE	PRIMA CATEGORIA				SECONDA CATEGORIA			
	COEFF	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	TAR. BASE TEMPORANEA	COEFF	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	TAR. BASE TEMPORANEA
	anno	periodo 30 giorni	€ 50,00 tariffa applicata	€ 1,20 tariffa applicata	anno	periodo 1 mese	€ 33,00 tariffa applicata	€ 0,80 tariffa applicata
8) Locandine (€ per ogni locandina)		3,54	€ -	€ 4,25		2,13		€ 1,70

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE	CATEGORIA UNICA			
	COEFF	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	TAR. BASE TEMPORANEA
	anno	periodo	€ 50,00 tariffa applicata	€ 1,20 tariffa applicata
9) Pubblicità effettuata con autoveicoli fino a 5 metri quadrati	1,10		€ 54,85	
9) Pubblicità effettuata con autoveicoli oltre 5 metri quadrati (€ per ogni mq)	0,22		€ 11,00	
10) Pubblicità effettuata con camion vela (€ per ogni mq per un minimo 30 gg)		4,57		€ 5,49
11) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		67,99		€ 81,58
12) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		33,99		€ 40,78

AFFISSIONI

TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esp.)	PRIMA CATEGORIA				SECONDA CATEGORIA			
	COEFF	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	TAR. BASE TEMPORANEA	COEFF	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	TAR. BASE TEMPORANEA
			€ 50,00	€ 1,20			€ 33,00	€ 0,80
	anno	giornaliero	tariffa applicata	tariffa applicata	anno	giornaliero	tariffa applicata	tariffa applicata
1) manifesto fino a 1 MQ (per 10 gg di esposizione)		2,83		€ 3,40		1,70		€ 1,36
1) manifesto fino a 1 MQ (per ogni 5 giorni successivi ai primi 10)		0,84		€ 1,01		0,50		€ 0,40
1) manifesto maggiore di 1 MQ (per 10 gg di esposizione)		3,40		€ 4,08		2,04		€ 1,63
1) manifesto maggiore di 1 MQ (per ogni 5 giorni successivi ai primi 10)		1,02		€ 1,22		0,61		€ 0,49

MAGGIORAZIONI ART. 61 Regolamento Canone Unico

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

Per spazi scelti dal committente il diritto è maggiorato del 100%

I Diritti, per il periodo dal 01 Giugno al 30 Settembre, sono maggiorati del 50%.

ART. 60 comma 9 Regolamento Canone unico – DIRITTI DI URGENZA: €28,36

CANONE OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	PRIMA CATEGORIA				SECONDA CATEGORIA			
	COEFF	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	TAR. BASE TEMPORANEA	COEFF	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	TAR. BASE TEMPORANEA
	anno	giornaliero	€ 50,00	€ 1,20	anno	giornaliero	€ 35,00	€ 0,84
		tariffa applicata	tariffa applicata			tariffa applicata	tariffa applicata	
Occupazioni in genere	0,61		€ 30,72		0,32		€ 11,13	
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,21		€ 10,42		0,106		€ 3,72	

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	Tariffa a utenza	Importo minimo/fisso
Occupazioni permanenti con cavi e condutture per fornitura servizi pubblica utilità (art. 1 comma 831 - Legge 160/2019)	€ 1,10	€ 877,60
Occupazioni permanenti con infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D. Lgs 259/2003 non rientranti nella previsione di cui al comma 830 (art. 1 comma 831 bis - Legge 160/2019)		€ 877,60


CANONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	PRIMA CATEGORIA				SECONDA CATEGORIA			
	COEFF	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	TAR. BASE TEMPORANEA	COEFF	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	TAR. BASE TEMPORANEA
	anno	giornaliero	€ 50,00	€ 1,20	anno	giornaliero	€ 35,00	€ 0,84
		tariffa applicata	tariffa applicata			tariffa applicata	tariffa applicata	
1) Occupazioni ordinarie del suolo:								
a) fino a 9 ore		0,85	€ 1,02		1,04		€ 0,88	
b) da 9 ore fino a 14 gg		1,06	€ 1,27		1,31		€ 1,10	
c) oltre 14 gg		0,53	€ 0,63		0,66		€ 0,55	
2) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, attività edilizia, esercizio e manutenzione di reti erogazione dei pubblici servizi								
a) fino a 9 ore		0,42	€ 0,50		0,53		€ 0,44	
b) da 9 ore fino a 14 gg		0,53	€ 0,63		0,66		€ 0,55	
c) oltre 14 gg		0,26	€ 0,32		0,33		€ 0,28	
3) Occupazioni realizzate per riparazione e/o ripristino edifici danneggiati da calamità naturali								
a) fino a 9 ore		0,21	€ 0,25		0,26		€ 0,22	
b) da 9 ore fino a 14 gg		0,26	€ 0,32		0,33		€ 0,28	
c) oltre 14 gg		0,13	€ 0,16		0,16		€ 0,14	
4) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante, manifestazioni politiche, culturali e sportive								
a) fino a 9 ore		0,16	€ 0,20		0,21		€ 0,18	
b) da 9 ore fino a 14 gg		0,21	€ 0,25		0,26		€ 0,22	
c) oltre 14 gg		0,11	€ 0,13		0,13		€ 0,11	
5) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo								
a) fino a 9 ore		0,28	€ 0,34		0,35		€ 0,29	
b) da 9 ore fino a 14 gg		0,36	€ 0,43		0,43		€ 0,36	
c) oltre 14 gg		0,18	€ 0,21		0,22		€ 0,18	

CANONE MERCATALE

TARIFFE PER FIERE E MERCATI	PRIMA CATEGORIA				SECONDA CATEGORIA			
	COEFF	TAR. BASE TEMPORANEA	TARI GIOR. BENI DUREVOLI (tariffe anno 2022)	TARI GIOR. ALIMENTARI (tariffe anno 2022)	COEFF	TAR. BASE TEMPORANEA	TARI GIOR. BENI DUREVOLI (tariffe anno 2022)	TARI GIOR. ALIMENTARI (tariffe anno 2022)
	giornaliera	€ 1,20	€ 0,06	€ 0,13	giornaliera	€ 1,08	€ 0,06	€ 0,13
	A tariffa applicata	B tariffa finale banchi NON alimentari	C tariffa finale banchi alimentari		A tariffa applicata	B tariffa finale banchi NON alimentari	C tariffa finale banchi alimentari	
1) Tariffa oraria	€ 0,055	€ 0,115	€ 0,185		€ 0,049	€ 0,109	€ 0,179	
2) Tariffa fiera ordinaria (tariffa per max 9 ore)	€ 0,494	€ 0,554	€ 0,624		€ 0,444	€ 0,504	€ 0,574	
3) Tariffa fiera ridotta (tariffa oltre 9 ore fino a 24 ore)	€ 0,770	€ 0,830	€ 0,900		€ 0,690	€ 0,750	€ 0,820	
4) Tariffa area mercati (riduzione 40%)	€ 0,296	€ 0,356	€ 0,426		€ 0,267	€ 0,327	€ 0,397	

Alle tariffe delle aree dei mercati (colonne A), in caso di convenzione, si applicano le disposizioni agevolative dell'art. 20 (Convenzione) del vigente regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale



COMUNE DI FOLIGNO
AREA SERVIZI FINANZIARI
Servizio Tributi e Riscossioni



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI RINNOVO E CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE CON INGIUNZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PUBBLICITA' COMPRESA LA VIGILANZA SUL TERRITORIO. CIG: A03416E569

Allegato "H"

TABELLA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ATTUALE CONCESSIONARIO

